



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2220

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018

Indice

1. DDL S. 2220 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2220	5
1.2.2. Testo approvato 2220 (Bozza provvisoria)	46
1.3. Trattazione in Commissione	47
1.3.1. Sedute	48
1.3.2. Resoconti sommari	49
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	50
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 113 (pom.) del 25/05/2021	51
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 122 (pom.) del 02/11/2021	56
1.4. Trattazione in consultiva	61
1.4.1. Sedute	62
1.4.2. Resoconti sommari	63
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	64
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/11/2021	65
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	68
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021	69
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	89
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 47 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/06/2021	90
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	91
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 241 (pom.) del 09/06/2021	92
1.4.2.4.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/06/2021	95
1.5. Trattazione in Assemblea	103
1.5.1. Sedute	104
1.5.2. Resoconti stenografici	105
1.5.2.1. Seduta n. 393 dell'11/01/2022	106

1. DDL S. 2220 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2220
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Ruanda sui servizi aerei*

Iter

11 gennaio 2022: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2413](#)

approvato

S.2220

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [10/22](#) del 21 gennaio 2022, GU n. 41 del 18 febbraio 2022.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro dello sviluppo economico [Stefano Patuanelli](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Paola De Micheli](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **13 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 326 del 13 maggio 2021.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , LINEE AEREE , RUANDA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 25 maggio 2021) .

Facente funzioni Sen. [Vito Rosario Petrocelli](#) ([M5S](#)) il 25 maggio 2021 .

Relatore di maggioranza Sen. [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta pom. n. 122 del 2 novembre 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 24 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 330 del 25 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2220

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2220

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro della difesa** (GUERINI)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (PATUANELLI)
e con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)

(V. Stampato Camera n. 2413)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 maggio 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla
Presidenza il 13 maggio 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AIR SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA

CMG

[Handwritten signature]

1

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Rwanda, hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties";

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to contribute to the progress of international civil aviation;

desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating air services between and beyond their respective territories;

have agreed as follows:

C.K.G.



2

TABLE OF CONTENTS

Article 1	- Definitions
Article 2	- Applicability Of The Chicago Convention
Article 3	- Grant Of Rights
Article 4	- Designation And Operating Authorizations
Article 5	- Withdrawal, Revocation Or Suspension Of Operating Authorisation
Article 6	- Applicability Of Laws And Regulations
Article 7	- Recognition Of Certificates And Licences
Article 8	- Aviation Safety
Article 9	- Aviation Security
Article 10	- User Charges
Article 11	- Exemption From Customs And Other Duties
Article 12	- Fair Competition
Article 13	- Tariffs
Article 14	- Conversion And Transfer Of Revenues
Article 15	- Principles Governing Operation Of Agreed Services
Article 16	- Representation Of Airlines
Article 17	- Ground Handling
Article 18	- Computer Reservation System
Article 19	- Cooperative Arrangements
Article 20	- Provision Of Statistics
Article 21	- Consultations And Amendments
Article 22	- Settlement Of Disputes
Article 23	- Conformity With Multilateral Conventions
Article 24	- Termination
Article 25	- Registration
Article 26	- Entry Into Force

Annex I	- Route Schedule
Annex II	- Cooperative Arrangements

CMB

A

3

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

1. For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires, the terms:
- a) "aeronautical authorities" means, in the case of the Government of the Italian Republic, the Ministry of Infrastructure and Transport, in the case of the Government of the Republic of Rwanda, Ministry In Charge of Transport, or, in both cases, any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by the above-mentioned authorities or similar functions;
 - b) "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in Annex I to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination;
 - c) "Agreement" means this Agreement, its Annexes, and any amendments thereto;
 - d) "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
 - e) "air operator's certificate" means a document issued to an airline by the aeronautical authorities of a Contracting Party which affirms that the airline in question has the professional ability and organisation to secure the safe operation of aircraft for the aviation activities specified in the certificate;
 - f) "aircraft equipment" means article, other than stores and spare parts of a removable nature, for use on board an aircraft during flight, including first and survival equipment;
 - g) "capacity" is the amount(s) of services provided under the Agreement, usually measured in the number of flights (frequencies) or seats or tons of cargo offered in a market (city pair, or country-to-country) or on a route during a specific period, such as daily, weekly, seasonally or annually;
 - h) "Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention, and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94, insofar as such Annexes and amendments have become effective for both Contracting Parties;
 - i) "change of gauge" means a change of aircraft at a point or points on the specified routes;
 - j) "code sharing" means an operation performed by one designated airline using the code letter and the flight number of another airline in addition to its own code letter and flight number;
 - k) "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement;
 - l) "EU" means European Union; "EU Member States" means Member States of the European Union; "EU Treaties" means the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union;

CKE

[Signature]
+

- n) "European Free Trade Association (EFTA)" means the Association of the following countries, and/or their nationals, which are eligible to own airlines designated by the Italian Republic under the existing international agreements, with specific regard to: (a) the Republic of Iceland (under the Agreement on the European Economic Area); (b) the Principality of Liechtenstein (under the Agreement on the European Economic Area); (c) the Kingdom of Norway (under the Agreement on the European Economic Area); (d) the Swiss Confederation (under the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on Air Transport);
- r) "spare parts" means article of a repair or replacement nature for incorporation in an aircraft during flight, including commissary supplies;
- c) "specified routes" means the routes specified in Annex I of this Agreement (Route Schedule);
- p) "stores" means articles of a readily consumable nature for use or sale on board an aircraft during flight including commissary supplies;
- c) "territory" in relation to a Contracting Party has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
- n) "tariffs" means the price to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;
- e) "user charges" means a charge made to airlines by the competent authority or permitted by that authority to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities (including facilities for overflights), or related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo.

2. References in the agreement to (1) nationals of the Italian Republic shall be understood as referring to nationals of Member States of the European Union or of the European Free Trade Association (EFTA); (2) airlines of the Italian Republic shall be understood as referring to carriers designated by the Italian Republic.

ARTICLE 2 - APPLICABILITY OF THE CONVENTION

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air service.

ARTICLE 3 - GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its international air services:

- (a) the right to fly across its territory without landing;
- (b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

2. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the right specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route schedule hereto (hereinafter called also "the agreed services" and the

specified routes").

3. The airlines designated by each Contracting Party, while operating on the specified routes, shall enjoy the privilege to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route Schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

4. Nothing in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail for remuneration or hire and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

5. If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, a designated airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal routing, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate temporary rearrangements of routes.

ARTICLE 4 - DESIGNATION AND OPERATING AUTHORIZATIONS

1. Each Contracting Party shall have the right to designate one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on each of the routes specified in Annex I and to withdraw or alter such designations. Designations shall be made in writing.

2. On receipt of a designation, and of an application from the designated airline in the form and manner prescribed for operating authorization and permission, each Contracting Party shall grant the appropriate operating authorization with minimum procedural delay, provided that:

- a) in the case of an airline designated by the Italian Republic:
 - (i) it is established in the territory of the Italian Republic under the EU Treaties and has a valid operating licence in accordance with European Union law; and
 - (ii) the effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the EU Member State responsible for issuing its air operator's certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and
 - (iii) the airline is owned, directly or through majority ownership, and it is effectively controlled by Member States of the European Union or of the EFTA and/or by nationals of such States;
- b) in the case of an airline designated by the Republic of Rwanda:
 - (i) it is established in the territory of Republic of Rwanda and has a valid operating licence in accordance with applicable laws of Republic of Rwanda; and
 - (ii) effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by Republic of Rwanda, responsible for issuing its air operators' certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and
 - (iii) the airline is owned, directly or through majority ownership, and it is effectively controlled by the Republic of Rwanda and/or its nationals.
- c) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied - in conformity with the provisions of the Convention - to the operation of international air services by the Contracting Party receiving the designation.

CVE

SP

3. On receipt of the operating authorization or permission of paragraph 2 of this Article, a designated airline may at any time begin to operate the agreed services, in part or in whole, for which it is so designated, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 5 - WITHDRAWAL, REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATION

1. Each Contracting Party shall have the right to withhold, the operating authorisations or technical permissions with respect to an airline designated by the other Contracting Party, or to revoke, suspend or impose conditions on such authorizations, temporarily or permanently where:

- a) in the case of an airline designated by the Italian Republic:
 - (i) it is not established in the territory of the Italian Republic under the EU Treaties or does not have a valid operating licence in accordance with European Union law; or
 - (ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the EU Member State responsible for issuing its air operator's certificate, or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or
 - (iii) the airline is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by Member States of the European Union or of the EFTA and/or by nationals of such States;
- b) in the case of an airline designated by the Republic of Rwanda:
 - (i) the airline is not established in the territory of the territory of the Republic of Rwanda and does not have a valid operating licence in accordance with applicable laws of the Republic of Rwanda; or
 - (ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the Republic of Rwanda responsible for issuing its air operators' certificate or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or
 - (iii) the airline is not owned directly or through majority ownership by the Republic of Rwanda or is not effectively controlled by such State and/or its nationals;
- c) such airline is unable to prove that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied in conformity with the Convention to the operation of international air services by the Contracting Party receiving the designation; or
- d) the airline fails to comply with the laws and/or regulations of the Contracting Party granting these rights; or
- e) the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation or suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and/or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party, in conformity with Article 21 of this Agreement.

CAC

7

3. In exercising its rights under Paragraph 1 of this Article, the Republic of Rwanda shall not discriminate between Airlines of EU Member States on grounds of nationality.

ARTICLE 6 - APPLICABILITY OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air services, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airlines designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

3. Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a simplified control, except for reasons of aviation security, narcotics control, prevention of illegal entry or in special circumstances.

ARTICLE 7 - RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or validated in accordance with the laws and regulations of one Contracting Party including, in the case of the Italian Republic, the laws and regulations of the European Union, and unexpired shall be recognised as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services, provided always that such certificates or licences were issued, or validated, equal or above the minimum standards established under the Convention.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognise as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid to its own nationals by the other Contracting Party.

ARTICLE 8 - AVIATION SAFETY

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party in areas relating to aeronautical facilities, flight crew, aircraft and the operation of aircraft. Such consultations shall take place within thirty days of that request.

2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in the areas referred to in paragraph 1 of this Article that meet the minimum standards established at that time pursuant to the Convention (Doc 7300), the other Party shall be informed of such findings and of the steps considered necessary to conform with the International Civil Aviation Organization (ICAO) standards. The other Contracting Party shall then take appropriate corrective action within an agreed time period.

CKG

8

3. Pursuant to Article 16 of the Convention, it is further agreed that, any aircraft operated by, or on behalf of an airline of one Contracting Party, on service to or from the territory of another party, may, while within the territory of the other Contracting Party be subject of a search by the authorized representatives of the other Contracting Party, provided this does not cause unreasonable delay in the operation of the aircraft. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Convention, the purpose of this search is to verify the validity of the relevant aircraft documentation, the licensing of its crew, and that the aircraft equipment and the condition of the aircraft conform to the standards established at that time pursuant to the Convention.

4. When urgent action is essential to ensure the safety of an airline operation, each Contracting Party reserves the right to immediately suspend or vary the operating authorization of an airline or airlines of the other Contracting Party.

5. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraph 4 of this Article shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.

6. With reference to paragraph 2 of this Article, if it is determined that one Contracting Party remains in non-compliance with ICAO standards when the agreed time period has lapsed, the Secretary General of ICAO should be advised thereof. The latter should also be advised of the subsequent satisfactory resolution of the situation.

7. Where the Italian Republic has designated an airline whose regulatory control is exercised and maintained by another EU Member State, the rights of the other Contracting Party under this Article shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other EU Member State and in respect of the operating authorisation of that airline.

ARTICLE 9 - AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, the Montreal Supplementary Protocol for the Suppression Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991 and any aviation security agreement that becomes binding on both Contracting Parties.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by ICAO as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft which have their principal place of

CLE

9 

business or permanent residence in the territory of the Contracting Parties or, in the case of the Italian Republic, operators of aircraft which are established in its territory under EU Treaties and have valid Operating Licences in accordance with European Union law, and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft shall be required to observe, for departure from or while within the territory of the other Contracting Party, aviation security provisions in conformity with the law in force in that Country, including, in the case of the Italian Republic, European Union law.

5. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

7. If a Contracting Party has occasional problems in the context of the present Article on safety of civil aviation, the aeronautical authorities of both Contracting Parties may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

ARTICLE 10 - USER CHARGES

1. Neither Contracting Party shall impose or permit to be imposed on the designated airline of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating similar international air services.

2. Each Contracting Party shall encourage consultation on user charges between its competent charging authorities and airlines using the services and facilities provided by those charging authorities, where practicable through those airlines representative organisations. Reasonable notice of any proposals for changes in user charges should be given to such users to enable them to express their views before changes are made. Each Contracting Party shall further encourage its competent charging authorities and such users to exchange appropriate information concerning user charges.

ARTICLE 11 - EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Aircraft operated on international air services by the designated airlines of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

CMG



- a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;
- b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. Exemptions from all customs duties and other charges shall be provided on a reciprocal basis for staff uniforms, computers and ticket printers, temporarily imported into the territory of either Contracting Party for the exclusive use by the designated airline of the other Contracting Party. Goods under temporary importation shall be re-exported within a maximum period of 24 months. Upon expiry of such 24 months period import VAT and customs duties shall become chargeable on the said goods.

4. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

5. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

6. Nothing in this Agreement shall prevent the Italian Republic from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, fees or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of a designated airlines of the Republic of Rwanda that operates between a point in the territory of the Italian Republic and another point in the Italian Republic or of another EU Member State.

ARTICLE 12 - FAIR COMPETITION

1. The Contracting Parties acknowledge that it is their joint objective to have a fair and competitive environment and fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to compete in operating the agreed services on the specified routes. Therefore, the Contracting Parties shall take all appropriate measures to ensure the full enforcement of this objective.

2. The Contracting Parties assert that free, fair and undistorted competition is important to promote the objectives of this Agreement and note that the existence of comprehensive competition laws and of an independent competition authority as well as the sound and effective enforcement of their respective competition laws are important for the efficient provision of air transport services. The competition laws of each Contracting Party addressing the issues covered by this Article, as amended from time to time, shall apply to the operation of the airlines within the jurisdiction of the respective Contracting Party. The Contracting Parties share the objectives of compatibility and convergence of Competition law and of its effective application. They will cooperate as appropriate and where relevant on the effective application of competition law, including by allowing the disclosure, in accordance

CKG

11



with their respective rules and jurisprudence, by their respective airline(s) or other nationals of information pertinent to a competition law action by the competition authorities of each other.

3. Nothing in this Agreement shall affect, limit or jeopardise in any way the authority and powers of the relevant competition authorities and courts of either Contracting Party (and of the European Commission) and all matters relating to the enforcement of competition law shall continue to fall under the exclusive competence of those authorities and courts. Therefore, any action taken pursuant to this Article by a Contracting Party shall be without prejudice to any possible actions taken by those authorities and courts.

4. Any action taken pursuant to this Article shall fall under the exclusive responsibility of the Contracting Parties and shall be exclusively directed towards the other Contracting Party and/or to airline(s) providing air transport services to/from the Contracting Parties. Such action shall not be subject to the dispute settlement procedure foreseen in Article 24 of the Agreement.

Unfair competition

5. Each Contracting Party shall eliminate all forms of discrimination or unfair practices which would adversely affect the fair and equal opportunity of the airlines of the other Contracting Party to compete in providing air transport services.

Public subsidies and support

6. Neither Contracting Party shall provide or permit public subsidies or support to their respective airlines if these subsidies or support would significantly and adversely affect, in an unjustified way, the fair and equal opportunity of the airlines of the other Contracting Party to compete in providing air transport services. Such public subsidies or support may include, but are not limited to: cross-subsidisation; the setting-off of operational losses; the provision of capital; grants; guarantees; loans or insurance on privileged terms; protection from bankruptcy; foregoing the recovery of amounts due; foregoing a normal return on public funds invested; tax relief or tax exemptions; compensation for financial burdens imposed by public authorities; and access on a discriminatory or non-commercial basis to air navigation or airport facilities and services, fuel, ground handling, security, computer reservation systems, slot allocation or other related facilities and services necessary for the operation of air services.

7. When a Contracting Party provides public subsidies or support in the sense of paragraph 6 above to an airline, it shall ensure the transparency of such measure through any appropriate means, which may include requiring that the airline identifies the subsidy or support clearly and separately in its accounts.

8. Each Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party, provide to the other Contracting Party within a reasonable time financial reports relating to the entities under the jurisdiction of the first Contracting Party, and any other such information that may be reasonably requested by the other Contracting Party to ensure that the provisions of this Article are being complied with. This may include detailed information relating to subsidies or support in the sense of paragraph 6 above. The submission of such information may be subject to its confidential treatment by the Contracting Party requesting access to the information.

9. Without prejudice to any action undertaken by the relevant competition authority and/or court for the enforcement of the rules referred to in paragraphs 5 and 6:

a. If one Contracting Party finds that an airline is being subject to discrimination or unfair practices in the sense of paragraphs 5 or 6 above and that this can be substantiated, it may

12

submit observations in writing to the other Contracting Party. After informing the other Contracting Party, a Contracting Party may also approach responsible government entities in the territory of the other Contracting Party, including entities at the central, regional, provincial or local level to discuss matters relating to this Article. Moreover, a Contracting Party may request consultations on this matter with the other Contracting Party with a view to solving the problem. Such consultations shall start within a period of thirty (30) days of the receipt of the request. In the meantime, the Contracting Parties shall exchange sufficient information to enable a full examination of the concern expressed by one of the Contracting Parties.

b. If the Contracting Parties fail to reach a resolution of the matter through consultations within thirty (30) days from the start of consultations or consultations do not start within a period of thirty (30) days of the receipt of the request concerning an alleged violation of paragraphs 5 or 6 above, the Contracting Party which requested the consultation shall have the right to suspend the exercise of the rights specified in this Agreement by the airline(s) of the other Contracting Party by refusing, withholding, revoking or suspending the operating authorisation/permit, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of such rights, or impose duties or take other actions. Any action taken pursuant to this paragraph shall be appropriate, proportionate and restricted with regard to scope and duration to what is strictly necessary.

Antitrust

10. Each Contracting Party shall effectively apply antitrust laws in accordance with paragraph 2, and shall prohibit airline(s):

a. In conjunction with any other airline(s) to enter into agreements, take decisions or engage in concerted practices which may affect air transport services to/from that Contracting Party and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition. This prohibition may be declared inapplicable where such agreements, decisions or practices contribute to improving the production or distribution of services or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and do not: (a) impose on the airlines concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives; (b) afford such airlines the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the services in question; and

b. to abuse a dominant position in a way which may affect air transport services to/from that Contracting Party.

11. Each Contracting Party shall entrust the enforcement of the antitrust rules referred to in paragraph 10 above exclusively to its relevant and independent competition authority and/or court.

12. Without prejudice to any action undertaken by the relevant competition authority and/or court for the enforcement of the rules referred to in paragraph 10, if one Contracting Party finds that an airline suffers from an alleged violation of paragraph 10 above and that this can be substantiated, it may submit observations in writing to the other Contracting Party. After informing the other Contracting Party, a Contracting Party may also approach responsible government entities in the territory of the other Contracting Party, including entities at the central, regional, provincial or local level to discuss matters relating to this Article. Moreover, a Contracting Party may request consultations on this matter with the other Contracting Party with a view to solving the problem. Such consultations shall start within a period of thirty (30) days of the receipt of the request. In the meantime, the Contracting Parties shall exchange sufficient information to enable a full examination of the concern expressed by one of the Contracting Parties.

13

13. If the Contracting Parties fail to reach a resolution of the matter through consultations within thirty (30) days from the start of consultations or consultations do not start within a period of thirty (30) days of the receipt of the request concerning an alleged violation of paragraph 10, and provided the relevant competent competition authority or court has found an antitrust violation, the Contracting Party which requested the consultation shall have the right to suspend the exercise of the rights specified in this Agreement by the airline(s) of the other Contracting Party by refusing, withholding, revoking or suspending the operating authorisation/permit, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of such rights, or impose duties or take other actions. Any action taken pursuant to this paragraph shall be appropriate, proportionate and restricted with regard to scope and duration to what is strictly necessary.

ARTICLE 13 – TARIFFS

1. Each Contracting Party shall allow tariffs for air services to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the market place. Neither Contracting Party shall require their airlines to consult other airlines about the tariffs they charge or propose to charge for the services covered by this Agreement.

2. Each Contracting Party may require notification to or filing of any tariff to be charged by its own designated airline or airlines. Neither Contracting Party shall require notification to or filing of any tariff to be charged by the designated airline or airlines of the other Contracting Party. Tariffs may remain in effect unless subsequently disapproved under paragraph 4 or 5 below.

3. Intervention by the Contracting Parties shall be limited to:

- (a) the protection of consumers from tariffs that are excessive, due to the abuse of market power;
- (b) the prevention of tariffs whose application constitutes anti-competitive behaviour which has or is likely to have or is explicitly intended to have the effect of preventing, restricting or distorting competition or excluding a competitor from the route.

4. Each Contracting Party may unilaterally disallow any tariff filed or charged by one of its own designated airlines. However, such intervention shall be made only if it appears to the aeronautical authority of that Contracting Party that a tariff charged or proposed to be charged meets either of the criteria set out in paragraph 3 of this Article.

5. Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the coming into effect or continuation of a tariff charged or proposed to be charged by an airline of the other Contracting Party. If one Contracting Party believes that any such tariff is inconsistent with the considerations set out in paragraph 3 of this Article, it may require consultation and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction. These consultations shall be held not later than fourteen (14) days after receipt of the request. Without a mutual agreement the tariff shall take effect or continue in effect.

ARTICLE 14 - CONVERSION AND TRANSFER OF REVENUES

1. Each Contracting Party grants the designated airlines of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air services, including

CLC

14



supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.

2. The designated airlines of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation and in accordance with the rules of procedure of the other Contracting Party.

3. Each Contracting Party shall ensure the designated airlines of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency within a maximum of thirty (30) days of the date of application. The rate of exchange in force at the date of sale shall be applied to the aforesaid transfers. Such transfers shall be effected on the basis of official exchange rate, or, where there is no official exchange rate, at the prevailing foreign exchange market rate for current payments.

4. The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airlines of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by any designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2 and 3 of this Article.

5. Whenever the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this Agreement shall apply.

ARTICLE 15 - PRINCIPLES GOVERNING OPERATION OF AGREED SERVICES

1. The designated airlines of each Contracting Party will be granted a fair and equal opportunity to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airlines of each Contracting Party shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. The designated airlines of one Contracting Party shall provide for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least thirty (30) days before each summer or winter season. The same procedure shall apply to any modification thereof.

ARTICLE 16 - REPRESENTATION OF AIRLINES

1. The designated airlines of each Contracting Party shall, on a reciprocity basis and according to paragraph 4 of this Article, maintain in the territory of the other Contracting Party managerial, commercial and technical operational and other specialist staff required for the provision of the authorized services.

CKG

15



2. The representation staff specified in paragraph 1 of this Article shall, on a reciprocity basis, comply with laws and regulations relating to the admission and stay in the territory of the other of each Contracting Party which shall grant, within a reasonable time limit, the authorizations required for the issuing of work permit, visa and other documents to the said staff.

3. It is up to the designated airline to meet its needs through its own staff or by hiring services of another organization, company or enterprise operating in the territory of the other Contracting Party and which is authorized to operate such services in the territory of such Contracting Party.

4. The employment of third Country nationals in the territory of other Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent authorities.

ARTICLE 17 - GROUND HANDLING

Subject to the laws and regulations of each Contracting Party including, in the case of the Italian Republic, the law of the European Union, each designated airline shall have in the territory of the other Contracting Party the right to perform its own ground handling ("self-handling") or, at its option, the right to select among competing suppliers that provide ground handling services in whole or in part. Where such laws and regulations limit or preclude self-handling and where there is no effective competition between suppliers that provide ground handling services, each designated airline shall be treated on a non-discriminatory basis as regards their access to self-handling and ground handling services provided by a supplier or suppliers.

ARTICLE 18 - COMPUTER RESERVATION SYSTEMS

1. Computer reservation systems (hereinafter CRS) vendors operating in the territory of one Contracting Party shall be entitled to bring in, maintain, and make freely available their CRSs to travel agencies or travel companies whose principal business is the distribution of travel-related products in the territory of the other Contracting Party provided the CRS complies with any relevant regulatory requirements of the other Contracting Party.

2. The Contracting Parties shall annul any existing requirement, which could restrict free access by one Contracting Party's CRSs to the other Contracting Party's market or otherwise limit competition. The Contracting Parties shall refrain from adopting such requirements in the future.

3. Neither Contracting Party shall, in its territory, impose or permit to be imposed on the CRS vendors of the other Contracting Party requirements with respect to CRS displays different from those imposed on its own CRS vendors or any other CRS operating on its market. Neither Contracting Party shall prevent the conclusion of agreements between CRS vendors, their providers and their subscribers related to the exchange of travel services information and which are facilitating the display of comprehensive and unbiased information to consumers, or the fulfilment of regulatory requirements on neutral displays.

4. Owners and operators of CRSs of one Contracting Party that comply with the relevant regulatory requirements of the other Contracting Party, if any, shall have the same opportunity to own CRSs within the territory of the other Contracting Party as do the owners and operators of any other CRS operating in the market of that Contracting Party.

CKE

16



ARTICLE 19 – COOPERATIVE ARRANGEMENTS

Cooperative arrangements are provided in line with the provisions set out in Annex II to this Agreement. Modifications may be agreed directly in writing between the Aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE 20 - PROVISION OF STATISTICS

The aeronautical authorities of one Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, on request, such information and statistics relating to the traffic carried or the agreed services by the designated airlines of the first Contracting Party to and from the territory of the other Contracting Party as may normally be prepared and submitted by the designated airlines to their national aeronautical authorities. Any additional statistical traffic data which the aeronautical authorities of one Contracting Party may desire from the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall, upon request, be a subject of mutual discussion and agreement between the two Contracting Parties.

ARTICLE 21 - CONSULTATIONS AND AMENDMENTS

1. In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annexes attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days of the date of the written request received by one of the Contracting Parties.

3. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2 of this Article shall enter into force by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

4. Notwithstanding the provisions of this Article, modifications to the route schedule (Annex I) and to the cooperative arrangements (Annex II) annexed to this Agreement may be agreed in writing between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE 22 - SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place try to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation of the said dispute, it shall be settled through diplomatic channels and according to the laws and regulations of each Contracting Party.

ARTICLE 23 - CONFORMITY WITH MULTILATERAL CONVENTIONS

CKG

If a general multilateral air transport convention or agreement comes into force in respect of both Contracting Parties, this Agreement and its Annexes shall be deemed to be amended accordingly.

ARTICLE 24 – TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the ICAO. In such case this Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice given by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after receipt of the notice by the ICAO.

ARTICLE 25 - REGISTRATION

This Agreement, its Annexes and all amendments thereto shall be registered with the ICAO.

ARTICLE 26 - ENTRY INTO FORCE

The Parties shall notify each other through diplomatic channels of the completion of their internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the later notification.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Kigali on August 20, 2018 in two original copies, in the English language.


For the Government of
the Italian Republic

H.E. Domenico FORNARA
Ambassador of Italy



For the Government of
the Republic of Rwanda

Claver GATETE
Minister of Infrastructure



ANNEX I

ROUTE SCHEDULE

Routes to be operated by the airline or airlines designated by the Italian Republic:

Points of departure	Intermediate points	Points in the Republic of Rwanda	Points Beyond
Points in Italy	Any Point	Kigali and other points to be freely chosen.	Any Point

Routes to be operated by the airline or airlines designated by the Republic of Rwanda:

Points of departure	Intermediate points	Points in the Italian Republic	Points Beyond
Points in Rwanda	Any Point	Rome, Milan and two points to be freely chosen.	Any Point

Notes

1. The airlines designated by both Contracting Parties may, on any or all flights, omit calling at any of the above points provided that the agreed services originate or terminate in their respective territories.
2. Intermediate, beyond points or points in the territory of the other Contracting Party may be operated without any geographical or directional constraints.
3. The services shall be operated with third and fourth freedom traffic rights, Fifth freedom traffic rights may be decided upon between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.
4. No cabotage rights are allowed.
5. Stop over rights are allowed.

ONE

(Signature)

ANNEX II

COOPERATIVE ARRANGEMENTS

1. The designated airlines which have an appropriate authority to provide the agreed services may operate them on the specified routes, without any geographical or directional constraint, via any point, also utilizing leased aircraft registered in third countries.

2. In operating or holding out services under this Agreement, any designated airline of a Contracting Party may enter into cooperative marketing arrangements, such as blocked-space agreements or code-sharing arrangements, with:

- (a) any airline or airlines of the Contracting Parties; and
- (b) any airline or airlines of a third country; and
- (c) any surface (land or maritime) transport provider;

provided that (i) the operating carrier holds the appropriate traffic rights and (ii) the marketing carriers hold the appropriate route rights within the relevant bilateral provisions and (iii) the arrangements meet the requirements relating to safety and competition normally applied to such arrangements.

3. Each airline involved in code sharing arrangements pursuant to this paragraph must, in respect of any ticket sold by it, make it clear to the purchaser at the point of sale which airline will actually operate each sector of the service and with which airline or airlines the purchaser is entering into a contractual relationship.

4. Any frequency operated under code sharing arrangements shall be counted as frequency of the operating airline.

5. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party may be permitted to change at a point or points on the specified routes, using identical or different flight numbers on the concerned sectors.

6. The designated airlines of each Contracting Party shall be permitted to employ, in connection with air transport of passengers and cargo, any intermodal transport to or from any point in the territory of the other Contracting Party, under the applicable laws and regulations in force.

CCG

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA
PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda nel presente Accordo di seguito indicati come le "Parti Contraenti",

in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderando contribuire al progresso dell'aviazione civile internazionale;

desiderando concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei tra i propri rispettivi territori ed oltre;

hanno concordato quanto segue:

INDICE

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Applicabilità della Convenzione di Chicago
Art. 3	Concessione di diritti
Art. 4	Designazione ed autorizzazioni di esercizio
Art. 5	Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio
Art. 6	Applicabilità delle leggi e dei regolamenti
Art. 7	Riconoscimento di certificati e delle licenze
Art. 8	Sicurezza aerea
Art. 9	Protezione dell'aviazione
Art. 10	Oneri d'uso
Art. 11	Esenzione da dazi doganali ed altre imposte
Art. 12	Disciplina della concorrenza
Art. 13	Tariffe
Art. 14	Conversione e trasferimento delle entrate
Art. 15	Principi che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti
Art. 16	Rappresentanza delle compagnie aeree
Art. 17	Assistenza a terra
Art. 18	Sistema di prenotazione computerizzato
Art. 19	Accordi di cooperazione
Art. 20	Statistiche
Art. 21	Consultazioni ed emendamenti
Art. 22	Composizione delle controversie
Art. 23	Conformità a convenzioni multilaterali
Art. 24	Recesso
Art. 25	Registrazione
Art. 26	Entrata in vigore
Annesso 1	Tabella delle Rotte
Annesso 2	Accordi di cooperazione

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Per le finalità del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - (a) "Autorità Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; nel caso del Governo della Repubblica del Ruanda, il Ministero incaricato dei Trasporti, o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorità o funzioni simili;
 - (b) "servizi concordati" indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione
 - (c) " Accordo" indica il presente Accordo, gli Annessi e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo;
 - (d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il significato ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago;
 - (e) "Certificato di Operatore Aereo" indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorità aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacità ed organizzazione professionale è idoneo a garantire il corretto funzionamento dell'aeromobile per le attività di aviazione specificate nel certificato.
 - (f) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.;
 - (g) "capacità" è la quantità di servizi offerti ai sensi del presente Accordo, generalmente misurati in numero di voli (frequenze) o di posti o di tonnellate di merci offerte su un mercato (coppia di città o paese – paese) su una rotta per un periodo specifico, ovvero giornalmente, settimanalmente, stagionalmente o annualmente.
 - (h) " Convenzione" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include ogni Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento apportato agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti;
 - (i) "cambio di macchina" significa una sostituzione di un aeromobile in un punto sulle rotte specificate
 - (j) "code sharing" indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanumerico e numero di volo.
 - (k) "vettore designato" significa un vettore designato ed autorizzato ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo;

- (l) "UE" sta per Unione Europea, "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri dell'Unione Europea; con "Trattati UE" si intendono il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";
 - (m) con "Associazione Europea di Libero Scambio - (EFTA)" si indica l'Associazione dei seguenti paesi e/o loro cittadini idonei a possedere vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana ai sensi degli accordi aerei internazionali, con riguardo specifico a:
 - (a) la Repubblica di Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (d) la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunità Economica e la Confederazione Elvetica);
 - (n) con "ricambi" si indicano articoli da utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;
 - (o) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo (Tabella delle Rotte)
 - (p) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;
 - (q) il termine "territorio" in relazione ad una Parte Contraente reca il significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della Convenzione di Chicago;
 - (r) con "tariffe" si intendono i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri, bagaglio e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i costi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta;
 - (s) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorità competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli), o i servizi e le strutture correlati per l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci.
2. Nel presente Accordo ogni riferimento a (1) cittadini della Repubblica Italiana è inteso essere riferito a cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea o della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); (2) vettori della Repubblica Italiana è inteso essere riferito a vettori designati dalla Repubblica Italiana.

ARTICOLO 2 – APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE

Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili al servizio aereo internazionale.

ARTICOLO 3 – CONCESSIONE DI DIRITTI

1. Ciascuna Parte Contraente concede altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa:

- (a) il diritto di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrare;
 - (b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte Contraente
2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo (di seguito indicati come "i servizi concordati" e le "rotte specificate").
3. Nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente godono del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di prendere a bordo o scaricare passeggeri, merci e posta aventi destinazione o origine in altri punti così specificati.
4. Nulla di quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo va inteso conferire ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta, contro remunerazione o locazione e aventi destinazione in un altro punto all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente.
5. Se a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete un vettore aereo designato di una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue normali rotte, l'altra Parte Contraente si adopererà al meglio per rendere possibile la continuità del servizio tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.

ARTICOLO 4 – DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o più vettori aerei allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni vengono fatte in forma scritta.
2. Una volta ricevute, nella forma e modalità prescritte, la designazione e la richiesta da parte del vettore designato, l'altra Parte concede le idonee autorizzazioni e permessi con tempi procedurali minimi, a condizione che:
- a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:
 - (i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alla normativa dell'Unione Europea; e
 - (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione e
 - (iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, e sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o di cittadini di tali Stati.
 - b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda:

- (i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; e
 - (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica del Ruanda, responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
 - (iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza o sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica del Ruanda e/o di suoi cittadini.
- c) il vettore aereo designato sia idoneo a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalla Parte che riceve la designazione – conformi alle disposizioni della Convenzione – per l'esercizio di servizi aerei Internazionali.
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2, del presente Articolo, un vettore aereo designato può in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi concordati per i quali è stato designato, sempre che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del presente Accordo.

ARTICOLO 5 – RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di negare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra Parte o di revocare, sospendere o imporre condizioni su tali autorizzazioni in via temporanea o permanente, laddove:
- a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana
 - (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea; o
 - (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
 - (iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o a cittadini di tali Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo.
 - b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda:
 - (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda, o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio

- conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; o
- (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dalla Repubblica del Ruanda responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
 - (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, o non sia effettivamente controllato dalla Repubblica del Ruanda e/o da suoi cittadini.
- c) tale vettore aereo sia incapace di dimostrare la propria idoneità a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in conformità alla Convenzione all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte che riceve la designazione; o
 - d) Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; o
 - e) Il vettore aereo in altro modo non operi in conformità alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.
2. Salvo il caso in cui la revoca o la sospensione immediate o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni di leggi e/o regolamenti, tale diritto può essere esercitato solo a seguito di consultazione con l'altra Parte Contraente, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 21 del presente Accordo.
3. Nell'esercitare i propri diritti ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, la Repubblica del Ruanda non effettua discriminazioni tra vettori aerei di Stati Membri della UE sulla base della nazionalità

ARTICOLO 6 – APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relative all'ingresso, alla permanenza o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative all'esercizio e alla navigazione di tali aeromobili mentre si trovano sul proprio territorio sono applicate agli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e debbono essere rispettati da tali aeromobili all'ingresso, durante la permanenza e alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente.
2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente disciplinanti l'ingresso, la permanenza o la partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta dell'aeromobile, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena sono osservati da o per conto dei passeggeri, merci e posta dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente all'ingresso, durante la permanenza o alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente.
3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte Contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo sono sottoposti esclusivamente ad un

controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, prevenzione di ingresso illegale o circostanze particolari.

ARTICOLO 7 - RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE

1. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati secondo le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente, ivi compresi, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, che siano in corso di validità, sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per le finalità di operare i servizi concordati, sempre che i requisiti per il rilascio o la convalida di tali certificate o brevetti siano pari o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago.
2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere come validi, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, certificati di aeronavigabilità, certificati di idoneità e licenze concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 8 – SICUREZZA AEREA

1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture aeronautiche, all'equipaggio di bordo, all'aeromobile e al funzionamento dell'aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l'altra Parte Contraente non mantenga ed amministri in modo efficiente i pertinenti standard di sicurezza, che siano come minimo pari agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione (Doc 7300), l'altra Parte Contraente viene informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie per aderire agli standard minimi dell'Associazione Internazionale Aviazione Civile (ICAO). L'altra Parte Contraente adotterà allora idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato.
3. Conformemente a quanto disposto dall'Articolo 16 della Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato da o per conto di un vettore aereo di una Parte Contraente che operi servizi con destinazione o origine nel territorio di un'altra parte possa, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, possa essere soggetto ad una ispezione da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a condizione che ciò non causi un irragionevole ritardo nelle operazioni dell'aeromobile. In deroga agli obblighi di cui all'Articolo 33 della Convenzione, scopo di tale ispezione è la verifica della validità della pertinente documentazione dell'aeromobile, dei brevetti dell'equipaggio e della conformità delle attrezzature e dello stato dell'aeromobile agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione.
4. Ove si renda necessaria una azione urgente per garantire la sicurezza delle operazioni di un aeromobile, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione di esercizio di uno o più vettori aerei dell'altra Parte Contraente.
5. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformità a quanto disposto al precedente paragrafo 4 sono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione cessano di esistere.

6. Con riferimento al paragrafo 2 del presente Articolo, ove si ritenga che, una volta trascorso il periodo di tempo concordato, una Parte Contraente continui ad essere non conforme agli standard ICAO, della questione dovrebbe essere informato il Segretario Generale dell'ICAO. Quest'ultimo dovrebbe inoltre essere informato della successiva soddisfacente risoluzione della situazione.
7. Qualora la Repubblica Italiana abbia designato un vettore aereo il cui controllo regolatorio sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell'Unione Europea, i diritti dell'altra Parte Contraente ai sensi del presente Articolo sono ugualmente applicati in relazione all'adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro dell'Unione Europea ed in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale vettore aereo.

ARTICOLO 9 – PROTEZIONE DELL'AVIAZIONE

1. Coerentemente con i diritti e gli obblighi contratti ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della sicurezza dell'aviazione civile formano parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalità dei diritti e degli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti operano, in particolare, in conformità alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili firmata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e del Protocollo Integrativo di Montreal per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1 marzo 1991, come pure di altri eventuali protocolli o convenzioni in materia di protezione dell'aviazione civile che siano vincolanti per entrambe le Parti.
2. A richiesta le Parti Contraenti si prestano reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illegittimi contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.
3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformità alle norme in materia di protezione dell'aviazione civile sancite dall' ICAO come Annessi alla Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili alle Parti Contraenti; esse richiedono che gli operatori degli aeromobili inseriti nel proprio registro o gli operatori di aeromobili che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede di attività principale o la residenza permanente o, nel caso della Repubblica Italiana, gli operatori di aeromobili stabiliti nel territorio italiano ai sensi dei Trattati UE ed in possesso di valide Autorizzazioni di Esercizio conformi alla normativa dell'Unione Europea, e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano in conformità a tali disposizioni in materia di protezione dell'aviazione.
4. Ciascuna Parte Contraente acconsente a che i propri operatori di aeromobili siano soggetti all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dell'aviazione applicate dall'altra Parte Contraente relativamente all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal suo territorio, che siano conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea.

5. Ciascuna Parte Contraente garantisce l'effettiva applicazione nel proprio territorio di misure idonee a proteggere l'aeromobile ed ispezionare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano, bagagli, merci e provviste dell'aeromobile prima e durante le operazioni di imbarco o carico. Ciascuna Parte Contraente si dimostrerà disponibile a considerare ogni richiesta dell'altra Parte Contraente relativa a misure di sicurezza eccezionali per far fronte ad una particolare minaccia.
6. Qualora si verifichi la cattura illegittima di un aeromobile civile, o si verifichino altri atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si prestano reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee a far cessare rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura.
7. Qualora una Parte Contraente riscontri problemi occasionali relativamente al presente Articolo in materia di protezione dell'aviazione civile, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti possono richiedere immediate consultazioni con le autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 10 – ONERI D'USO

1. Le Parti Contraenti non impongono o consentono che siano imposti al vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei che operano servizi aerei internazionali simili.
2. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le consultazioni tra i propri enti competenti alla imposizione degli oneri e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le strutture messe a disposizione da tali autorità, ove possibile tramite le organizzazioni rappresentative di tali vettori aerei. Le proposte di modifica degli oneri d'uso dovrebbero essere annunciate agli utenti con ragionevole preavviso in modo da consentire agli stessi di esprimere le proprie opinioni prima della entrata in vigore delle modifiche. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le proprie autorità competenti e gli utenti a scambiare pertinenti informazioni relative agli oneri d'uso.

ARTICOLO 11 – ESENZIONE DA DAZI DOGANALI ED ALTRE IMPOSTE

1. Gli aeromobili impiegati su servizi aerei Internazionali dai vettori aerei designati di una Parte Contraente, nonché le dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi i motori, le forniture di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo (ivi compresi cibo, bevande e tabacco) presenti a bordo di tale aeromobile sono esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di dazio doganale, diritti di ispezione ed altri oneri fiscali al momento dell'ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tale dotazione ordinaria e tali altri beni rimangano a bordo dell'aeromobile.
2. Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi dazi, diritti ed oneri, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai servizi erogati per:
 - a) Il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate introdotte nel territorio di una Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente.

e finalizzate esclusivamente ad essere utilizzate dagli aeromobili di detto vettore aereo.

- b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio inclusi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate caricati a bordo nel territorio di ciascuna Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati di una Parte Contraente nell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle competenti Autorità di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso e consumo esclusivo durante il volo.
3. Le esenzioni da dazi doganali ed altri oneri si applicano, a condizione di reciprocità, alle uniformi del personale, ai computer e alle stampanti per i biglietti temporaneamente importati nel territorio di una Parte Contraente e finalizzate all'uso esclusivo del vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente. I beni in regime di importazione temporanea sono ri-esportati entro un periodo massimo di 24 mesi. Allo scadere di tale termine di 24 mesi detti beni sono soggetti alla imposizione di IVA sulle importazioni e ai dazi doganali.
4. I materiali oggetto delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati ove non utilizzati, a meno che non venga garantito il loro trasferimento ad altro vettore aereo internazionale o ne venga consentita l'importazione permanente, secondo le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.
5. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali summenzionati utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocità e possono essere soggette al rispetto delle specifiche formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
6. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica Italiana di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica del Ruanda che operi tra un punto del territorio della Repubblica Italiana e un altro punto nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro Stato Membro UE.

ARTICOLO 12 – CONCORRENZA LEALE

1. Le Parti Contraenti riconoscono come obiettivo comune la possibilità di operare in un ambiente competitivo leale e, per i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti, di disporre di pari ed eque opportunità di concorrenza nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. Pertanto le Parti Contraenti adottano tutte le misure idonee ad assicurare il pieno raggiungimento di tale obiettivo.
2. Le Parti Contraenti affermano l'importanza di una concorrenza libera, leale e non distorta ai fini della promozione degli obiettivi del presente Accordo ed evidenziano come l'esistenza di una normativa generale sulla concorrenza e di una autorità indipendente della concorrenza nonché l'applicazione rigorosa ed effettiva delle rispettive leggi sulla concorrenza siano importanti per una offerta efficace dei servizi di trasporto. Le leggi sulla concorrenza di ciascuna Parte Contraente disciplinanti le materie oggetto del presente Articolo, e i loro successivi emendamenti, si applicano alle operazioni dei vettori aerei entro la giurisdizione della rispettiva Parte Contraente. Le Parti Contraenti condividono gli

obiettivi di compatibilità e convergenza della normativa sulla Concorrenza e della sua effettiva applicazione. Esse coopereranno, ove opportuno, sulla effettiva applicazione della legge sulla concorrenza, nonché sulla divulgazione, nel rispetto delle rispettive regole e giurisprudenza, da parte dei rispettivi vettori aerei o di altri cittadini, di informazioni rilevanti ai fini di una azione di legge sulla concorrenza da parte delle autorità della concorrenza di ciascuno.

3. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo può influenzare, limitare o pregiudicare in alcun modo l'autorità e i poteri delle autorità e dei tribunali competenti in materia di concorrenza dell'una o l'altra Parte Contraente (e della Commissione Europea) e tutte le questioni relative all'applicazione della normativa sulla concorrenza continuano a ricadere sotto la competenza esclusiva di tali autorità e tribunali. Pertanto qualsiasi azione adottata in virtù del presente Articolo da una Parte Contraente non pregiudica in alcun modo le azioni intraprese da tali autorità e tribunali.
4. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente Articolo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità delle Parti Contraenti e sono dirette esclusivamente all'altra Parte Contraente e/o ai vettori aerei che operano servizi di trasporto aventi destinazione/origine nelle Parti Contraenti. Tale azione non è soggetta alla procedura di composizione delle controversie prevista all'Articolo 24 dell'Accordo.

Concorrenza sleale

5. Ciascuna Parte Contraente elimina tutte le forme di discriminazione o pratiche sleali che possano influire in maniera avversa sulla pari e leale opportunità dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente a competere nell'offerta di servizi di trasporto aereo.

Sussidi ed aiuti pubblici

6. Le Parti Contraenti non offrono né autorizzano sussidi o aiuti pubblici ai rispettivi vettori aerei ove tali sussidi o aiuti influenzino ingiustificatamente in modo avverso la leale e pari opportunità dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente a competere nell'offerta di servizi di trasporto aereo. Tali sussidi ed aiuti pubblici possono includere, in via non esaustiva, il finanziamento incrociato, la compensazione delle perdite operative, la messa a disposizione di capitali; sovvenzioni, garanzie, prestiti o assicurazioni a condizioni di favore, tutela dal fallimento, rinuncia al recupero di somme dovute, rinuncia ad un normale ritorno sugli investimenti in fondi pubblici, sgravi fiscali o esenzioni fiscali, compensazioni per oneri finanziari imposti da autorità pubbliche ed accesso su base discriminatoria o non commerciale alle strutture e servizi di navigazione aerea e aeroportuali, al carburante, all'assistenza a terra, ai servizi di sicurezza, ai sistemi di prenotazione computerizzati, alla assegnazione delle bande orarie (slot) o ad altre strutture e servizi connessi necessari all'esercizio dei servizi aerei.
7. Qualora una Parte Contraente metta a disposizione di un vettore aereo sussidi o aiuti pubblici nel senso indicato al precedente paragrafo 6, deve garantire la trasparenza di tale misura tramite ogni mezzo adeguato, ivi compresa la richiesta che il vettore aereo identifichi il contributo o aiuto pubblico chiaramente e separatamente nella propria contabilità.
8. Ciascuna Parte Contraente, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, mette a disposizione di quest'ultima in un arco di tempo ragionevole i rendiconti finanziari relativi alle entità poste sotto la giurisdizione della prima Parte Contraente e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dall'altra Parte Contraente ad evidenza del rispetto delle disposizioni del presente Articolo. Tali informazioni possono includere informazioni dettagliate relative ai contributi o aiuti pubblici intesi ai sensi del

precedente paragrafo 6. La presentazione di tali informazioni può essere soggetta a trattamento di riservatezza dalla Parte Contraente richiedente l'accesso alle informazioni.

9. Nel rispetto di qualsiasi misura adottata dalla competente autorità e/o tribunale competente in materia di concorrenza, per l'applicazione delle regole di cui ai paragrafi 5 e 6:
- a) Qualora una Parte Contraente rilevi che un vettore aereo sia soggetto a discriminazione o pratiche scorrette nel senso indicato ai precedenti paragrafi 5 e 6 e ciò possa essere dimostrato, essa può presentare osservazioni in forma scritta all'altra Parte Contraente. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente, una Parte Contraente può anche contattare gli enti pubblici competenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi enti a livello centrale, regionale, provinciale o locale, per discutere questioni relative al presente Articolo. Inoltre, nell'ottica di risolvere il problema, una Parte Contraente può richiedere consultazioni sulla materia in oggetto all'altra Parte Contraente. Tali consultazioni avranno inizio entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le Parti Contraenti si scambieranno reciprocamente informazioni sufficienti a consentire una piena disamina delle preoccupazioni espresse da una delle Parti Contraenti.
 - b) Nel caso in cui una Parte Contraente non riesca a risolvere la questione tramite consultazione entro trenta (30) giorni dall'avvio delle stesse o le consultazioni non inizino entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta concernente una presunta violazione dei precedenti paragrafi 5 e 6, la Parte Contraente richiedente la consultazione ha la facoltà di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo ai vettori aerei dell'altra Parte Contraente tramite rifiuto, negazione, revoca o sospensione della autorizzazione/licenza di esercizio o tramite imposizione delle condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio di tali diritti, o applicazione di dazi o adozione di altre misure. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono appropriate, proporzionate e limitate, per ambito e durata, allo stretto necessario.

Antitrust

10. Ciascuna Parte Contraente applica in maniera efficace le normative antitrust in conformità al paragrafo 2 e vieta ai vettori aerei:
- a) di concludere accordi, decisioni o di avviare pratiche concertate con qualsiasi altro vettore aereo, tali che possano influenzare i servizi di trasporto aereo aventi destinazione/origine in tale Parte Contraente e che abbiano lo scopo o l'effetto di prevenire, limitare o distorcere la concorrenza. Tale divieto può essere dichiarato inapplicabile laddove tali accordi, decisioni o pratiche contribuiscano a migliorare la produzione o distribuzione di servizi o a promuovere il progresso tecnico o economico, consentendo ai consumatori di godere equamente dei vantaggi risultanti e non può: (a) imporre ai vettori aerei interessati limitazioni che non siano indispensabili al raggiungimento di tali obiettivi; (b) concedere a tali vettori aerei la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei servizi in questione;
 - b) di abusare di posizione dominante in modo tale da influire sui servizi di trasporto aventi destinazione/origine nella Parte Contraente.

11. Ciascuna Parte Contraente garantisce l'esecuzione delle regole antitrust di cui al precedente paragrafo 10 esclusivamente in relazione alla propria autorità e propri tribunali competenti in materia di concorrenza.
12. Fatte salve le azioni adottate dalla autorità e/o tribunale competente in materia di concorrenza in merito alla esecuzione delle regole di cui al precedente paragrafo 10, ove una Parte Contraente rilevi che un vettore aereo subisca gli effetti di una presunta violazione del precedente paragrafo 10 e ciò possa essere provato, essa può presentare osservazioni in forma scritta all'altra Parte Contraente. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente, la Parte Contraente può inoltre contattare enti governativi responsabili nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi enti a livello centrale, regionale, provinciale o locale allo scopo di discutere le problematiche relative al presente Articolo. Inoltre una Parte Contraente può richiedere consultazioni sulla materia in oggetto all'altra Parte Contraente nell'ottica di risolvere la questione. Tali consultazioni hanno inizio entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le Parti Contraenti si scambieranno informazioni sufficienti a consentire una piena disamina delle preoccupazioni espresse da una delle Parti Contraenti.
13. Qualora le Parti Contraenti non raggiungano una soluzione della questione tramite consultazioni entro trenta (30) giorni dall'inizio delle consultazioni o le consultazioni non abbiano inizio entro un periodo di trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta in cui si esplicitino le presunte violazioni del paragrafo 10 e, sempre che le autorità o tribunali competenti in materia di concorrenza abbiano rilevato violazioni delle norme antitrust, la Parte Contraente che ha richiesto la consultazione ha il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo ai vettori dell'altra Parte Contraente tramite, rifiuto, negazione, revoca o sospensione dell'autorizzazione/licenza di esercizio o tramite imposizione delle condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio di tali diritti, o applicazione di dazi o adozione di altre misure. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono appropriate, proporzionate e limitate per ambito e durata allo stretto necessario.

ARTICOLO 13 – TARIFFE

1. Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascun vettore aereo designato sulla base di proprie considerazioni commerciali e di mercato. Le Parti Contraenti non richiedono alle proprie compagnie aeree di consultare altre compagnie aeree in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dai propri vettori aerei. Le Parti Contraenti non richiedono la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dai vettori aerei dell'altra Parte Contraente. Le Tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapprovate ai sensi dei seguenti paragrafi 4 o 5.
3. L'intervento delle Parti Contraenti è limitato alla:
 - (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante;

- (b) prevenzione da tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta.
4. Ciascuna Parte Contraente può unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da uno dei propri vettori aerei designati. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le autorità aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta per essere imposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente paragrafo 3 del presente articolo.
 5. Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta per essere imposta da un vettore aereo dell'altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente paragrafo 3 del presente Articolo, essa può richiedere una consultazione e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.

ARTICOLO 14 – CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE

1. Ciascuna Parte Contraente consente ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente i servizi aerei in valuta domestica e/o in valuta convertibile, ivi inclusi i servizi supplementari resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti di altri vettori, sia direttamente che per il tramite di agenti.
2. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente sono liberi di effettuare il trasferimento all'estero degli incassi al netto delle spese ottenuti dalla vendita di servizi di trasporto per passeggeri, merci e posta, compresi i relativi interessi bancari senza alcun ritardo o limite e nel rispetto delle regole procedurali dell'altra Parte Contraente.
3. Ciascuna Parte Contraente garantisce ai vettori designati dell'altra Parte Contraente l'esecuzione dei trasferimenti in valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta (30) giorni dalla data della richiesta. A tali trasferimenti viene applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. I trasferimenti vengono effettuati sulla base di un tasso di cambio ufficiale o, in assenza di un tasso di cambio ufficiale, al tasso di cambio prevalente sul mercato dei cambi per i pagamenti correnti.
4. I privilegi specificati ai paragrafi precedenti sono concessi esclusivamente a condizione di stretta reciprocità. Qualora una Parte Contraente imponga limitazioni o ritardi ai trasferimenti dei vettori designati dell'altra Parte Contraente, quest'ultima ha la facoltà di sospendere l'esercizio da parte dei vettori designati della prima Parte Contraente dei diritti specificati ai precedenti paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.
5. Laddove il sistema di pagamento tra le Parti sia disciplinato da uno specifico accordo, detto accordo prevale.

ARTICOLO 15 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA' E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ai vettori designati di ciascuna Parte Contraente vengono garantite pari ed eque opportunità di operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Nell'operare i servizi concordati, i vettori aerei di ciascuna Parte Contraente tengono in considerazione gli interessi dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente in modo tale da non interferire indebitamente sui servizi offerti da quest'ultima su tutte o parte delle stesse rotte.
3. I servizi concordati offerti dai vettori designati di ciascuna Parte Contraente sono strettamente correlati alle esigenze di trasporto dell'utenza sulle rotte specificate ed hanno l'obiettivo primario di offrire, ad un adeguato fattore di carico, la capacità idonea a soddisfare le richieste attuali e ragionevolmente attese di trasporto passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.
4. I vettori designati di una Parte Contraente sottopone all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente le tabelle di volo e le informazioni sul tipo di aeromobile che verrà utilizzato, ameno trenta (30) giorni prima ciascuna stagione *summer* o *winter*. La stessa procedura si applica a modifiche successive.

ARTICOLO 16 – RAPPRESENTANZA DEI VETTORI AEREI

1. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente, a condizione di reciprocità e ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, mantengono sul territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigenziale, commerciale e tecnico ed altro personale operativo e specialistico necessario per l'esercizio dei servizi autorizzati.
2. Il personale di rappresentanza specificato al paragrafo 1 del presente Articolo, a condizione di reciprocità, si conforma alle leggi e ai regolamenti disciplinanti l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente che concede, entro un ragionevole periodo di tempo, le autorizzazioni richieste per il rilascio al suddetto personale del permesso di lavoro, del visto e degli altri documenti.
3. Il vettore aereo designato ha facoltà di decidere se operare tramite proprio personale o acquistare servizi di un'altra organizzazione, società o impresa che operi nel territorio dell'altra Parte Contraente e che sia autorizzata a prestare tali servizi nel territorio di detta Parte Contraente.
4. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio dell'altra Parte Contraente è consentito subordinatamente al rilascio di una autorizzazione delle autorità competenti.

ARTICOLO 17 – ASSISTENZA A TERRA (*GROUND HANDLING*)

Fatte salve le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente, (auto-assistenza o "*self handling*") o, a sua scelta, la possibilità di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali leggi e regolamenti limitino o impediscano di esercitare il "*self-handling*" e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascun vettore designato avrà diritto ad un trattamento non discriminatorio per quanto attiene all'accesso a servizi di *self-handling* e *ground-handling* offerti da uno o più fornitori.

ARTICOLO 18 – SISTEMA DI PRENOTAZIONE COMPUTERIZZATO

1. I fornitori dei sistemi di prenotazione computerizzata (di seguito CRS) operanti nel territorio di una Parte Contraente hanno facoltà di portare, mantenere e rendere liberamente disponibili i propri CRS alle agenzie di viaggio o compagnie di viaggio la cui attività principale sia la distribuzione di prodotti correlati al viaggio nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che i CRS rispettino tutti i requisiti normativi dell'altra Parte Contraente.
2. Le Parti Contraenti annullano ogni requisito vigente che possa limitare il libero accesso dei CRS di una Parte Contraente al mercato dell'altra Parte Contraente o in altro modo ne limiti la concorrenza. Le Parti Contraenti si astengono dall'adottare tali requisiti in futuro.
3. Le Parti Contraenti, ciascuna nel proprio territorio, non impongono o consentono che siano imposti ai fornitori di CRS dell'altra Parte Contraente requisiti alla presentazione dei CRS diversi da quelli imposti ai propri fornitori di CRS o a qualsiasi altro CRS presente sul proprio mercato. Le Parti Contraenti non impediscono la conclusione di accordi tra fornitori di CRS, loro fornitori e loro sottoscrittori in relazione allo scambio di informazioni sui servizi di viaggio e che facilitano la presentazione di informazioni generali e incontrovertibili ai consumatori, o l'ottenimento di requisiti normativi su presentazioni neutre.
4. I proprietari e operatori dei CRS di una Parte Contraente che ottemperano agli eventuali requisiti normativi dell'altra Parte Contraente hanno le stesse opportunità di possedere CRS nel territorio dell'altra Parte Contraente dei proprietari ed operatori di qualunque altro CRS che operi sul mercato di tale Parte Contraente.

ARTICOLO 19 – ACCORDI DI COOPERAZIONE

Gli accordi di cooperazione sono disciplinati in linea con le disposizioni stabilite all'Annesso II del presente Accordo. Le modifiche possono essere concordate direttamente in forma scritta tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 20 – STATISTICHE

Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di quest'ultime, le informazioni e le statistiche - tali da poter essere normalmente preparate e presentate dai vettori aerei designati alle proprie autorità aeronautiche -relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori aerei designati della prima Parte Contraente, con destinazione e origine nel territorio dell'altra Parte Contraente. L'eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente sarà oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 21 – CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti effettuano consultazioni, di tanto in tanto, allo scopo di garantire l'esecuzione e il rispetto delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi Annessi.

2. Nel caso in cui una Parte Contraente consideri auspicabile modificare disposizioni del presente Accordo, in qualsiasi momento può proporre tali modificazioni per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tale modifica proposta possono avvenire sia verbalmente che in forma scritta e debbono, salvo diverso accordo, avere inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta scritta sia stata ricevuta da una delle Parti Contraenti.
3. Tutte le modificazioni al presente Accordo secondo quanto disposto al paragrafo 2 del presente Articolo entrano in vigore a mezzo di uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici.
4. In deroga alle disposizioni del presente Articolo, modifiche alla tabella delle rotte (Annesso I) e agli accordi di cooperazione (Annesso II) allegati al presente Accordo possono essere concordate in forma scritta tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato.
2. Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.

ARTICOLO 23 – CONFORMITA' ALLE CONVENZIONI MULTILATERALI

Qualora una convenzione o un accordo multilaterale generale in materia di trasporto aereo entri in vigore per entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo e gli Annessi sono ritenuti conformemente emendati.

ARTICOLO 24 - RECESSO

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento, di notificare per iscritto all'altra Parte Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovrà essere inviata simultaneamente all'ICAO. In tal caso il presente accordo cesserà di produrre effetti dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica resa dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica non sia revocata di comune accordo prima dello scadere di questo termine. Qualora l'altra Parte Contraente non attesti di aver ricevuto la notifica, questa si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica ad ICAO.

ARTICOLO 25 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, gli Annessi, ed ogni successivo emendamento sono registrati presso l'ICAO.

ARTICOLO 26 – ENTRATA IN VIGORE

Le Parti notificano reciprocamente, tramite canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure legali interne previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dalla data dell'ultima notifica.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kigali, il 20 agosto 2018, in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica del Ruanda
ANNESSE I

TABELLA DELLE ROTTE

Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Italia	Punti oltre
Punti in Italia	Tutti i punti	Kigali ed altri punti da scegliere liberamente	Tutti i punti

Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Ruanda:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti nella Repubblica Italiana	Punti oltre
Punti in Ruanda	Tutti i punti	Roma, Milano e due punti da scegliere liberamente	Tutti i punti

Note:

1. I vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli, omettere lo scalo nei punti sopraindicati, a condizione che i servizi abbiano origine o destinazione all'interno dei rispettivi territori.
2. I punti intermedi, i punti oltre o i punti nel territorio dell'altra Parte Contraente possono essere operati senza limiti direzionali o geografici.
3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà possono essere concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.
4. Non è consentito il cabotaggio.
5. Sono consentiti diritti di scalo

ACCORDI DI COOPERAZIONE

I

1. I vettori aerei designati in possesso delle idonee autorizzazioni ad esercitare i servizi concordati possono operare gli stessi sulle rotte specificate, senza alcun vincolo geografico o direzionale, via tutti i punti, utilizzando anche aeromobili in locazione registrati in paesi terzi.
2. Nell'esercizio o nell'offerta di servizi ai sensi del presente Accordo, i vettori aerei designati di una Parte Contraente possono concludere accordi di cooperazione di marketing come accordi di *blocked space* o di *code-sharing* con:
 - a) uno o più vettori aerei delle Parti Contraenti; e
 - b) uno o più vettori aerei di un paese terzo, e
 - c) un operatore di trasporto di superficie (terra o mare);

a condizione che (i) il vettore che opera i servizi (*operating carrier*) detenga gli idonei diritti di traffico e (ii) i vettori che vendono i servizi (*marketing carriers*) detengano gli idonei diritti di rotta nell'ambito delle pertinenti disposizioni bilaterali e (iii) gli accordi siano conformi ai requisiti in materia di sicurezza e concorrenza normalmente applicati a tali accordi.

3. Ciascun vettore aereo che abbia concluso accordi di *code sharing* ai sensi del presente paragrafo deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, rendere chiaro all'acquirente al momento della vendita quale vettore aereo opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale vettore aereo o vettori aerei l'acquirente stia stipulando una relazione contrattuale.
4. Ogni frequenza operata ai sensi di accordi di *code sharing* viene calcolata come frequenza del vettore che opera il servizio.
5. Nell'operare i servizi concordati, i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente hanno la facoltà di cambiare in uno o più punti sulle rotte specificate, utilizzando codici di volo uguali o diversi sui settori interessati.
6. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente hanno la facoltà di impiegare, in connessione con il trasporto aereo di passeggeri e merci, ogni trasporto intermodale avente origine o destinazione in un punto nel territorio dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi applicabili e dei regolamenti in vigore.

1.2.2. Testo approvato 2220 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2220

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 gennaio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2220
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Ruanda sui servizi aerei*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 113 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 122 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 113 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
113^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente **PETROCELLI** (M5S), in sostituzione del relatore Iwobi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, sottoscritto nell'agosto 2018. L'intesa, conclusa dopo una fase negoziale svolta nel dicembre 2017 nel corso del decimo evento di negoziazione sui servizi aerei dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) tenuto a Colombo, in Sri Lanka, è volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo, e mira a rafforzare i legami economici tra i due Paesi, apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.

Composto da un breve preambolo, da 26 articoli e due allegati, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1) e richiamato le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 2), stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo (articolo 3). Ulteriori articoli disciplinano la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente (articolo 4), l'applicabilità di leggi e regolamenti di una Parte relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte

contraente (articolo 6), il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente (articolo 7), gli *standard* di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili (articolo 8) e la protezione dell'aviazione (articolo 9). L'Accordo stabilisce altresì le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate (articolo 10), regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo (articolo 11) ed enuncia, in materia di concorrenza leale, i principi generali che le autorità aeronautiche delle Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare (articolo 12). Ulteriori disposizioni riguardano gli aspetti tariffarie (articolo 13), i principi e le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. (articolo 15), la rappresentanza dei vettori aerei (articolo 16), l'assistenza a terra (articolo 17) e il sistema di prenotazione computerizzato (articolo 18). Da ultimo, l'Accordo definisce le procedure di consultazione fra le Parti e per la modifica dell'intesa (articolo 21), le modalità per la risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 22) e il diritto di recesso (articolo 24).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo articolo dispone inoltre che le amministrazioni e i soggetti interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclude ricordando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e le Filippine, sottoscritto dalle Parti nell'ottobre 2017.

L'intesa è finalizzata a regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi, a rafforzare i legami economici bilaterali, apportando vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti italiani e filippini, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e delle Filippine. L'Accordo, nel rispetto della vigente normativa europea in materia, delinea, inoltre, il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi.

Composto da un preambolo, da 25 articoli e da due allegati, il testo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), precisato che nessuna disposizione è volta a favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza (articolo 2) e richiamato le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 3), stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'intesa (articolo 4).

Ulteriori articoli definiscono i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare (articolo 5) e disciplinano l'applicabilità di leggi e regolamenti di una Parte relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle

compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente (articolo 6), nonché le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate (articolo 7).

L'Accordo stabilisce altresì le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree (articolo 8), richiama alcune Convenzioni internazionali in materia di tutela della navigazione aerea, riaffermando gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (articolo 9), stabilisce il riconoscimento dei certificati e dei brevetti degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente (articolo 10) e autorizza ciascuna Parte a richiedere consultazioni sulla sicurezza aerea in merito agli *standard* adottati dall'altra Parte (articolo 11). Ulteriori disposizioni regolamentano gli aspetti doganali (articolo 12), gli oneri d'uso (articolo 13), le opportunità commerciali (articolo 14), le condizioni operative degli accordi di cooperazione (articolo 15), l'assistenza a terra (articolo 16), le modalità per definire le tariffe da parte dei vettori designati (articolo 18), e lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato dai vettori aerei sui servizi concordati (articolo 19).

Da ultimo, l'Accordo definisce le procedure di consultazione fra le Parti e di modifica dell'intesa (articolo 20), le modalità per la risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 22) e il diritto di recesso (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo articolo dispone inoltre che le amministrazioni e i soggetti interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclude ricordando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e le Seychelles, sottoscritto dalle Parti nell'aprile 2016.

L'Accordo, che si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un *Memorandum* d'intesa di contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel 2015, mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie.

Composta da un breve preambolo, da 25 articoli e da 3 annessi (relativi rispettivamente alle tabella delle rotte, agli accordi di cooperazione e al trasporto intermodale), l'intesa bilaterale, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), posto la disciplina della concorrenza (articolo 2) e richiamato le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 3), stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo (articolo 4).

Ulteriori articoli definiscono i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti

applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare (articolo 5), stabiliscono l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente (articolo 6) e disciplinano le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate (articolo 7).

L'Accordo stabilisce altresì le condizioni per il ritiro, la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree (articolo 8), per la protezione e la sicurezza dell'aviazione (articoli 9 e 11) e per il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità e delle licenze (articolo 10) e regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo (articolo 12). Ulteriori disposizioni riguardano gli oneri d'uso (articolo 13), le opportunità commerciali delle Parti (articolo 14), l'assistenza a terra (articolo 16), le modalità per definire le tariffe da parte delle imprese designate dalle Parti (articolo 18) e le statistiche (articolo 19).

Da ultimo, l'Accordo definisce le procedure di consultazione fra le Parti per la modifica dell'intesa (articoli 20 e 21), le modalità per la risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 22) e il diritto di recesso (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude ricordando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1142-B\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Tatjana Rojc a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

[\(1143-B\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Stefania Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI*

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del Documento CCLXI, n. 1, è stato audito in videoconferenza, nella giornata di giovedì 20 maggio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, il Direttore di ACS Italia Onlus, Alessandro Monteduro, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 122 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
122ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[GARAVINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019
(Esame e rinvio)

La presidente [GARAVINI](#) (IV-PSI), in sostituzione del relatore, senatore Stefania Craxi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Ghana nel novembre 2019.

Ricorda innanzitutto che il Ghana, Paese di oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, stretta fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. Ex colonia britannica, il Paese, primo tra le nazioni dell'Africa sub-sahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del *Commonwealth* delle Nazioni e avviandosi a diventare una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. Membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), il Ghana risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di *peace-keeping* delle Nazioni Unite. Con l'Italia, che è il suo ventesimofornitore commerciale, il Paese africano vanta ottime relazioni bilaterali ma un interscambio commerciale piuttosto altalenante.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre

positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
Composta da un preambolo e da 16 articoli, l'intesa, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare allo sviluppo e all'aggiornamento della politica della difesa, alla partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, alla lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima, allo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite (articolo 2). Fra gli ambiti di cooperazione, vengono annoverati anche i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie e del mantenimento della pace, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2), mentre fra le aree di cooperazione vengono espressamente richiamati - fra l'altro - lo scambio di personale militare, la partecipazione ad attività sportive e ad esercitazioni, lo scambio di visite fra Autorità militari e le visite di reciproche delegazioni (articolo 4). I Ministeri della Difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 3), mentre i successivi articoli dell'Accordo disciplinano l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5), la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (articolo 6), gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8). Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell'afflusso, della permanenza, dei movimenti e del deflusso del personale dello Stato inviante (articolo 11), i requisiti sanitari per l'attuazione dell'intesa (articolo 12), la possibilità di cessazione anticipata di un programma di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (articolo 14). L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 4.872 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La [PRESIDENTE](#) apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

La [PRESIDENTE](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2341) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La **PRESIDENTE**, nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2426) *Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore **AIMI** (*FIBP-UDC*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite 6ª e 11ª.

Il decreto legge in esame, composto di 18 articoli, è finalizzato ad introdurre misure urgenti in materia economica e fiscale (articoli 1-7) - fra cui l'estensione del termine delle cartelle di pagamento (articolo 2), l'estensione della rateizzazione per i piani di dilazione (articolo 3) e alcune misure in materia di riscossione locale (articolo 5, comma 6) -, a tutela del lavoro (articoli 8-13), incluse norme per la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12), e infine misure per esigenze indifferibili (articoli 14-17), come quelle relative al risarcimento di eventi alluvionali avvenuti in anni recenti (articolo 17, comma 2).

Per quanto concerne la competenza della Commissione, aspetti di interesse si rinvencono in relazione all'articolo 14, commi 1-4, che reca disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Più in dettaglio, l'articolo 14, comma 1, prevede l'erogazione, dal 2021 in poi, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.. Il contributo addizionale - ad integrazione del contributo già previsto dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra l'Italia e San Marino del 2008, ratificato dal nostro Paese con la legge n. 164 del 2015 - è pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. Questo contributo addizionale serve a compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del canale 51 (CH51), ed al non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino nell'ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5G. L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in essere deriva dall'intervenuta

necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia: in tale contesto il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere improrogabilmente spento da quest'ultima entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste. L'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia di detti canali, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che tratta le questioni relative alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

L'articolo 14, comma 2 del provvedimento in esame, autorizza una spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022 per gli adempimenti della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa (dal 17 novembre 2021 al maggio 2022), in attuazione degli obblighi internazionali contratti con l'adesione italiana allo Statuto della predetta organizzazione, ratificato dal nostro Paese ai sensi della legge n. 433 del 1949. In particolare la disposizione permette di sostenere le spese di ospitalità delle delegazioni, di comunicazione e di organizzazione di eventi legate al semestre di Presidenza. L'articolo 14, comma 3, stabilisce le coperture finanziarie per gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022, e 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, disponendo che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, l'articolo 14, comma 4, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), in liquidazione coatta amministrativa. Con la disposizione si avvia a definitiva conclusione il procedimento di liquidazione coatta dell'IsIAO, che ha avuto inizio nel novembre 2011 a seguito dell'adozione del decreto interministeriale che ha preso atto dello stato d'insolvenza dell'ente, con uno stato passivo accertato superiore a 5 milioni, a fronte di un attivo modesto, attualmente pari a 287.904 euro. Si ricorda che per effetto del DPCM 25 maggio 2021, il personale a tempo indeterminato dell'Istituto è transitato nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche: 18 dipendenti sono transitati nei ruoli del MAECI, 1 in quelli del Ministero della difesa e 1 in quelli dell'INPS. Nessuno di essi, compresi tre dipendenti cessati per raggiunti limiti di età e un'altra dimessasi spontaneamente, ha percepito finora alcun trattamento di fine rapporto. La norma in esame permette di soddisfare i creditori privilegiati (in particolare quelli che vantano crediti di lavoro) e di chiudere definitivamente la lunga procedura di liquidazione nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, autorizzando la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il relatore segnala, infine, a mero titolo ricognitivo, anche l'articolo 14, comma 5, che inserisce nel Codice dell'ordinamento militare un'integrazione ulteriore alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle Forze Armate in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari. Si ricorda come la disciplina in materia di cappellani militari sia stata recentemente oggetto di una novella da parte della legge n. 70 del 2021 recante la ratifica dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate del 2018, provvedimento esaminato ed approvato dalla Commissione nell'estate dello scorso anno.

Successivamente, il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), relatore, dà lettura di un relativo schema di parere

che riprende i punti essenziali dell'esposizione testé svolta.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 2426.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che, nell'ambito dell'Affare assegnato sulla partecipazione italiana all'intervento internazionale in Afghanistan, il Direttore di Limes, Lucio Caracciolo, il Presidente di Emergency, Rossella Miccio, il professor Breccia, docente presso l'Università di Pavia, l'Ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo dell'Ispi e il giornalista Alberto Negri, hanno depositato i testi dei loro interventi, svolti in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni Affari esteri e Difesa, che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che, sempre relativamente alla stessa tematica, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni esteri e difesa del Senato e della Camera dei deputati, il generale Luciano Portolano, Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), l'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, rappresentante civile della NATO in Afghanistan, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatore Ettore Sequi e il Generale Claudio Graziano, Presidente del Comitato militare dell'Unione europea, hanno depositato i testi dei rispettivi interventi, che saranno anch'essi pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate, in particolare, le disposizioni urgenti adottate in adempimento di obblighi internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto, in dettaglio, della previsione relativa ad un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., nelle more della ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione bilaterale in materia radio-televisiva;

espresso apprezzamento per l'autorizzazione di spesa relativa agli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa per gli anni 2021-2022;

preso infine atto delle disposizioni volte a trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, in liquidazione coatta amministrativa

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2220
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Ruanda sui servizi aerei*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 141 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 463 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 47 \(ant.\)](#)

16 giugno 2021

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 241 \(pom.\)](#)

9 giugno 2021

[N. 242 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
141ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 4.104 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2341\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(693\)](#) *Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati*

[\(1158\)](#) *RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani*

[\(1636\)](#) *NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane*

[\(2306\)](#) *Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi*

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, si rileva l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo di finanziamento del programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale;

- all'articolo 9, la previsione dell'assegnazione della «Carta cultura per i lavoratori» ai soli prestatori di lavoro subordinato potrebbe presentare criticità dal punto di vista della parità di trattamento tra lavoratori.

Dopo aver illustrato altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.0.1, parere non ostativo segnalando l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione delle figure professionali oggetto dell'emendamento.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità di integrare il titolo del provvedimento con il riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4.

Dopo aver illustrato altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento al disegno di legge n. 1217,
 - all'articolo 2, comma 4, si rileva la necessità di individuare puntualmente le disposizioni da abrogare;
 - in via generale, si invita la Commissione a tenere conto del fatto che la materia delle professioni è oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- con riferimento al disegno di legge n. 1666, nel caso in cui la Commissione intendesse prevederne la confluenza nel testo del disegno di legge n. 1217, occorrerebbe adattare le relative disposizioni all'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni prevista da quest'ultimo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
463ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e 21 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 21 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene previsto che le Parti possano concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al riguardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse per il cambio di sede.

All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, si prevede poi che la manutenzione ordinaria sarà a carico dell'ICGEB, previo invio delle ricevute e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso.

Relativamente all'articolo 3 dell'Accordo, richiede ulteriori elementi volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986, che ratificava l'atto costitutivo dell'ICGEB e che viene quantificato in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 17 dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che - con accordi complementari - i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [MANCA](#) (PD) formula una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), poiché non vi sono richieste di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata. Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di ribadire per l'Assemblea un parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manifestate dalla relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
 - in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
 - in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali."

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per determinare l'entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emendamenti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all'emendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo dell'Atto Senato 2409 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Preso atto che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica positivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chiarimenti:

- circa il capoverso "Art. 8-*quinquies*", in merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpellato *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a carico dell'amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti dal trasferimento di personale;
- al capoverso "Art. 8-*septies*", relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi di risposta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell'anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti all'esercizio 2021, come evidenziato nell'articolo 5 sulla copertura finanziaria;
- in relazione all'utilizzo ai fini di cui all'articolo 1 delle risorse di cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di copertura dall'articolo 5, comma 1, lett. d) e classificate in conto capitale, viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
- in relazione al comma 2 dell'articolo 1, sui criteri di stima riportati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla Cassa per i

servizi energetici e ambientali affinché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

- in relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, viene confermato che l'ARERA è in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni - ad esempio, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 - l'ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene confermato che dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;
- in relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste, e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 5, si segnala che alcune delle coperture adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura limitata, determinare - con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b) e d) - l'utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente."

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l'emendamento 2.14. Comportano maggiori oneri altresì le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari

della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.2, che prevede una copertura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.6, recante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la

valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropolitani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Il comma 2 dell'articolo 1 - abrogando il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali soggetti in ragione della carica rivestita.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in materia di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione hanno una età inferiore ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione della forma pensionistica di riferimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Al riguardo, rappresenta che l'onere dovrebbe essere formulato come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro, il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il disegno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria, mentre l'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non consente l'utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria. Segnala altresì che il provvedimento in esame comporta oneri a carattere permanente - 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 - mentre il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l'utilizzo del Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la

relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ([n. 302](#))
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), non risultando elementi di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo sull'atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca come, anche quest'anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.
In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Peraltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:
- per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019- 2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

- per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento "a fabbisogno" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei "capitoli a fabbisogno" risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammmodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella medesima relazione, si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel chiarire che le *tranche* successive recano un onere previsionale di ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma manterrebbe la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal Governo elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata della suddetta previsione.

Altresì, occorre acquisire dal Governo la conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame

parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex ante allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto

al parere parlamentare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima *tranche* del progetto, oggetto del presente provvedimento, l'onere è stimato in circa 501 milioni di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive *tranche* di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano ([n. 308](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2ª fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima *tranche* della fase 2).

Tale importo è altresì confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00

milioni di euro e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si precisa, altresì, che la prima fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1ª fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".

Ricorda che il richiamato comma 140 dell'articolo 1 legge di bilancio per il 2017, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo per esercizio finanziario. "Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 milioni di euro", precisa la suddetta scheda, "avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranche* successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, deve valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima *tranche* (ovvero per 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli). Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) ([n. 309](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità del programma è superare l'obsolescenza dei sensori *radar* attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli

aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni di euro. La prima *tranche*, per 502,14 milioni di euro, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa 367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro. La seconda *tranche*, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale programma dei pagamenti relativo alla prima *tranche*, dal 2021 al 2033, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di euro). La seconda *tranche* dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre anch'esso all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali ([n. 311](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l'Arma dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di euro. Viene precisato che, in fase di

effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato di previsione il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ([n. 312](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, considerata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi. L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l'Italia, i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e

Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di euro al valore economico 2021, di cui la prima *tranche* - finanziata con lo schema di decreto in esame - ammonta a 2.378,37 milioni.

Queste risorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo *ex* articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive *tranche*, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, e l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al riguardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanziamenti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame, nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiarimento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione alle indicazioni fornite dal Governo, sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai "viaggi della memoria", del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione, nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore **MININNO** (Misto), che sottolinea come si tratti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo necessario per completare l'istruttoria sui profili di criticità segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) sollecita la prosecuzione dell'esame sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commissione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena possibile l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 47 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2220) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(2221) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(2222) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1º aprile 2016* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 241 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [STEFANO](#) comunica che il senatore Candiani ha presentato la riformulazione 36.0.2 (testo 3), pubblicata in allegato. Comunica inoltre che l'esame degli emendamenti avrà inizio la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in esame, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, sottoscritto a Kigali il 20 agosto 2018.

L'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando così ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, degli spedizionieri, dell'industria del turismo e, in generale, dell'economia dei due Stati.

L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due Parti. Come da prassi internazionale, esso è integrato da ulteriori intese semplificate

(memorandum d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi. Il provvedimento, composto da 26 articoli, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due Parti. Il testo, in particolare, dopo aver definito la terminologia e i concetti utilizzati al suo interno (articolo 1) e i criteri di applicabilità della Convenzione di Chicago del 1944 (articolo 2), tratta gli argomenti riguardanti disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di diritti, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio (articoli 3-5). Il testo stabilisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea (articoli 8-9). Vengono stabilite le modalità per garantire l'offerta di servizi concordati, prevedendo che le Parti operino secondo principi di equa competitività (articoli 10-17). Inoltre, il testo fornisce disposizioni in materia di interpretazione, revisione, denuncia, contenzioso e recesso (articoli 21-24). Infine, il testo dell'Accordo è accompagnato da due allegati i quali forniscono la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori (allegato I) e ulteriori accordi di cooperazione (allegato II).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, quindi, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2169](#)

Art. 36

36.0.2 (testo 3)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinqües*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*."

4. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 15, ne dà comunicazione al Ministro competente e provvede, entro trenta giorni, a nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il ministro competente.

5. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 30.0.1 (testo 2) e 36.0.2 (testo 4), pubblicate in allegato, e che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 5a (10 giugno) e 1a (15 giugno) su ulteriori emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, sottoscritto a Kigali, il 20 agosto 2018.

Ricorda che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando i legami economici tra i due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell'industria del turismo e, in generale, dell'economia dei due Stati.

L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole *standard* previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

Il Relatore ritiene, quindi, che il testo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di interventi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

[\(2271\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 52, del 22 aprile 2021, recante misure, da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021, dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività economiche e sociali soggette a limitazioni o a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19.

Evidenzia che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e del decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.

Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della Camera, si compone di 44 articoli e di due allegati.

In particolare, l'articolo 1 dispone circa la rimodulazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica e l'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti.

Gli articoli *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, dettano disposizioni riguardanti la nuova disciplina relativa all'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, compreso un protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti ricoverati per COVID-19.

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, fino al 31 agosto, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, fino al 31 luglio, nelle università e nelle istituzioni AFAM.

L'articolo *3-bis* dispone in tema di svolgimento in presenza di corsi di formazione pubblici e privati.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per lo svolgimento dei servizi di ristorazione, mentre l'articolo *4-bis* reca norme in tema di attività commerciali nei centri commerciali.

Gli articoli 5, *5-bis*, 6, *6-bis*, 7, 8, *8-bis* e *8-ter* dettano disposizioni riguardanti lo svolgimento di spettacoli, attività culturali, attività sportiva, comprensori sciistici, convegni, cerimonie civili o religiose, sale gioco.

L'articolo 9 disciplina la certificazione verde COVID-19, cosiddetta *green pass*, la cui applicazione, come previsto dal comma 9, vale fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia, che istituiscono il *digital green certificate*, denominato "certificato COVID-19 dell'UE" in base all'accordo raggiunto in sede europea il 20 maggio scorso

sulle due proposte COM(2021) 130 e 140.

L'articolo 10 reca puntuali modifiche ai decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, in materia di contenimento del COVID-19.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre gli articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies*, coordinano e prorogano disposizioni connesse con il contenimento dell'emergenza relativamente a diversi ambiti.

L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti dall'emergenza COVID-19, prevedendo che per tali anticipazioni si seguono le stesse modalità di calcolo applicate per gli indennizzi. L'anticipazione è prevista dall'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro, nelle more del perfezionamento dell'*iter* autorizzatorio presso la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, della disposizione che ha previsto la concessione di un indennizzo, contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria, mentre il nuovo articolo 13-*bis* prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Infine, l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta pertanto un conferente schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di interventi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM\(2021\) 89 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta di decisione in titolo, che mira alla realizzazione di un partenariato europeo sulla metrologia, da avviarsi con la partecipazione dell'UE e della gran parte degli Stati membri, al fine di sviluppare soluzioni metrologiche destinate alle tecnologie emergenti e coerenti con lo sviluppo di nuovi prodotti.

Si tratta di un "partenariato istituzionalizzato", da istituire in base al regolamento (UE) 2021/695 sul programma Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione 2021-2027, che, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *c*), prevede tale tipologia di partenariato basato su un atto legislativo europeo (ai sensi degli articoli 185 e 188 del TFUE) e lo distingue dagli altri partenariati basati su protocolli d'intesa o meri impegni dei *partner*.

La metrologia è la scienza che ha per oggetto lo studio delle questioni inerenti la misurazione delle grandezze fisiche ed è un fattore chiave dell'attività economica e sociale. Tale settore è stato, pertanto, riconosciuto dai legislatori europei come prioritario nell'ambito del programma Orizzonte Europa, che mira a conseguire un maggior impatto sulla ricerca e sull'innovazione mobilitando fondi pubblici e privati supplementari grazie al coinvestimento attraverso i partenariati europei.

Il partenariato sulla metrologia si basa sugli investimenti tratti dal programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) e dal programma metrologico europeo di innovazione e ricerca (EMPIR).

L'iniziativa in esame, tuttavia, prevede l'istituzione di un nuovo partenariato per far fronte alle nuove

sfide e non rappresenta la semplice continuazione dei programmi precedenti, i quali attualmente non risultano avere un impatto significativo a livello dell'UE a causa della frammentazione delle attività e della duplicazione degli sforzi tra gli Stati membri. Il miglioramento delle capacità metrologiche può accelerare il progresso scientifico e gli sviluppi industriali in modo da contribuire ad affrontare le sfide riguardanti settori come salute, ambiente, protezione sociale e patrimonio culturale.

Dal momento che nell'ultimo decennio i concorrenti globali dell'UE quali Stati Uniti, Cina e India hanno aumentato gli investimenti nel campo della metrologia rispettivamente del 60 per cento, 50 per cento e 52 per cento, risulta necessario affrontare la questione della mancata integrazione della metrologia nel sistema di innovazione a livello europeo, anche al fine di mantenere il primato concorrenziale dell'Europa nelle tecnologie emergenti e nello sviluppo di nuovi prodotti e garantire un approccio lungimirante in materia di norme tecniche e regolamentazioni affidabili che anticipino le sfide sociali. L'obiettivo è quello di garantire, entro il 2030, un livello di soluzioni metrologiche in Europa pari almeno a quello dei Paesi che registrano i migliori risultati a livello mondiale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Relatore osserva che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 185 del TFUE, il quale prevede la partecipazione dell'Unione europea a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture istituite per l'esecuzione di detti programmi.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che gli obiettivi dell'iniziativa non possono essere conseguiti adeguatamente dai singoli Stati membri, poiché la portata e la complessità della metrologia richiedono investimenti che vanno al di là dei bilanci di base per la ricerca degli istituti nazionali di metrologia. L'eccellenza necessaria per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche d'avanguardia è diffusa in tutti i Paesi e pertanto non può essere raggiunta agendo solo a livello nazionale. In assenza di un approccio coerente a livello europeo con la massa critica necessaria, esiste inoltre il rischio di duplicazione degli sforzi, con conseguenti costi più elevati e minori impatti di efficacia.

La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto viene attribuita ai singoli Stati membri la responsabilità di elaborare il programma comune e gli aspetti operativi attraverso l'Associazione europea degli istituti nazionali di metrologia (EURAMET). L'Unione offrirà incentivi per migliorare il coordinamento, creerà sinergie con le politiche UE e con le priorità di Orizzonte 2020, monitorerà l'attuazione del programma e assicurerà la tutela degli interessi finanziari europei. Inoltre, l'UE apporterà un contributo finanziario al programma metrologico massimo di 300 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti di Orizzonte Europa. Agli Stati partecipanti è richiesto di apportare contributi, finanziari o in natura, complessivamente pari a 363 milioni di euro per i sette anni 2021-2027 (con pagamenti fino al 2031).

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, e ne auspica l'approvazione entro il 2021. In particolare, per l'Italia la partecipazione ai programmi europei di metrologia storicamente ha visto un rientro molto elevato (intorno al 200 per cento), con finanziamenti che hanno coinvolto, per una quota significativa, enti di ricerca, Università e piccole e medie imprese. Inoltre, nell'ultimo anno e mezzo di emergenza pandemica, in Italia lo studio della metrologia si è concretizzato in progetti sulla diagnostica (persone), *detection* (ambienti), collaudi e certificazioni di dispositivi, cure con ultrasuoni, respiratori, analisi della popolazione. Il testo della proposta è frutto di un lavoro preparatorio tra le delegazioni dei diversi Paesi, su cui vi è un sostanziale accordo. Permangono ancora discordanze sulla copertura di taluni costi amministrativi, che la Commissione europea vorrebbe fossero sostenuti dagli Stati membri, mentre l'Italia e altri Stati membri ne auspicano la copertura ad opera della Commissione.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2021/468 sugli idrossiantraceni, il [PRESIDENTE](#) comunica che il 10 giugno è pervenuta una nota della Direzione generale Igiene, sicurezza alimenti e nutrizione, del Ministero della salute, con cui si preannuncia la volontà di dare le opportune indicazioni di merito all'ufficio legislativo dello stesso Ministero, affinché si intervenga, con le modalità previste dalla vigente normativa, sollevando e sostenendo - se del caso - le criticità sul regolamento, in base alle considerazioni già emerse finora.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2220

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, sottoscritto a Kigali, il 20 agosto 2018;
considerato che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando i legami economici tra i due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell'industria del turismo e, in generale, dell'economia dei due Stati;
considerato che l'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole *standard* previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi;
valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante misure urgenti dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
considerato che nel testo originario del provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e del decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti;
considerato che il decreto-legge, in seguito alle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati, si compone di 44 articoli e due allegati;

considerato, in particolare, che l'articolo 9 disciplina la certificazione verde COVID-19, cosiddetta *green pass*, la cui applicazione, come previsto dal comma 9, vale fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia, che istituiscono il *digital green certificate*, denominato "certificato Covid-19 dell'UE" in base all'accordo raggiunto in sede europea il 20 maggio scorso sulle due proposte COM(2021) 130 e 140;

considerato inoltre che l'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti dall'emergenza COVID-19, prevedendo che per tali anticipazioni si seguono le stesse modalità di calcolo applicate per l'indennizzo. L'anticipazione è prevista dall'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro, nelle more del perfezionamento dell'*iter* autorizzatorio presso la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, della disposizione che ha previsto la concessione di un indennizzo, contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020;

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2169](#)

Art. 30

30.0.1 (testo 2)

[Garavini](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#), [Pittella](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 nella città di Venezia, è istituito sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi *partner* rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il

programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al *decision-making* ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione ai cambiamenti climatici.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di garantirne l'operatività, l'Osservatorio può avvalersi di erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito d'impresa e soggetti pubblici.»

Art. 36

36.0.2 (testo 4)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di

controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*."

4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2220
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Ruanda sui servizi aerei*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 393](#)

11 gennaio 2022

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 190, contrari 0, astenuti 6, votanti 196, presenti 197.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 393 dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

393a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 395 del 13 gennaio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di David Sassoli

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero al presidente David Sassoli. La sua improvvisa scomparsa è stata motivo di profondo dolore e rappresenta una grave ferita per l'Italia, per l'Europa e per tutti coloro che hanno potuto conoscere e apprezzare il suo inconfondibile tratto umano.

Giornalista, politico e uomo delle istituzioni competente e appassionato, David Sassoli è stato una delle più autorevoli figure della stampa italiana, un sensibile interprete e un intelligente narratore di

molte pagine importanti della nostra storia recente.

Instancabile è stato il suo impegno al servizio della libertà di stampa e del diritto di cronaca, valori irrinunciabili per un'informazione libera da pregiudizi, preconcetti o vincoli ideologici. La passione per il giornalismo di qualità lo aveva portato a ricoprire molti prestigiosi incarichi nelle redazioni dei principali giornali e telegiornali nazionali.

Candidato per la prima volta al Parlamento europeo nel 2009, fu tra i più votati in Italia. Tale successo elettorale, ripetuto nel 2014 e nel 2019, David Sassoli lo ha sempre tradotto nella dedizione al bene comune e alla costruzione di un'Europa attenta e sensibile alle istanze dei cittadini. Fermezza e propensione al dialogo erano i suoi tratti distintivi. Con queste risorse ha vissuto il Parlamento europeo come un luogo di autentica mediazione tra interessi e posizioni spesso divergenti e contrapposti, di costruzione di prospettive di democrazia e libertà, accompagnando il cammino dell'integrazione in momenti anche drammatici della storia del nostro Continente. Lo dimostrano la passione e la determinazione con cui nel corso della sua Presidenza, trascorsa nella fase difficilissima dell'emergenza pandemica, ha saputo difendere e promuovere la centralità della rappresentanza parlamentare nel processo decisionale europeo come strumento per superare la politica dei veti incrociati e rafforzare le prospettive dello Stato di diritto.

Con questa stessa determinazione è stato tra i fautori della conferenza sul futuro dell'Unione nella convinzione che, come sottolineato nel discorso inaugurale, nel momento in cui ci accingiamo a ricostruire le nostre economie e le nostre società su nuove basi è ancora più cruciale e urgente ascoltare i nostri concittadini, sentire i loro bisogni, le loro aspettative in termini assistenza, lavoro, dignità, sicurezza e prosperità e la loro visione di questo futuro comune europeo.

Il volto umano dell'Europa è sempre stato al centro della sua azione politica e istituzionale. Considerava i diritti una priorità assoluta da tutelare contro qualsiasi deriva autoritaria difendendo il ruolo dell'Unione europea come sentinella dei valori di libertà e dignità. Promuoveva la visione di un'Europa della solidarietà e della coesione, una prospettiva che proprio nel corso della sua Presidenza, grazie all'approvazione di decisioni strategiche per la ripresa economica europea, è diventata finalmente una realtà. Credeva fortemente nelle prospettive della cooperazione parlamentare specialmente nell'area del Mediterraneo, consapevole che solo attraverso il dialogo e la collaborazione potremo affrontare insieme sfide globali come il cambiamento climatico.

Nessuno di noi potrà dimenticare il suo sorriso, la sua autentica italianità e insieme la sua convinta adesione ai più nobili valori europei. Ci ha affidato anche nella lotta contro la malattia la testimonianza di cosa significhi non arrendersi mai, combattendo fino alla fine per portare a termine la propria missione.

Nel rinnovare il mio personale cordoglio e la vicinanza di tutto il Senato al dolore dei familiari, dei colleghi e degli amici del presidente David Sassoli, invito questa Assemblea a onorarne il ricordo osservando un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Vivi e prolungati applausi*).

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, è difficile per noi oggi. Oggi piangiamo la scomparsa di un membro della nostra comunità e lo piangiamo attraverso un'ondata di cordoglio inarrestabile, a tratti anche sorprendente, che chiarisce molto bene chi è stato David Sassoli ogni giorno della sua vita politica, istituzionale e professionale. David era un uomo garbato, appassionato, perbene, limpido, competente e onesto. Era un uomo che costruiva ponti e si opponeva ai muri, in nome dei valori fondanti dell'Unione europea: la solidarietà, la dignità, la libertà. Mai una parola fuori posto, mai toni eccessivi, sempre la capacità di costruire relazioni umane, attraverso cui tessere il progetto di un'Europa più forte, inclusiva, attenta ai bisogni, alle preoccupazioni e alle fragilità dei suoi cittadini, a partire dai più giovani. Una vita politica spesa per il sogno europeo, per i diritti delle persone e per la difesa delle istituzioni democratiche.

La politica attiva, fatta di gesti concreti, per mettersi al servizio delle persone, con uno spiccato senso civile e di umanità, che andava ben oltre il suo ruolo istituzionale. La chiarezza delle parole era lo

strumento per consentire a tutti di comprendere: lo ha fatto da giornalista e lo ha fatto da politico. Ha usato parole ferme per difendere e favorire il progetto di integrazione europea e le sue istituzioni democratiche, per promuovere i valori di dignità e solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo, per chiedere sempre più democrazia, per denunciare il superamento dei confini tra umanità e disumanità, con la costruzione di quei muri che non poteva permettere, per impedire la salvezza ad esseri umani fragili che chiedono riparo, per denunciare il rigorismo che impedisce di combattere le disuguaglianze, perché il sommo dovere delle Istituzioni, la loro ragion d'essere, è proteggere i più deboli, senza aggiungere dolore al dolore, per promuovere la conoscenza come mezzo di emancipazione sociale ed economica, perché la speranza siamo noi, quando non alziamo muri e non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno e combattiamo le ingiustizie.

È un segno che l'ultimo grande atto politico della sua Europa sia stato il Next generation EU, il primo passo della ricostruzione europea nella direzione di una maggiore integrazione, solidarietà e sostenibilità sociale. Con la scomparsa di David perdiamo un amico, ma la marea di amore, rispetto, sincero cordoglio e stima di queste ore scalda il cuore, perché offre un segno molto preciso della sua umanità e della grandezza di ciò che ha seminato. David è un patrimonio del nostro partito, ma oggi scopriamo che è un patrimonio comune: una marea di affetto che non sorprende chi lo conosceva o aveva lavorato con lui.

La nostra comunità, il nostro Paese, l'Europa ne sentiranno la mancanza perché lascia un vuoto enorme. Ne sentiremo molto la mancanza noi, e fa male sapere che abbia dovuto affrontare un periodo così doloroso. A David però continuavano a brillare gli occhi e dentro quel luccichio c'erano la passione per la politica e la sincera empatia nei confronti degli altri.

David era tutto questo e molto altro; un grande italiano, europeo, democratico, antifascista. Quando si è insediato come Presidente del Parlamento europeo aveva detto: «sono figlio di un uomo che a venti anni ha combattuto contro altri europei e di una mamma che, anche lei ventenne, ha lasciato la propria casa e ha trovato rifugio presso altre famiglie. Io so che questa è la storia anche di tante vostre famiglie e so che se mettessimo in comune le nostre storie e ce le raccontassimo davanti ad un bicchiere di birra o di vino, non diremmo mai che siamo figli o nipoti di un incidente della storia».

La nostra vicinanza alla sua famiglia, alla moglie Alessandra e ai figli, Livia e Giulio, ai suoi amici, ai collaboratori, ai colleghi europarlamentari.

David, ci mancherai. (*Applausi*).

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, Presidente del Consiglio, esponenti del Governo, onorevoli colleghi, abbiamo perso un amico, un politico dal cuore grande, attento ai bisogni della gente e dotato di una spiccata simpatia umana.

David Sassoli ha impostato la sua vita al rispetto della verità e al senso delle Istituzioni, prima come giornalista, poi come politico. Da sempre difensore dei diritti e attento ai bisogni dei più deboli. Lo era stato sin dall'inizio della sua carriera giornalistica, quando si era dedicato all'impegno sindacale e alla difesa dei colleghi con minori tutele, indipendentemente dai prestigiosi incarichi via via ricoperti. Anche di recente, nella sua qualità di Presidente del Parlamento europeo, non aveva esitato ad intervenire con coraggio, senza timore di ritorsioni, per denunciare i casi di palesi violazioni dei diritti civili in Russia, ad esempio; attività per la quale era stato inserito nella lista nera delle persone sgradite al regime.

Convintamente europeista, Sassoli è stato un leale interprete del sentimento di solidarietà e condivisione che è alla base dell'Unione europea, riuscendo a presiedere il Parlamento europeo con grande lucidità ed intelligenza anche negli anni più difficili per l'Europa, quelli segnati dalla pandemia; anni nei quali l'Unione europea, che ha oggettivamente rischiato di implodere, ha saputo invece, anche grazie alla visione e al polso del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, trasformare la più grave crisi dal Dopoguerra ad oggi in una straordinaria occasione di rilancio per tutto il Continente.

David si è dedicato con grande passione alla costruzione di un'Europa dei popoli e parallelamente si è sempre posto come un argine contro qualsiasi deriva sovranista e populista, senza mai alzare i toni, ma

sempre con la fermezza di chi sa di essere nel giusto e con il coraggio delle proprie idee, delle proprie battaglie, anche a rischio di portarle avanti in solitudine.

David era così, un uomo umile, corretto, gentile, generoso nell'esercizio del suo impegno politico, integro, risoluto nella difesa dei sani valori in cui credeva. Di David porteremo con noi il ricordo del costante buon umore, la sua capacità di reagire sempre con un sorriso aperto e luminoso anche nelle situazioni difficili. Un sorriso che arrivava ad abbracciare e a scaldare chi aveva di fronte.

Impossibile non ricordare con affetto il suo modo di porsi, la sua capacità di fermarsi a parlare con tutti. Non si è mai sottratto al confronto, anzi, lo vedeva come uno stimolo. Un uomo famoso, arrivato già da decenni, ma che non si è mai sentito al di sopra di nessuno e si è sempre reso disponibile all'ascolto; una dote rara che lo ha fatto apprezzare ed amare.

Curioso, di profonda cultura, si è impegnato per un'Europa in cui non rimanesse indietro nessuno e, così facendo, ha fatto sentire l'Unione più vicina alle persone normali. Anche per queste sue doti profondamente umane oggi lo piangiamo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nelle Istituzioni italiane ed europee e in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di percorrere un pezzo di strada insieme.

In uno dei suoi ultimi interventi al Parlamento europeo, solo poche settimane fa, David ha sostenuto che l'Europa, per uscire dal Covid-19, deve continuare ad operare insieme con politiche comuni. Nessuno deve sentirsi appagato di quanto raggiunto. Tutti siamo chiamati a continuare ad innovare e a superare uniti le difficoltà causate dalla pandemia.

Ebbene, credo che il modo migliore per onorare David Sassoli sia prendere questo suo appello molto sul serio, come testamento politico, e farlo nostro per seguirlo anche nei mesi a venire. E sappiamo che David sarà al nostro fianco. Grazie David. (*Applausi*).

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, commemorare un parlamentare, un Presidente dell'Assemblea europea, che si è conosciuto e si è apprezzato, dà sempre una forte emozione, un'emozione che tutta l'Assemblea credo oggi condivide. Sassoli, più che un esponente di una parte politica, infatti, era una figura che abbiamo sempre riconosciuto come uomo delle istituzioni. Lo era da giornalista, sulla principale rete televisiva, e lo era stato nella sua giovinezza. In comune con lui ho trovato un dato: è stato anche *scout*. E forse ha inciso, questa sua militanza giovanile, nel suo modo di operare e di agire. Qual era il suo modo, quello che noi avversari politici gli abbiamo sempre riconosciuto e che ce lo ha fatto apprezzare? Essere un uomo privo di pregiudizi, forte nelle sue idee, ma leale e capace di confrontarsi e discutere con tutti, di riconoscere colui che non la pensava come lui come avversario con cui potersi confrontare. È stata una sua caratteristica, che lo ha accompagnato e ha fatto di lui un Presidente del Parlamento europeo capace di dare voce alle varie spinte, esigenze, dinamiche, così complesse quali sono quelle di un Parlamento che raccoglie persone di tutto il mondo.

La sua linea era una linea chiara: una linea politica europeista; una linea politica di tolleranza, di superamento di tutte le diversità. Noi lo abbiamo apprezzato, a volte contrastato, ma sempre riconosciuto come uomo onesto, e non è poco ai tempi d'oggi, e come uomo leale: e ancora di più, ai tempi d'oggi, non è poi così semplice e così comune.

Come tutti, quando vedono un pericolo che si avvicina (e anche la sua malattia l'ha vissuta senza che ce ne accorgessimo, almeno la stragrande maggioranza di noi), anche lui forse avrà ripensato alla sua vita politica, cominciata nel 2009, con ben 400.000 voti di preferenza. Lo dico a quest'Assemblea, che ha dimenticato da tempo, per motivi di legge, cosa significhi raccogliere i voti di preferenza.

Ebbe 400.000 voti di preferenza nel 2009, ma poi la sua ambizione, a un certo punto, fu quella di provare a essere sindaco della sua città di adozione, Roma. Lì non riuscì. Prese la metà dei voti di Marino, ma non ne fece un dramma. Anche lì, la sua capacità di affrontare un problema senza farsene un cruccio né un vanto. Poi, nella elezione a Presidente del Parlamento europeo, seppe distinguersi, nel momento della pandemia, riuscendo a non chiudere, anzi a scongiurare qualunque vero impedimento all'attività parlamentare europea.

Un uomo che ha saputo dare al ruolo che ricopriva uno spessore quale la politica avrebbe sempre

bisogno di avere. Credo che egli sia un esempio, per chi ha militato nella sua parte politica, ma, consentitemelo, anche per chi non aveva le sue stesse idee, per chi era un avversario politico, ma in lui si specchia nella lealtà, nella tolleranza, nella capacità di affrontare gli avversari con il sorriso, l'umiltà e la fermezza. Grazie David. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, ci sono morti che viviamo non solo con grande dolore, ma anche con la sensazione di una feroce ingiustizia. Succede quando sentiamo che una scomparsa inattesa e prematura rapisce qualcuno che aveva ancora moltissimo da fare e da dare al suo Paese e alla sua famiglia.

È questa la sensazione di dolore, smarrimento e - scusate - quasi rabbia contro l'ingiustizia che abbiamo provato alla notizia della morte di David Sassoli. David era un professionista dell'informazione, non della politica. Alla politica era arrivato con l'elezione al Parlamento europeo nel 2009, dopo una brillantissima carriera di giornalista prima sulla carta stampata e, poi, in televisione (al TG3 e, poi, vice direttore del TG1).

Egli non è mai stato un prestatore alla politica, come si usa dire. Aveva una causa in cui credeva appassionatamente - la costruzione dell'Europa - e una battaglia da combattere con gentilezza e dolcezza, ma anche con ferrea determinazione. Quella causa è diventata, in qualche modo, la sua vita.

David Sassoli era un europeista appassionato, convinto che per i popoli di questo Continente non vi fosse futuro se non con una piena e completa integrazione. Tuttavia, il suo europeismo si traduceva non in cecità di fronte, per esempio, ai limiti dell'Unione europea, bensì - al contrario - in un impegno costante per correggerli.

L'Europa in cui credeva Sassoli era quella del Parlamento europeo. Egli voleva che al centro dell'Unione ci fosse la sua rappresentanza democraticamente eletta. Prima come capo delegazione del PD, poi, come Vice Presidente e, infine, come Presidente del Parlamento europeo, ha sempre cercato di rendere quel Parlamento il cuore della nuova Europa perché sapeva che, senza la centralità di un Parlamento democratico, parlare di Europa dei popoli sarebbe stato soltanto uno *slogan*.

Pochi hanno combattuto con più determinazione di lui, europeista convinto, la battaglia contro alcuni limiti dell'Europa, quella rigorista. Tutta la sua Presidenza è stata da subito segnata da questa battaglia e, ancora più decisamente, di fronte alla tragedia della pandemia abbattutasi sul nostro Continente. Nella sua visione la condivisione del debito era fondamentale per conquistare un'Europa davvero unita, ma molto più giusta.

Dopo l'esplosione della pandemia, il suo schieramento a favore dell'istituzione del *recovery fund*, quando molti Governi erano scettici e dubbiosi, è stato immediato e fondamentale per raggiungere quell'obiettivo che ci ha salvati dalla catastrofe. La sua posizione a favore della cancellazione del debito da Covid, accolta all'inizio con grande scandalo, è oggi una prospettiva reale, considerata praticabile e necessaria da alcuni dei principali Governi europei.

David era un cattolico cresciuto alla scuola di Pietro Scoppola e Achille Ardigò (dunque un cattolico estremamente attento alla valenza sociale del cattolicesimo) e negli ultimi tempi molto vicino anche alla visione di Papa Francesco. La sua Europa, dunque, non poteva che essere aperta, accogliente, inclusiva e senza muri. È questa concezione dell'Europa che, da Presidente del Parlamento, ha cercato di diffondere nei fatti e non solo con le parole. Lo ha fatto con gesti forti, a volte volutamente provocatori, pensati per scuotere coscienze intorpidite, come l'apertura del Parlamento ai senzatetto nel primo *lockdown* o la scelta di celebrare i settant'anni della Dichiarazione Schuman invitando i rappresentanti delle ONG impegnati nel salvare le vite nel Mediterraneo. Lo ha fatto con iniziative politiche di grande portata, come l'insistenza per esigere il rispetto dei diritti in tutti i Paesi dell'Unione e per modificare il Regolamento di Dublino.

Credo che il modo migliore e più sincero per riconoscere questo suo grande impegno e valore sia quello di tributare oggi a David l'essere stato a pieno titolo uno dei grandi costruttori dell'Europa, della nuova Europa, dell'Europa unita di oggi e ancora di più di quella che vogliamo per domani. Questo voleva essere, questo è stato e questo avrebbe continuato a essere se un destino feroce non ce lo avesse

sottratto troppo presto.

Si dice giustamente che nessuno è insostituibile, ma qualcuno è difficilmente sostituibile e credo che questo sia il caso di David Sassoli.

Addio, Presidente, che la terra ti sia lieve. (*Applausi*).

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la notizia della scomparsa di David Sassoli ci ha travolti tutti: un lampo terribile in un tempo già buio. È andato via in punta di piedi, senza clamore; forse solo pochissimi amici erano a conoscenza delle sue condizioni di salute, che ha voluto giustamente tenere riservate fino alla fine, in perfetta linea con quello stile di vita lontano dai clamori che lo ha sempre caratterizzato.

In queste ore si è susseguito un turbinio di dichiarazioni di cordoglio sincero e profondo da parte di tutti, tanti ricordi, grandi attestazioni di stima; ma c'è un elemento bellissimo che accomuna tutte queste espressioni e che è veramente importante evidenziare in quest'Aula: David Sassoli è una persona amata e stimata, è estremamente competente e capace, profondamente umano, di valore e di valori, un gentiluomo. È importante sottolinearlo prima ancora di ricordare la sua figura di acuto giornalista, affinato politico, perché troppo spesso ci si dimentica che dietro a importanti ruoli istituzionali ci sono uomini e donne dal tratto umano unico e straordinario che ne determinano la figura.

Senza quella sensibilità, quell'umanità e anche quella cultura intesa come sete di conoscenza e di apertura verso il prossimo, il presidente David Sassoli non avrebbe raggiunto importanti traguardi personali e non sarebbe diventato un punto di riferimento per tanti, per tutti, e un eccellente rappresentante delle istituzioni europee.

L'Europa: David Sassoli è, nell'immaginario comune, uno dei simboli dell'Italia in Europa. Ha difeso l'integrazione europea, lo abbiamo detto tutti; ha creduto nel sogno dell'unità europea che non si limitasse a quella monetaria; si è fatto interprete, nel corso del suo mandato alla guida del Parlamento europeo, dei suoi valori fondativi: libertà, dignità, solidarietà e tutela dei diritti, che portava avanti sia nell'azione politica che istituzionale e personale.

L'Europa - diceva - ha ancora molto da dire se noi e voi sapremo dirlo insieme, se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei nostri cittadini, se il Parlamento saprà ascoltare i loro desideri, le loro paure e le loro necessità. Questo era parte del suo discorso di insediamento alla Presidenza dell'Europarlamento.

In queste parole c'è gran parte del senso del suo mandato, ma anche un lascito luminoso e profondo che consegna soprattutto alle nuove generazioni perché si rendano protagoniste del cambiamento.

All'università di Torino, proprio in occasione dell'inaugurazione dello scorso anno accademico, David Sassoli fece appello ai giovani affinché partecipassero attivamente ai cambiamenti. L'Europa - diceva - ha bisogno del vostro intuito e del vostro contributo.

David Sassoli è un appassionato democratico, un uomo del dialogo, ma soprattutto un altrettanto appassionato sostenitore di diritti, e quella svolta europea verso una maggiore solidarietà e verso l'abbandono graduale del rigorismo e dell'austerità porta certamente anche la sua firma. In questo voglio sottolineare la sua chiarezza, un modo di parlare limpido, pacato, attento, ma sempre - anche questo lo abbiamo sottolineato tutti - ponderato. Mai una parola a caso e sempre pronunciate con quella compostezza che diventava persuasione, a cui certamente ha contribuito la sua prima vita da giornalista: una passione più che una professione, che ha amato tantissimo e che gli ha permesso di diventare familiare a tutti gli italiani. Un volto noto, affidabile e familiare, ha saputo entrare nelle case degli italiani con garbo, sempre con quel suo modo di fare sana informazione, mai urlata o sopra le righe, ma equilibrata e rispettosa, come dovrebbe essere, anche quando c'erano da raccontare momenti drammatici della storia italiana: pensiamo agli anni di Gladio o di Ustica.

Ci saluta un grande uomo e un grande italiano, di cui sentiremo davvero la mancanza, una persona leale che riusciva - lo diceva il collega La Russa - a farsi volere bene da tutti, indipendentemente dai posizionamenti politici. Un protagonista del nostro tempo, sicuramente un grande protagonista del

nostro tempo, un amico, un motivatore e soprattutto un autentico *scout* che ha certamente lasciato il mondo un po' migliore di come lo ha trovato.

Ai familiari, a tutta la comunità del Partito Democratico e a coloro che gli hanno voluto bene, il grande abbraccio dei senatori di Forza Italia e mio personale. (*Applausi*).

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi quest'Aula tributa un saluto commosso a David Sassoli, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, politico di levatura, Presidente del Parlamento europeo, che ora non è più tra noi.

La notizia della sua malattia e della sua morte, giunta la notte scorsa, ci ha molto turbati. Presi dalla frenesia delle nostre attività restiamo attoniti quando una personalità di spicco scompare. La sua morte ci riporta a un piano umano di fragilità e di fugacità della vita. Il cordoglio unanime che ha seguito la notizia della morte di David Sassoli è dovuto al riconoscimento del valore dell'uomo, dell'intellettuale e del politico. Si possono avere convinzioni politiche anche opposte, ma la possibilità di confrontarsi con uomini e donne spinti da alti valori morali, da grande rispetto per le istituzioni, da profonda cultura fa comprendere il senso più alto della democrazia e la possibilità di un reale progresso della comunità.

Sassoli, convinto europeista di formazione cattolica, sosteneva la necessità che l'istituzione europea dovesse essere sempre più vicina ai cittadini. Noi siamo d'accordo per quello che riguarda l'aspetto dell'identità culturale, il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze (non l'omologazione forzata), la semplificazione. Ricordiamo come il suo impegno da Presidente del Parlamento europeo sia sempre stato intenso e, anche alla fine dei suoi giorni, volto ad un passaggio delle consegne a favore e sostegno del lavoro dell'istituzione.

Alla famiglia, colonna portante dalla quale ha tratto la sua grande forza interiore, alla moglie Alessandra e ai figli Giulio e Livia, a tutti i colleghi e le colleghe del PD, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione esprime vicinanza e vivo cordoglio e rende onore ad un uomo che con il suo lavoro e i suoi valori ha dato lustro al nostro Paese. (*Applausi*).

[DI NICOLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI NICOLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del MoVimento 5 Stelle, esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia e al Partito Democratico per la morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

L'Italia e l'Europa hanno avuto in lui un prezioso riferimento, un difensore dell'integrazione, un alfiere delle lotte a tutte le disuguaglianze, un portabandiera dei valori fondativi della nostra democrazia: libertà, dignità, solidarietà e tutela dei diritti. Un uomo politico retto, un cattolico democratico, un laico al servizio delle istituzioni, un europeista convinto.

L'Unione europea certamente non come un incidente della storia: non siamo un incidente - Sassoli ripeteva sovente - «ma figli e nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi». Questi i principi che hanno guidato la sua Presidenza del Parlamento europeo in uno dei momenti più critici della storia.

Con Sassoli perdiamo un sincero democratico, un antifascista convinto che credeva, come crediamo noi, in un nuovo modello sociale che investe sui beni comuni come la salute, l'istruzione e l'ambiente, e che promuove la giustizia e l'uguaglianza.

Sassoli prima dell'impegno politico è stato un giornalista, un grande giornalista del servizio pubblico, ed anche dal banco più alto del Parlamento europeo ha continuato a ricordare il valore prezioso dell'informazione e del lavoro dei giornalisti, ammonendo sempre sui rischi che incombono sulle nostre democrazie quando la libertà di informazione viene compressa o messa a rischio. Creando trasparenza - ha scritto David - il giornalismo permette agli elettori di prendere decisioni informate. «Proteggere e sostenere i giornalisti è nell'interesse vitale delle società democratiche»: un insegnamento che dovrebbe mobilitare le nostre coscienze per rimuovere tutte quelle anomalie che

anche in Italia turbano la libertà di stampa, dai conflitti d'interesse alle intimidazioni ai giornalisti, cui assistiamo ogni giorno anche con il proliferare dell'aberrante fenomeno delle liti e, insieme, con le insistenti minacce.

Ma Sassoli è stato soprattutto - e per questo oggi mi piace ricordarlo - un politico di rara sensibilità istituzionale. Il suo mandato di Presidente del Parlamento europeo stava per scadere e lui, in un mondo in cui si sgomita per conservare rendite e posizioni di potere, aveva deciso di passare il testimone. «Il fronte europeista rischierebbe di dividersi e sarebbe andare contro la mia storia, le nostre convinzioni, le nostre battaglie. Non posso permetterlo», aveva per tempo annunciato.

Questo profondo senso del dovere, che in Sassoli porta a mettere da parte il punto di vista e l'interesse personale per privilegiare ciò che serve al buon funzionamento delle istituzioni e del bene comune, interpella tutti noi oggi, come rappresentanti delle Istituzioni alle prese con il dovere di fronteggiare, governare, risolvere insieme le emergenze nelle quali i cittadini sono immersi. Ci interpella tutti su cosa è necessario per il bene dei cittadini e per mettere in sicurezza il Paese, che ha bisogno di stabilità e di una guida sicura, per assicurare le quali sono indispensabili tutte le risorse più preziose di cui la Repubblica dispone - come David sembra dirci adesso, in quest'Aula e tra questi banchi - anche a costo di sacrificare interessi e sensibilità personali che spingerebbero a scelte o disimpegni che, per quanto motivati e nobili, questo Paese non si può permettere.

«Il periodo del Natale» - dicevi, caro David, nel tuo videomessaggio in occasione delle ultime feste - «è il periodo della nascita della speranza, e la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo contro tutte le ingiustizie». Davanti al grido di dolore che sale ogni giorno dai nostri concittadini e fratelli, da ogni angolo delle nostre città e comunità, del Continente, del mondo intero; davanti allo strazio di disperati che migrano e trovano sul loro cammino quei muri che alziamo ai nostri confini, nella voglia che ci lasci di combattere tutte le ingiustizie, ricorderemo il tuo augurio, l'augurio alla tua e alla nostra speranza, perché sia Natale ogni giorno nei nostri cuori e nel nostro impegno politico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, professor Mario Draghi.

Ne ha facoltà.

[DRAGHI](#), *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, i primi ricordi che mi vengono in mente di David Sassoli sono il suo garbo, la sua umanità, il suo altruismo, la passione per la professione giornalistica che lo ha reso uno dei volti più noti e amati fra tutti gli italiani, lo spirito civico e la capacità di ascolto che lo hanno guidato nel suo percorso politico e lo hanno fatto rispettare, tanto dai compagni di partito, quanto dagli avversari. Ma, a nome del Governo e mio personale, voglio ricordare Sassoli soprattutto come italiano e protagonista al servizio dell'Europa, delle sue istituzioni, dei suoi cittadini.

Da Presidente del Parlamento europeo la sua rara capacità di combinare idealismo e mediazione lo ha reso protagonista di uno dei periodi più difficili della storia recente; una voce attenta e autorevole a difesa dei valori europei e dei diritti dei più deboli.

Nei discorsi Sassoli ha disegnato la sua Europa, rappresentativa, efficace, solidale. Per Sassoli le istituzioni europee devono prima di tutto essere - sono le sue parole - vicine ai cittadini e progredire con il dialogo e il confronto. È il Parlamento il luogo di questo dialogo, di questo confronto; è in Parlamento che l'Europa cresce e si rafforza ed è in Parlamento che si promuove - di nuovo le sue parole - la democrazia, il multilateralismo, la cooperazione di fronte alla tentazione del populismo e dell'autoritarismo, soprattutto durante una crisi sanitaria ed economica come quella che ancora stiamo vivendo.

Sassoli voleva un'Europa capace di raggiungere risultati, anche immediati, di proteggere i suoi cittadini, di promuovere il loro benessere, di aiutarli a costruire il proprio futuro. Sassoli non ha mai smesso di rivendicare i risultati conseguiti in questi anni, dall'accordo sulla Brexit alle misure ambiziose a difesa dell'ambiente, alla lotta comune alla pandemia, alla creazione del programma Next generation EU e alla stesura dei Piani nazionali di ripresa e resilienza. «Uno sforzo di programmazione straordinario» - lo ha definito - «al quale deve seguire un'attuazione molto attenta nel rispetto delle

priorità che abbiamo concordato insieme».

Per Sassoli questi sforzi debbono avere come vero obiettivo la costruzione di un'Europa sociale, attenta alle esigenze dei lavoratori e dei più deboli.

«Il progetto europeo che vogliamo costruire - ha detto - deve concentrarsi sulla lotta alla povertà e sulla riduzione delle diseguaglianze, deve occuparsi della dignità delle persone, come dei migranti che cercano di arrivare in Europa e verso cui l'Unione europea deve mettere in campo politiche comuni che non lascino soli i Paesi di frontiera».

«I valori a noi cari non sono indistruttibili», ci ha ricordato Sassoli in un suo discorso recente. Nella sua vita David li ha custoditi, difesi, promossi. Ora tocca a tutti noi continuare a farlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Draghi e tutti coloro che sono intervenuti.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 18 gennaio.

Nella seduta di oggi saranno discusse le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione fino alla sua conclusione del decreto-legge sul *green pass* rafforzato. A tal fine, la seduta non prevede orario di chiusura.

Giovedì 13 gennaio, alle ore 15, si svolgerà il *question time* con la presenza dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie.

Per quanto riguarda la prossima settimana, è stato al momento stabilito che mercoledì 19 gennaio, alle ore 9, avrà luogo la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia. Secondo i precedenti, per la discussione, sono state ripartite tra i Gruppi tre ore comprensive delle dichiarazioni di voto.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 18 gennaio, alle ore 16,30, con le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata nella stessa giornata di martedì 18, dalle ore 14 alle ore 15. I Capigruppo hanno infine convenuto di confermare per la sessione annuale del 2022 i senatori attualmente in carica nella delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa.

In base alle ultime disposizioni adottate dai senatori Questori in relazione all'emergenza epidemiologica, le sanificazioni dell'Aula durante le sedute avverranno ogni tre ore, con una durata minima di sessanta minuti.

Sono inoltre ripristinati i distanziamenti dei senatori in Aula e nelle Commissioni, con obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 18 gennaio:

Martedì	11	gennaio	h. 16,30-20	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Mercoledì	12	gennaio	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2463
Giovedì	13	"	h. 15	- Decreto-legge n. 172, Green pass rafforzato (<i>scade il 25</i>

				gennaio) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 13)
Martedì	18	gennaio	h. 16,30	- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori

Mercoledì 19 gennaio, alle ore 9, si svolgerà la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2463
(Decreto-legge n. 172, Green pass rafforzato)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulla Relazione
del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'

FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,22)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2221, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, questa intesa è finalizzata a regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi e a rafforzare i legami economici bilaterali, delineando il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi.

In particolare, segnalo all'Assemblea che tale accordo stabilisce i diritti che le parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale, limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegate alle intese, nonché definisce i principi generali che le autorità aeronautiche delle due parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare, stabilendo altresì le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni di esercizio alle imprese aeree.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,24)

(Segue FERRARA, relatore). L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale del mio intervento scritto per questa ratifica e anche per quelle successive e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD*). Signor Presidente, anch'io intervengo per dichiarare il voto favorevole su questa ratifica e su quelle successive. (*Applausi*).

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier su questa ratifica e sulla prossima, il disegno di legge n. 2222.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo M5S su questa ratifica e sulle quattro successive.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2222\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016* (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*) (ore 17,28)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2222, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[PETROCELLI](#), *f. f. relatore*. Signor Presidente, se lei è d'accordo, do per letta la relazione e chiedo l'autorizzazione a consegnarne il testo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Lucidi e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,31)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2220, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

IWOBI, relatore. Signor Presidente, se la Presidenza è d'accordo, chiedo di consegnare il testo della relazione, affinché sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Senatore Iwobi, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

IWOBI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IWOBI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 *(Relazione orale) (ore*

17,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2341.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, relatore. Signor Presidente, anch'io chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento, affinché venga pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Devo soltanto precisare che è stato apportato un aggiornamento dalla legge di bilancio, per cui i finanziamenti al centro di ricerca estremamente importante in questione non partono dal 2021, ma riguardano gli anni 2022 e 2023. C'è quindi da segnalare solo questa semplice variazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare agli atti il testo della relazione.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Ferrara hanno già annunciato il proprio voto favorevole.

MARIN *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica in esame è estremamente importante in quanto regola la personalità giuridica del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia sul territorio italiano. La sede centrale dell'organizzazione - come è noto - è situata presso la città di Trieste, capoluogo della virtuosa Regione Friuli-Venezia Giulia, che orgogliosamente rappresento in Senato. *(Applausi).* La scelta di tale sede ha dato alla città lustro e grande importanza all'interno del mondo scientifico.

I progetti del Centro, in collaborazione con le principali università della Regione, non sono solo una grande opportunità di sviluppo per il territorio triestino e regionale, ma rappresentano anche un importante tassello per l'avanzamento dell'innovazione nel mondo dell'ingegneria genetica e della biotecnologia, con incredibili risvolti dal punto di vista medico.

Evidenziando lo splendido e fruttuoso rapporto tra il Centro e l'Amministrazione regionale, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2341, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (Relazione orale) (ore 17,40)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2342.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[FERRARA](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della relazione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza la autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Ferrara hanno già comunicato l'intenzione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

[VESCOVI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[VESCOVI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, esprimo voto favorevole al provvedimento in esame a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[DE VECCHIS](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per esprimere la rabbia e l'indignazione per i fatti di violenza accaduti a Capodanno a Milano: fatti - a mio avviso - sminuiti, che invece noi vogliamo evidenziare, perché delle ragazzine sono state aggredite e molestate da dei selvaggi, e li voglio definire dei selvaggi.

Purtroppo, bande di nordafricani hanno agito in maniera impunita. Nessuno è intervenuto e il silenzio della stampa, soprattutto della stampa di sinistra, è vergognoso. Quindi, noi siamo qui per chiedere scusa a quelle ragazze e per chiedere un intervento esemplare da parte delle autorità competenti: nessuna tolleranza per quelle persone, per quei ragazzi indagati! Nessuna tolleranza!

Tra l'altro, aggiungo che sono ospiti e - oggi lo dico - non graditi, perché le donne, le ragazze, le nostre figlie vanno rispettate. Quello che è accaduto è vergognoso e non può passare sotto traccia. Quindi, vergogna a chi sta insabbiando a livello mediatico quanto accaduto! E ribadisco alla magistratura, ai pubblici ministeri, a chi indaga: da parte nostra non c'è alcuna tolleranza. I selvaggi non sono tollerati! (*Applausi*).

[CORRADO](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sanità italiana, specie sotto l'aspetto dell'accoglienza e della presa in carico di cittadini bisognosi di cure, è oggi un grande malato e la pandemia da Covid non ha fatto che esasperare difficoltà già note.

L'inarrestabile dismissione del patrimonio sanitario pubblico avvenuta negli ultimi decenni dispiega i suoi effetti negativi ovunque, ma nelle grandi città si manifesta, in particolare, con la chiusura di storici ospedali e l'affievolimento della risposta ai bisogni di salute.

La riduzione del numero di ospedali è una tendenza in atto da ben prima che scoppiasse la crisi economica del 2008. In Italia ci sono oggi 2,7 posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti, mentre la media dei Paesi europei è di 4 posti letto per 1.000 abitanti. Tale carenza ci colloca agli ultimi posti in Europa.

L'ospedale è stato l'epicentro di tagli lineari, mentre la sanità territoriale non è mai decollata. I nostri nosocomi sono assurti a specchio dell'inadeguatezza del sistema, con severe ricadute sulle condizioni di salute degli assistiti, il cui disagio è ben documentato sulle cronache dei quotidiani.

A Roma, in specie, emblema di tale *vulnus* sono la chiusura e l'abbandono degli ospedali Forlanini e San Giacomo, la cui immediata riattivazione viene richiesta da più parti. La sottoscrizione per il Forlanini ha raccolto ad oggi ben 118.000 firme di cittadini, mentre per il San Giacomo soccorre la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Michele Corradino, del 7 aprile 2021, che ne prevede il riuso a fini sanitari.

Per fronteggiare la situazione pandemica la Regione Lazio ha autorizzato l'attivazione di posti letto presso strutture sanitarie accreditate. Sarebbe allora opportuno conoscere, se ce ne sono, le condizioni ostative per cui non è previsto il riuso degli ospedali pubblici dismessi Forlanini e San Giacomo, cui si aggiungono il Nuovo Regina Margherita e il San Gallicano, in quanto attualmente sottoutilizzati. A tali strutture andrebbero indirizzate le risorse previste dal PNRR con delibera della Giunta regionale del Lazio 30 dicembre 2021, n. 1.005. Tuttavia, nella delibera citata non vi è alcun cenno a risorse indirizzate ai medesimi ospedali; al contrario, si privilegiano strutture non in grado di tutelare la dignità dei cittadini e il diritto alla salute della collettività.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei richiamare l'attenzione di tutti su un'iniziativa partita dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani che, coinvolgendo tutte le colleghe donne che ne fanno parte e con l'intenzione di interessare un po' alla volta tutte le colleghe del Parlamento, ha il fine di creare una luce accesa sul grande tema dei diritti delle donne afgane.

Il nostro desiderio è che non ci sia un intervento *spot*, di quelli che magari si fanno ricordare perché sono particolarmente brillanti, ma di cui poi - come succede a volte con le cose molto brillanti -

passato il momento, ci si dimentica. Noi vogliamo tendere un *fil rouge* che attraversi tutto quel che resta di questa legislatura. Puntualmente abbiamo cominciato il 1° gennaio, con gli interventi delle senatrici Pinotti, Fedeli, Bonino, Unterberger, Rauti e Vanin. La trasversalità delle donne del Parlamento ha assunto come responsabilità all'interno di questa legislatura quella di mantenere vivo il tema del diritto delle donne afgane, a partire dal diritto all'istruzione come diritto all'espressione più alta della libertà personale.

Ci siamo prodigate anche, per quanto possibile, perché le famose 82 studentesse afgane che avevano già ottenuto un visto per venire a studiare in Italia lo potessero fare. Ci stiamo prodigando - anche insieme a colleghe del Parlamento europeo - perché i collegi di merito presenti in Italia, ma anche in Europa, possano accogliere le studentesse afgane e, quindi, garantire loro non soltanto il diritto allo studio, ma anche la possibilità oggettiva di studiare, di essere accolte e di portare avanti un programma che ci auguriamo possa presto disegnare un ritorno nelle loro terre, per essere quelle che in questi vent'anni erano diventate veri punti di riferimento nel mondo della comunicazione, dell'insegnamento accademico, della ricerca, dello sport.

Le donne afgane, in un contesto e in un clima di maggiore libertà, hanno saputo esprimere un potenziale di talenti veramente straordinario e noi vogliamo essere alleati di questi talenti, perché davvero ognuno di loro possa ricevere tutti gli aiuti necessari a poterli sviluppare.

La seconda faccia di questa medaglia potrebbe essere che, con un'iniziativa forte, decisa e determinata, si possa porre fine anche a quell'obbrobrio costituito dai matrimoni in età giovanile, quasi in età infantile.

La prima documentazione uscita dalla Commissione diritti umani del Senato in questa legislatura ribadiva proprio un secco no a quel tipo di matrimoni. In questo modo vogliamo, una parte, riprendere un lavoro proattivo positivo, e dall'altra, porre un limite a quella che è una vera e propria piaga.

Tutte le colleghe hanno ricevuto una comunicazione in tal senso e ricordiamo a tutte coloro che vogliono partecipare che ogni giorno usciamo sulla stampa e con i mezzi che ciascuna può mettere a disposizione per ricordarlo. E faremo una cosa analoga - non quotidiana, ma settimanale - all'interno del nostro Parlamento.

Grazie infinite, Presidente. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie a lei, senatrice Binetti. Si tratta di un argomento su cui c'è tutta la sensibilità del Senato e, certamente, dell'intero Parlamento.

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, la scorsa notte sono esplose due bombe nella città di San Severo, in provincia di Foggia, e questi due attentati dinamitardi fanno seguito ad altri attentati che si sono, purtroppo, verificati sempre negli ultimi giorni. È un'*escalation* di violenza che ovviamente preoccupa tutti i cittadini e gli operatori economici.

La provincia di Foggia è flagellata da una mafia violenta, pericolosa, primitiva, che vuole assoggettare e intimidire un intero territorio. Certo, lo Stato negli ultimi anni, specie negli ultimi quattro anni, ha conseguito tanti successi e si sono succeduti centinaia di operazioni antimafia e centinaia di arresti.

I *boss* delle famiglie mafiose sono in carcere, a scontare pene definitive o in attesa di giudizio e, quindi, della pena conclusiva. Quindi, è innegabile che lo Stato abbia fatto tantissimo: abbiamo portato la Direzione investigativa antimafia a Foggia - non c'era una sezione operativa dislocata - nel febbraio 2020, e siamo consapevoli dell'immane lavoro che stanno svolgendo i magistrati, gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine. Ma tutto questo evidentemente non basta, perché i fatti dimostrano che l'*escalation* continua e, quindi, che le compagini mafiose continuano a esplicitare atti che davvero gettano nello sgomento e nel terrore un'intera provincia, i cittadini e le cittadine della mia provincia.

Chiediamo che lo Stato faccia sentire ancor di più la sua presenza, che ci sia uno scatto ancora maggiore proprio per migliorare l'azione di contrasto nei confronti di quei sodalizi criminali. Quindi, chiediamo che siano rafforzati i commissariati di San Severo, che è la cittadina dove si sono verificati gli ultimi attentati dinamitardi, e di Cerignola, che ha più o meno gli stessi problemi. Chiediamo altresì che il *pool* di magistrati della Direzione distrettuale antimafia competente, che si occupa dei fatti di

mafia della provincia di Foggia, sia trasferito a Foggia proprio per migliorare la propria azione e per far sì che l'attività di contrasto che sta esplicando sia di qualità ancora maggiore.

Chiediamo soprattutto - faccio un appello a tutte le forze politiche - affinché si possa approvare in tempi brevissimi il disegno di legge a mia prima firma, che spero abbia larga condivisione - così come, a parole, mi è stato assicurato da altri Gruppi politici - il quale mira a istituire a Foggia sezioni distaccate della corte d'appello, una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia e una sezione del tribunale per i minorenni.

Noi siamo convinti che maggiori presidi di legalità e giudiziari darebbero al territorio una sensazione di sicurezza maggiore e migliorerebbero l'opera di contrasto che i nostri valorosi rappresentanti sul territorio, i magistrati, gli uomini e le donne, stanno portando avanti.

Quindi, ribadisco l'appello e ringrazio tutti. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 12 gennaio 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 17,56*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 ([2221](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 ([2222](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 ([2220](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 ([2341](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli immobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2021 ed euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

3.100

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022 ed euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

ARTICOLO 4

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 ([2342](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal paragrafo 4, ultimo periodo, dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

EMENDAMENTO

3.200

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

ARTICOLO 4

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2221

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2222

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2220

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2341

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: "2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022 ed euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2342

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2221

Presidente, colleghi senatori, le Filippine si presentano come un mercato sempre più attrattivo per la nostra economia.

Pienamente immersa nel boom asiatico, Manila ha oggi tassi di crescita del PIL secondi solo alla Cina nella regione.

E se finora i viaggi tra Italia e Filippine hanno vissuto prevalentemente di turismo grazie all'interesse dei nostri visitatori per i loro paesaggi e soprattutto ai tour religiosi dei fedeli filippini a Roma, in un futuro sempre più prossimo il traffico aereo è destinato ad allargarsi grazie un crescente interesse del nostro sistema imprenditoriale per le Filippine, che promette di moltiplicare la presenza delle società italiane.

Ecco perché è importante la ratifica che oggi votiamo e che è destinata all'esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il nostro Governo e quello Filipino. L'Accordo regola il traffico aereo e delinea il quadro giuridico generale in cui si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i nostri due Paesi, nel rispetto più generale delle norme previste dalla Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944.

Con la ratifica delinea quindi di fatto un quadro generale di diritti e doveri, a partire dal diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente a punti specifici individuati.

Nell'accordo si prevedono naturalmente anche le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate.

Con questo documento si stabiliscono poi le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree.

Importante inoltre che si richiamino le Convenzioni internazionali in materia di tutela della navigazione aerea, riaffermando gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, stabilendo il riconoscimento dei certificati e dei brevetti degli aeromobili, così come delle licenze e qualifiche rilasciate dai nostri due rispettivi Paesi e autorizzando entrambi a richiedere consultazioni in merito agli *standard* adottati sulla sicurezza aerea.

Il testo ha poi il merito di prevedere ulteriori disposizioni che regolamentano gli aspetti doganali, le modalità per definire le tariffe da parte dei vettori e lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative appunto al traffico aereo.

Dall'attuazione dell'Accordo non deriveranno nuovi oneri a carico dello Stato, come confermato anche dall'articolo di invarianza finanziaria presente nel disegno di ratifica che oggi votiamo.

In definitiva, quindi, si tratta di un accordo dal quale l'Italia ha solo da guadagnare. Con questa intesa infatti regolamentiamo i servizi aerei tra questi due Paesi e rafforziamo i legami economici bilaterali, apportando vantaggi economici sia ai rispettivi vettori aerei (comprendendo sia aeroporti che passeggeri e spedizionieri) sia all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e delle Filippine.

Un Paese che, per la sua posizione, offre alle aziende italiane ed europee una base operativa vantaggiosa per operare nell'Est con accesso a tutti i grandi mercati dell'area grazie ai trattati di libero scambio già siglati in ambito Asean. Inoltre le Filippine rappresentano attualmente uno dei Paesi con le più alte propensioni al consumo nell'area.

A questo dato e al Pil in crescita, si aggiungono gli investimenti che il Paese sta mettendo in atto nel campo delle infrastrutture, del turismo e della filiera agroindustriale. Tutti settori caratterizzati da grandi opportunità per la fornitura di tecnologia e *know how* da parte delle aziende italiane a ulteriore conferma di quanto sia opportuno l'accordo che oggi votiamo e per il quale confermo il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2222

L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e le Seychelles, sottoscritto dalle Parti nell'aprile 2016.

L'Accordo, che si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel 2015, mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie.

In particolare, l'Accordo stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale.

L'articolo 3 del testo reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2222

Presidente, colleghi senatori, il turismo è il *file rouge* che lega Italia e Seychelles, le cui relazioni bilaterali sono contraddistinte da buoni rapporti e improntate prevalentemente a uno scambio economico basato sui flussi turistici. I viaggiatori italiani, al netto del periodo pandemico, rappresentano un numero rilevante del totale dei turisti stranieri nell'arcipelago; un fattore positivo anche per la nostra impresa di settore che potrebbe giocare un ruolo di primo piano accrescendo la sua

presenza tra gli investitori esteri. Ecco che, in un quadro di questo tipo, diventa ancora più utile la ratifica di oggi dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica di Seychelles; un documento con il quale si stabiliscono i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati.

Ulteriori articoli definiscono i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di Accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare; stabiliscono l'applicabilità delle leggi e i regolamenti del Paese di ingresso relativi alla permanenza e alla partenza di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altro Paese e disciplinano le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate.

L'Accordo stabilisce inoltre, opportunamente, le condizioni per il ritiro, la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree, per la protezione e la sicurezza dell'aviazione e per il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità e delle licenze.

Infine, con questo accordo regolamentiamo gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo.

Questo testo si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo sottoscritto nel 2015 dalle autorità aeronautiche dei nostri due Stati.

Rappresenta quindi un livello ulteriore di perfezionamento nei rapporti, perché si inserisce in un quadro generale andandone a specificare singoli aspetti.

Con questo accordo, quindi, puntiamo a regolamentare i servizi aerei puntando a obiettivi più a lungo termine.

E che coincidono con rafforzare ulteriormente i legami economici tra Roma e Victoria, apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei e a tutto l'indotto, con effetti positivi sulle due economie e sul turismo.

Un comparto che ha subito e continua a subire gravi ripercussioni a causa della pandemia e che dobbiamo invece sostenere creando opportunità di sviluppo utili.

Come quelle per le quali poniamo oggi le basi, firmando l'accordo di ratifica sui servizi aerei tra Italia e Seychelles.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Relazione orale del senatore Iwobi sul disegno di legge n. 2220

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, sottoscritto nell'agosto 2018.

Si tratta di un'intesa volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo, e che mira a rafforzare i legami economici tra i due Paesi, apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.

In particolare, segnalo che questo importante Accordo stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate - ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo - nonché disciplina la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.

L'articolo 3 del disegno di legge reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2220

Presidente, colleghi senatori, il Rwanda sta attraversando una fase di trasformazione, con una politica economica che mira a ridurre la tradizionale dipendenza dal settore agricolo e a sviluppare quello dei

servizi e il turismo, con un parallelo investimento, soprattutto negli ultimi cinque anni, nelle infrastrutture; tutti comparti nei quali le imprese italiane possono giocare un ruolo attivo, esportando competenze *know how*, esperienze imprenditoriali.

È quindi strategico delineare un quadro puntuale su un settore strategico per lo sviluppo degli scambi commerciali e del turismo, ossia il traffico aereo; quadro che andiamo a delineare con l'intesa che oggi ratifichiamo: l'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Rwanda, sottoscritto nell'agosto 2018 e concluso dopo una fase negoziale svolta nel dicembre 2017.

Questo testo ha il merito di fornire un'architettura complessiva che copre sia gli aspetti logistici che quelli giuridici. In particolare, stabilisce i diritti che le parti contraenti concedono alle imprese designate e che coincidono con il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale.

Tra gli aspetti normati nell'Accordo, viene disciplinata la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascun Paese.

Come già previsto in altri accordi simili sul traffico aereo, si stabilisce inoltre l'applicabilità di leggi e regolamenti di uno Stato relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio anche agli aeromobili delle compagnie aeree dell'altro Stato.

Per garantire la piena operabilità dei vettori, si prevede inoltre il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascun Paese, degli *standard* di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.

Utile inoltre che l'Accordo stabilisca le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, regolamentando inoltre gli aspetti doganali e conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo.

L'Accordo è stato raggiunto cinque anni fa nel corso del decimo evento di negoziazione sui servizi aerei dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) tenuto a Colombo, in Sri Lanka. Proprio a partire dal biennio 2016-2017 l'incremento nei contatti di livello diplomatici e tecnico tra i nostri due Paesi, avviato dall'allora Governo grazie a una serie di visite e scambi tra la Farnesina e il Ministero degli esteri ruandese, ha avuto ricadute positive sugli scambi bilaterali aumentandoli del 5 per cento in un anno e con un incremento delle commesse ottenute da imprese italiane.

Il Rwanda è un Paese di crescente interesse per i nostri imprenditori e, dal punto di vista strategico, presenta un'importanza di rilievo per la stabilità della regione dei Grandi Laghi. È opportuno coltivare i rapporti con il Rwanda, anche alla luce del suo ruolo nello scacchiere regionale e multilaterale. E l'intesa che oggi ratifichiamo ha il merito non solo di disciplinare il trasporto aereo, ma anche di rafforzare i legami tra Italia e Rwanda stimolando lo scambio commerciale e imprenditoriale.

Per tutte queste considerazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Relazione orale del senatore Airola sul disegno di legge n. 2341

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel giugno 2021 tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB), un'organizzazione internazionale intergovernativa che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie.

Il Centro si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste (che è anche *de facto* la sede centrale dell'organizzazione), Nuova Delhi e Città del Capo. La struttura di Trieste, in particolare, è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica denominata Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca.

L'Accordo oggetto della presente ratifica è finalizzato ad individuare con esattezza le strutture dove è ospitato ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gratuito. In linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, esso regola, inoltre, la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e le prerogative e accorda ai funzionari e agli esperti che vi lavorano, il regime di privilegi previsto per le agenzie del sistema delle Nazioni Unite in Italia.

L'articolo 3 del testo valuta gli oneri previsti dal provvedimento per la manutenzione straordinaria

degli immobili messi a disposizione gratuitamente del Centro in 2.620.000 euro per l'anno 2022 ed in 620.000 euro annui a decorrere dal 2023 e ne dispone la relativa copertura.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2341

Presidente, colleghi senatori, dalla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela delle coltivazioni agricole fino allo sviluppo dei vaccini. Sono infinite le possibili applicazioni degli studi della genetica e della biotecnologia. Un comparto che in Italia vanta già numeri importanti, basti considerare come il numero delle imprese biotecnologiche stia aumentando nel corso dell'ultimo decennio, con un totale che oggi supera le 700 unità e investimenti oltre i 770 milioni di euro.

Ecco che il voto di oggi - relativo alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) per le attività del Centro e per la sua sede a Trieste - ripartisce i costi di manutenzione in modo tale che quella ordinaria sia a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso uno stanziamento specifico per Area Science Park. Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti di ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, facendo così chiarezza su un tema su cui c'erano state in passato delle zone d'ombra.

Proprio per la sua natura internazionale, la presenza di questa realtà sul nostro territorio è quindi un'occasione sia di sviluppo per la nostra ricerca sia di osmosi globale per i progetti dei nostri scienziati.

Le attività del Centro, infatti, incluse le iniziative istituzionali e i progetti di ricerca scientifica e formazione condotti dalle tre sedi, sono guidate da un *board* composto dai rappresentanti nominati dai Governi dei Paesi membri.

Un consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da scienziati di grande prestigio, ne ispira le attività scientifiche. Si inserisce in un quadro più che promettente per il nostro Paese.

L'ICGEB è, infatti, un'organizzazione internazionale intergovernativa attiva nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie. Fondata nel 19871 opera come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite.

Il Centro è sostenuto da 65 Paesi e sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale. Tre segmenti la cui importanza è più che mai attuale, come ci ricorda purtroppo la pandemia tuttora in corso.

Il Centro si articola in tre componenti localizzate a Nuova Delhi, Città del Capo e appunto a Trieste, che è anche *de facto* la sede centrale dell'organizzazione.

La struttura di Trieste è ospitata nell'Area Science Park di Padriciano, un ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca.

Una situazione quindi favorevole per i nostri ricercatori, ma che fino ad oggi non ha ancora visto la conferma ufficiale del legislatore. Anche se non è mai stata messa in discussione, infatti, la disponibilità gratuita della sede, per la quale l'Italia si è impegnata sin dal 1984, non è ancora però stata sancita con legge dello Stato.

Con la ratifica di oggi saniamo quindi opportunamente questo *vulnus*. Finora i rapporti tra ICGEB ed Area Science Park sono stati regolati da una convenzione bilaterale rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017, quando ICGEB ha contestato un sensibile aumento dei costi di manutenzione straordinaria che gli era stato richiesto da Area Science Park.

Con l'accordo di ratifica diamo quindi un quadro complessivo e certo anche dal punto di vista del contributo finanziario.

L'organizzazione internazionale è stata finora finanziata dall'Italia con un contributo annuale di 10.169.961 euro a carico della Farnesina. Contributo che nel 2011 fu decurtato di circa 2 milioni di euro.

L'accordo di ratifica che oggi votiamo affronta anche questo aspetto economico, fissando appunto a 10 milioni di euro il finanziamento annuo che l'Italia si obbliga a versare al Centro a decorrere dal 2021. L'Accordo individua inoltre con esattezza le strutture dove è ospitato l'ICGEB e ne chiarisce la disponibilità a titolo gratuito. In conclusione, colleghi, è stato un anno importante per le scienze italiane.

Il nostro Paese ha visto riconoscere il Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi. Solo pochi giorni fa un altro nostro scienziato, il fisico Graziano Venanzoni, è stato inserito da Nature fra i cinque scienziati di punta per il 2022. Il mondo si aspetta ancora grandi cose dagli scienziati del nostro Paese, ed è importante perseguire ogni strada e iniziativa che possa creare un terreno fertile per la ricerca italiana in qualsiasi forma e campo di applicazione. Per questo, votiamo convintamente a favore dell'accordo di ratifica. Esprimo quindi il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 2342

L'Accordo in oggetto è finalizzato all'apertura di una sede in Italia dell'EPLO, un'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo.

L'Ufficio, in particolare, è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato.

Segnalo all'Assemblea che l'Italia - che già ha contribuito negli scorsi anni al bilancio EPLO con contributi volontari per 50.000 euro annui e che eroga, tramite il MAECI, un contributo finanziario per borse di studio a favore di giovani studiosi italiani - si obbliga a versare un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio romano dell'EPLO.

L'articolo 3 del testo valuta gli oneri derivanti dal provvedimento pari a 500.000 annui a decorrere dal 2022 e ne dispone la relativa copertura.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2342

Presidente, colleghi senatori, il sapere rende liberi. Questo vale in particolar modo per il sapere giuridico, che ci assicura la conoscenza delle leggi e la capacità di vigilare sul loro rispetto.

Proprio allo scopo di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico è stata istituita l'organizzazione internazionale e intergovernativa EPLO - European Public Law Organization - l'organizzazione per la quale oggi ratifichiamo l'accordo attraverso il quale si prevede l'apertura di un suo ufficio in Italia.

EPLO ha un ruolo prezioso non solo divulgativo ma anche attivo, di vero e proprio tutore del rispetto delle convenzioni giuridiche internazionali.

Recentemente, infatti, ha ottenuto lo status di osservatore permanente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Allo stesso tempo mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

Istituita nel 2004 con un accordo internazionale ad Atene, dove ha i suoi uffici centrali, l'EPLO dispone di sedi periferiche in numerosi Paesi ed in particolare in Romania, Moldavia, Armenia, Ungheria e di uffici regionali in Belgio, Bosnia, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

In seguito all'accordo che oggi ratifichiamo, a questi Paesi si aggiungerà anche l'Italia. L'Ufficio avrà luogo a Roma, vicino al Senato, presso alcuni locali di Palazzo Altemps.

In attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede, questa collocazione è temporaneamente regolamentata da un Accordo di comodato d'uso gratuito, già firmato nel settembre 2019, che prevede la messa a disposizione da parte del Ministero dei beni culturali della porzione dell'immobile di palazzo Altemps per un periodo di due anni rinnovabili.

Per questo utilizzo, le spese a carico di EPLO saranno limitate ai consumi, ai servizi di pulizia e ai costi della manutenzione ordinaria.

La convenzione che ratifichiamo oggi affronta anche l'aspetto economico.

L'articolo 3 reca un contributo annuo pari a 500mila euro che l'Italia si obbliga a versare annualmente all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. Una cifra alla quale si provvede mediante il programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Mef. Attualmente, infatti, l'Italia contribuisce al bilancio EPLO con contributi pari a 50mila euro a carico della Farnesina, stanziati nel 2019 e nel 2020.

Inoltre, ogni anno il MAECI eroga un contributo finanziario per borse di studio di cui beneficiano giovani studiosi italiani che frequentano corsi di diritto pubblico europeo organizzati dall'EPLO.

Solo per l'anno accademico 2020-2021 il MAECI ha messo a disposizione sei borse di studio, per un valore di 21.180 euro.

Risorse finalizzate alla frequenza dei *master* annuali organizzati dalla scuola universitaria internazionale European Law and Governance School di Atene, un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato a una missione speciale: lo sviluppo di una nuova generazione di giuristi e avvocati che possano operare all'interno di qualsiasi sistema legale internazionale.

EPLO si occupa anche di ricerca, attraverso attività che esplorano un'ampia gamma di questioni accademiche e politiche nel campo del diritto pubblico, compresa la riforma della giustizia, la pubblica amministrazione, la tutela delle minoranze.

Tutti temi che sono al centro del dibattito anche in Italia, e per i quali è utile e opportuno avere sul nostro territorio un'organizzazione che studi fenomeni e possibili scenari per il futuro.

E ancora, è sicuramente utile per il nostro Paese anche il ruolo di cooperazione tecnica che EPLO include tra le proprie attività a partire dall'assistenza legale alle autorità nazionali e la formazione di giudici e funzionari pubblici.

Infine, la presenza di una sede italiana sarà stimolo anche per il nostro mondo accademico che è già attualmente parte attiva negli organi di governo dell'EPLO.

Il suo Consiglio di amministrazione, infatti, vede la partecipazione di diversi nostri atenei: La Sapienza di Roma, l'Università di Teramo, l'Orientale di Napoli, le università di Perugia, di Trento, della Tuscia, di Parma e della Campania 'Luigi Vanvitelli'. Tutte presenti nel *board* con un ruolo consultivo.

La destinazione di una sede in Italia restituisce quindi una giusta rappresentanza a un ruolo attivo che l'Italia vanta già, di fatto, con l'EPLO sia per le risorse già erogate in passato, che ora vengono messe a sistema, sia per l'importante contributo in termini di conoscenza e competenza già apportato da alcuni dei nostri atenei più prestigiosi.

Per questo, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi. Grazie Presidente.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2222

sugli articoli da 1 a 4 e sulla votazione finale, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Alderisi, Auddino, Bagnai, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Bressa, Calderoli, Casolati, Castellone, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cioffi, Collina, Corti, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Donno, Evangelista, Fazzolari, Ferrero, Florida, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Iori, La Pietra, Lomuti, Mangialavori, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Ortis, Ostellari, Pianasso, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Quarto, Rauti, Ripamonti, Rojc, Ronzulli, Ruspandini, Russo, Saponara, Sciascia, Segre, Sileri, Testor, Totaro, Turco, Vaccaro e Vitali.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bossi Simone, Campagna, Casini, Crimi, D'Angelo, Garruti, Licheri, Maiorino, Messina Alfredo, Mininno, Pavanelli e Romano.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - PSI, con lettera in data 10 gennaio 2022, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Faraone;

7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Sbrollini;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Faraone, cessa di farne parte la senatrice Sbrollini.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Regione Basilicata

Modifica al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici (2491) (presentato in data 04/01/2022).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

alla dottoressa Alfonsina Russo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;

all'ingegner Fabio Croccolo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

alla dottoressa Margherita Cardona, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Con lettere in data 20 e 27 dicembre 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Grottaferrata (Roma) e Fallo (Chieti).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale (COM(2021) 778 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 5a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27, 28, 29 dicembre 2021, 3 e 10 gennaio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Orientale, per gli esercizi 2017 - 2018 e 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 504*);

dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 505*);

dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 506*);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 507);

di ENAV S.p.A., per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 508);

dell'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 509).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Toscana per assumere una posizione di netta condanna degli atti di vandalismo e di violenza verificatisi il 9 ottobre 2021 a Roma contro la sede nazionale della CGIL e ad esprimere solidarietà nei confronti di chi è stato aggredito e danneggiato.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (n. 76).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 14 dicembre 2021, ha inviato il testo di 21 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 22 al 25 novembre 2021, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1022);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1023);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1024);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1025);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1026);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1027);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1028*);

risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1029*);

risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1030*);

risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021-Sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 1031*);

risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - Dosi di vaccino aggiuntive per i paesi a reddito basso e medio basso, rafforzamento dell'UCPM e altri adeguamenti delle spese e delle entrate, alla 3a, alla 5a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1032*);

risoluzione sulle raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in materia di migrazione legale, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1033*);

risoluzione sull'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1034*);

risoluzione sui negoziati multilaterali in vista della dodicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Ginevra, dal 30 novembre al 3 dicembre 2021, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1035*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione delle Filippine alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1036*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1037*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bolivia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1038*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Pakistan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1039*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati Membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1040*);

risoluzione sulla sicurezza dei parcheggi per automezzi pesanti nell'UE, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1041*);

risoluzione sulle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese militari e di sicurezza private, in particolare il gruppo Wagner, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 1042*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 gennaio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di Paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, e che modifica la direttiva 2014/59/UE (COM(2021) 663 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 gennaio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor* (COM(2021) 664 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 gennaio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ferrero ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00445 del senatore Salvini ed altri.

Interrogazioni

[VITALI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2022 a Foggia sono stati fatti esplodere due ordigni, uno davanti ad un negozio di fiori ed il secondo davanti ad una concessionaria di auto a San Severo (Foggia) e lo scoppio ha provocato danni alle attività commerciali ed al portone di ingresso delle palazzine adiacenti;

la notte tra il 3 e il 4 gennaio i titolari di una profumeria a San Severo (Foggia) hanno subito un attentato dinamitardo che ha provocato loro danni ingenti;

a dicembre 2021 la stampa locale riportava di un attentato che ha colpito una farmacia di Monte Sant'Angelo, nel foggiano, dove una bomba è stata fatta esplodere davanti all'attività di proprietà della compagna del comandante della locale stazione dei Carabinieri;

in data 4 ottobre 2021, a San Giovanni Rotondo, si è avvertita l'esplosione di un ordigno rudimentale, nel centrale corso Regina Margherita, nel mirino uno studio medico della zona. La deflagrazione è stata potente e ha danneggiato anche due auto parcheggiate nelle vicinanze della saracinesca colpita, nonché i vetri delle vicine abitazioni;

in data 1° aprile 2021 un forte boato nella notte ha interrotto la quiete della zona rossa di Carapelle (provincia di Foggia), dove un ordigno è stato piazzato e fatto esplodere all'ingresso di un'azienda agricola. Si tratta del terzo attentato intimidatorio nei confronti di Sgarro, il proprietario, al quale nel maggio 2020 fu anche danneggiata un'autovettura di famiglia;

in data 26 gennaio 2021 vi fu un atto intimidatorio ad Orta Nova (Foggia): poco prima delle 23, ignoti piazzarono un ordigno rudimentale ai piedi della saracinesca di un bar in piazza Pietro Nenni, situato a poche decine di metri dal Comune; la deflagrazione causò danni alla saracinesca e all'ingresso dell'attività;

nel corso di tutto il 2021 l'interrogante aveva sollecitato ripetutamente la Commissione Antimafia (in data 6 dicembre l'ultima istanza presentata), affinché si mettesse in moto per porre fine a gesti criminali come quelli elencati, senza avere risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti, se non ritenga opportuno stigmatizzare con fermezza tali atti criminali e sollecitare un intervento straordinario urgente del tipo

"operazione primavera", attività condotta in Puglia tra il 28 febbraio e il 30 giugno 2000 per il contrasto al contrabbando di sigarette e generi di monopolio.

(3-03003)

[PARRINI](#), [PITTELLA](#), [TARICCO](#), [MARILOTTI](#), [CERNO](#), [VALENTE](#), [IORI](#), [STEFANO](#), [BITI](#), [COLLINA](#), [BOLDRINI](#), [CIRINNA'](#), [NANNICINI](#), [ASTORRE](#), [LAUS](#), [ALFIERI](#), [FEDELI](#), [VATTUONE](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [D'ARIENZO](#), [ROJC](#), [MARCUCCI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

in data 5 gennaio 2022 è stato reso noto che la casa d'aste Bertolami Fine Arts ha bandito la vendita (con prezzo base di 600 euro) di una delle riproduzioni originali, ciclostilate, del volantino recante il Comunicato n. 1 con il quale le Brigate Rosse, nelle ore immediatamente successive all'eccidio di via Mario Fani del 18 marzo 1978, rivendicarono l'avvenuto sequestro di Aldo Moro e il barbaro omicidio dei cinque agenti della sua scorta;

la notizia ha suscitato vasta e comprensibile riprovazione, sia da parte dei parenti e dei discendenti delle vittime, sia da parte dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia;

la commercializzazione di documenti così profondamente legati a snodi dolorosissimi della storia della Repubblica desta preoccupazione sotto molteplici profili: da un lato, il valore storico e simbolico di simili documenti dovrebbe escludere che da essi possa trarsi profitto economico; d'altro canto, su un piano più generale, la messa in commercio del volantino denota il rischio di una diffusa banalizzazione di eventi della cui gravità non possono essere disperse la memoria e la consapevolezza, laddove decenza e umanità imporrebbero invece di preservare i documenti, così come i luoghi, che di quella memoria sono veicolo;

considerato che:

il decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali) e in particolare i suoi articoli 59 e seguenti dettano precise condizioni per la commerciabilità di beni e documenti di interesse o rilievo culturale, protetti dal medesimo codice;

il Ministro in indirizzo, nell'imminenza del diffondersi della notizia, ha già comunicato che svolgerà accertamenti sulla vicenda, specie al fine di valutare l'effettivo interesse storico-culturale del documento messo all'asta;

la vicenda impone altresì di avviare una riflessione sulla conservazione della memoria della gravità degli eventi e delle vicende legati alla violenza e all'eversione terroristica nella storia della Repubblica, si chiede di sapere:

quali ulteriori iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per verificare l'effettivo rispetto, nel caso di cui in narrativa, delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004;

quali iniziative intenda altresì intraprendere per valorizzare la conservazione della memoria degli eventi e delle vicende legati alla violenza e all'eversione terroristica, anche attraverso l'irrobustimento dei vincoli relativi a luoghi e documenti a tali vicende collegati, specie in relazione alla possibilità di trarre da essi profitto economico.

(3-03004)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il Parco nazionale del Circeo da un anno è privo di direttore, in quanto si sono susseguite tre delibere di proposizione della terna di candidati che sono poi state oggetto di annullamento;

la procedura vigente prevede difatti che il consiglio direttivo dell'ente parco sia chiamato a predisporre una terna di nominativi valutando i *curricula* presentati dai candidati che rispondono all'avviso pubblico. Tale terna viene successivamente sottoposta al Ministro della transizione ecologica, che, con decreto, procede con la nomina del direttore;

nei mesi passati, la procedura disposta dall'ente parco era stata bocciata dal Ministero, che aveva mosso una serie di rilievi sull'*iter* tali da determinarne l'annullamento e la predisposizione di un nuovo avviso pubblico;

se l'*iter* per la nomina del presidente del parco nazionale del Circeo è oramai giunto a conclusione con la nomina dello stesso, resta inevasa la procedura relativa all'incarico del direttore dell'ente e si è resa pertanto necessaria la proroga del direttore facente funzione;

in merito alle motivazioni addotte nell'atto con cui è stato annullato il provvedimento amministrativo attraverso il quale il direttivo ha approvato la terna di candidati alla carica di direttore, si specifica che l'annullamento deriva da motivi di opportunità, di merito e di legittimità. Si fa più volte riferimento alla mancanza di un metodo condiviso e di collegialità rispetto alla scelta operata e ora oggetto d'annullamento;

a parere dell'interrogante risulta peraltro singolare che i delegati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della transizione ecologica abbiano votato in modo diverso;

è di tutta evidenza che il parco nazionale del Circeo abbia bisogno di una guida operativa considerate le questioni sospese, quali l'approvazione del piano del parco, la gestione del piano d'incendi, la gestione di progettazione e finanziamenti, la gestione del personale, i rapporti con l'ex Corpo forestale dello Stato, i progetti sul turismo, per l'agricoltura, il mare, eccetera,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di risolvere la situazione di stallo che si protrae da oltre un anno e affinché il parco nazionale del Circeo possa essere finalmente dotato degli organi istituzionali necessari al proprio funzionamento.

(3-03005)

[BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [BRUZZONE](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#), [PIZZOL](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e della salute.* - Premesso che:

il caso accertato di peste suina africana ad Ovada (Alessandria) e gli altri due casi in attesa di conferma, uno sempre in Piemonte e l'altro in Liguria, destano grave preoccupazione in merito al rinverdire dell'emergenza, da tempo denunciata dagli interroganti, relativa al proliferare incontrollato della fauna selvatica;

le criticità legate alla diffusione della fauna selvatica, se non affrontate in maniera efficace e tempestiva, rischiano di sfuggire dal controllo, determinando seri danni per gli agricoltori e gli allevatori e aumentando il rischio stesso di diffusione della peste suina africana, con inevitabili ricadute su tutto il comparto della suinicoltura italiana che rappresenta un riferimento importante per la promozione dell'agroalimentare "*made in Italy*" in tutto il mondo;

il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale. Operano nel comparto circa 25.000 aziende agricole, che gestiscono 8,3 milioni di capi, e circa 3.500 aziende di trasformazione. La produzione di carne si aggira intorno a 1,45 milioni di tonnellate. Nel solo Piemonte operano circa 3.500 aziende che producono un fatturato di circa 400 milioni di euro annui;

è evidente che si parla di un settore altamente competitivo che non può essere messo in crisi dall'inerzia nell'approntare un'organica riforma di settore, assolutamente necessaria a risolvere l'attuale stato di emergenza. La stessa 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, in data 30 giugno 2021, ha approvato una risoluzione sulle problematiche legate all'eccessiva presenza di fauna selvatica che si auspica possa essere quanto prima posta all'esame dell'Aula, affinché il Governo ne dia attuazione;

l'Istituto zooprofilattico di Torino ha confermato che la peste suina non è trasmissibile all'uomo, ma si tratta di una delle più gravi malattie che può colpire la zootecnia ed è altamente trasmissibile tra i suini. Senza le dovute precauzioni, il comparto suinicolo potrebbe rischiare gravi limitazioni, soprattutto sul fronte delle esportazioni;

la grave situazione denunciata rischia di generare un serio danno all'immagine del nostro Paese, divenendo anche un possibile strumento di speculazione economica nei confronti del territorio, andando ingiustamente a colpire gli allevamenti italiani che operano nel rispetto di *standard* di sicurezza molto elevati, dovuti ai controlli e ai sistemi di tracciabilità attualmente in vigore;

è necessaria un'azione sinergica tra tutti i soggetti a vari livelli coinvolti ai fini dell'adozione di interventi adatti a gestire la situazione attuale, consentendo alle Regioni di attuare piani di gestione e controllo finalizzati ad arrestare il contagio e porre fine ai danni causati dal proliferare della fauna selvatica, che rappresenta una minaccia per il settore primario e per la sicurezza della circolazione stradale e un rischio per la sanità animale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo vogliano attuare immediatamente tutte le misure necessarie per monitorare l'andamento sul territorio della malattia, ai fini del suo contenimento, rimuovendo prontamente tutti gli ostacoli che attualmente impediscono alle Regioni di attuare i piani di gestione, controllo e contenimento delle popolazioni di cinghiali, riconoscendo inoltre i dovuti ristori agli agricoltori e agli allevatori per i danni subiti dal proliferare incontrollato della fauna selvatica;

se, anche alla luce delle risorse impiegate nel piano nazionale di ripresa e resilienza, non si intenda adottare un piano strategico di rilancio della zootecnia italiana, sostenendo la nascita di progetti di filiera che possano aumentare la competitività del comparto e contribuire alla crescita dell'economia del Paese.

(3-03006)

[FERRAZZI](#), [ALFIERI](#), [MANCA](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi 42 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;

il successivo comma 42-*bis*, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, ha previsto l'integrazione delle predette risorse, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2021, n. 56, ha definito i criteri per la ripartizione dei contributi;

l'articolo 5, comma 2, stabilisce che "qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)";

il decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021 ha approvato l'elenco dei progetti ammissibili relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni, la graduatoria dei progetti ammissibili per un ammontare complessivo di 4.277.384.625,56 euro dei Comuni con un IVSM più elevato, e l'elenco dei progetti beneficiari per un ammontare di progetti finanziati pari a 3.399.271.176,95 euro;

rilevato che:

numerosi Comuni, in particolare nelle aree del nord del Paese, a seguito della pubblicazione del decreto 30 dicembre 2021, hanno constatato il mancato finanziamento dei progetti proposti, generando un diffuso e crescente malcontento tra i sindaci e le comunità locali a seguito della pubblicazione della graduatoria;

nel Veneto, a fronte di 227 progetti presentati da parte dei Comuni, solo 24 (proposti dai Comuni di San Bonifacio, Lonigo, Monselice, Montebelluna e Conegliano) risultano finanziabili, pur essendo stati quasi tutti approvati, laddove la maggior parte dei progetti finanziabili secondo la graduatoria riguarda Comuni del Mezzogiorno. Analoghe situazioni si riscontrano anche nelle altre regioni del nord Italia e, in particolare, in Lombardia;

l'ANCI, a seguito della pubblicazione del decreto 30 dicembre 2021, ha diramato un comunicato con il quale, senza mettere in dubbio l'efficacia di una misura che si è caratterizzata per modalità agevolate di

assegnazione dei fondi, ha ribadito la necessità di integrare le risorse disponibili con un ulteriore stanziamento di circa 900 milioni di euro, al fine di finanziare tutti i progetti risultati ammissibili; il mancato finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana risultati ammissibili precluderebbe la possibilità di realizzare opere rilevanti per lo sviluppo di interi territori, lasciando senza risposte le attese di tantissime comunità locali;

il Ministro per i rapporti con il Parlamento, a seguito di sollecitazioni pervenute dai sindaci di tutto il territorio nazionale, avrebbe assicurato che ulteriori 900 milioni di euro sarebbero stati stanziati per coprire le spese relative ai progetti dei Comuni che, a causa di un IVSM troppo elevato, non rientrano nella graduatoria dei progetti finanziabili con le presenti risorse;

considerato che, ferma restando la necessità di dispiegare una quota consistente di risorse a beneficio dei Comuni del Mezzogiorno, come previsto anche dal PNRR, l'impiego dell'IVSM e di altri indicatori basati sul reddito *pro capite* rischia di penalizzare, come successo nel caso dei Comuni veneti, i soggetti attuatori più virtuosi e di escludere progetti meritori di finanziamento secondo lo spirito della normativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la realizzazione di un maggior numero possibile di progetti relativi alla rigenerazione urbana sia una priorità per il Paese, anche alla luce del forte impegno verso la transizione ecologica derivante dal piano nazionale di ripresa e resilienza;

se non ritengano opportuno attivarsi per proporre lo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 900 milioni di euro, al fine di consentire il finanziamento di tutti i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni e dichiarati ammissibili ai sensi della normativa richiamata.

(3-03007)

[RICHETTI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la Corte suprema russa ha ordinato la chiusura di Memorial International, la più antica organizzazione per la difesa dei diritti umani russa, fondata nel 1989 dal premio Nobel per la pace Andrei Sakharov; il giudice Alla Nazarova ha ordinato la chiusura sia della struttura centrale che delle sedi regionali per non aver contrassegnato tutte le sue pubblicazioni con l'etichetta di «agente estero», come richiesto dalla legge. La dibattuta legislazione russa sull'«agente estero» definisce le organizzazioni che ricevono fondi internazionali come azioni contrarie agli interessi della Russia. Durante l'udienza il pubblico ministero ha anche sostenuto che Memorial «crea una falsa immagine dell'Urss come stato terrorista e denigra la memoria della seconda guerra mondiale»; la ONG ha annunciato che farà ricorso;

come affermato dal Segretario di Stato americano Antony Blinker, la chiusura arriva in un anno in cui lo spazio per la società civile, i *media* e gli attivisti *pro*-democrazia in Russia si è ridotto; anche l'ONU, l'Unione europea e gran parte della comunità internazionale si sono espressi contro lo smantellamento dell'ONG;

come dichiarato dalla direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale, «International Memorial è un'organizzazione per i diritti umani molto rispettata che ha lavorato instancabilmente per documentare le atrocità e la repressione politica compiute sotto il governo di Joseph Stalin e di altri *leader* sovietici» e la sua chiusura «rappresenta un attacco diretto ai diritti alla libertà di espressione e di associazione. L'uso da parte delle autorità della legge sugli "agenti stranieri" per sciogliere l'organizzazione è un attacco sfacciato alla società civile che cerca di offuscare la memoria nazionale della repressione statale, è un grave insulto per le vittime del Gulag russo e deve essere immediatamente annullata»;

si chiede di sapere quali iniziative di competenza, anche di carattere diplomatico, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di esprimere la condanna da parte del nostro Paese in relazione alla chiusura della ONG Memorial International e al fine di garantire che l'attività svolta da Memorial di documentazione e denuncia dei crimini politici commessi nell'ex Unione Sovietica possa proseguire.

(3-03008)

[TARICCO](#), [PINOTTI](#), [NANNICINI](#), [D'ALFONSO](#), [COMINCINI](#), [IORI](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [BITI](#),

[VATTUONE](#), [BOLDRINI](#), [ALFIERI](#), [LAUS](#), [PITTELLA](#), [D'ARIENZO](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [MARILOTTI](#), [MARCUCCI](#), [COLLINA](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [MANCA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la peste suina africana (PSA) è una malattia virale che colpisce i suini domestici e quelli selvatici, causando livelli di mortalità fino al 100 per cento nelle popolazioni di suini colpite. La PSA è estremamente pericolosa per i suini in quanto risulta fortemente resistente nell'ambiente, così come nei prodotti contaminati;

il *virus*, oltre a muoversi per contiguità, è anche capace di compiere veri e propri "balzi" e trasferire la malattia a centinaia di chilometri dal fronte endemico, come dimostrato dalle recenti analisi svolte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e confermate dal Centro di referenza nazionale per le pesti suine dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche; dall'allevamento dei suini è ricavata nel nostro Paese carne di grandissima qualità, materia prima per la realizzazione di molti dei prodotti alimentari che sono vanto del *made in Italy* nel mondo;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni, in Italia, la malattia è stata rilevata unicamente in Sardegna, dove in ogni caso ultimamente si è registrato un costante e netto miglioramento della situazione epidemiologica;

da notizie di stampa risulterebbe che a Ovada (Alessandria) sarebbe stato ritrovato un primo cinghiale morto a causa di una variante del *virus* della PSA, geneticamente diversa da quella circolante in Sardegna, e corrisponderebbe a quello circolante in Europa da alcuni anni, proveniente dai Paesi dell'ex blocco sovietico, e sarebbero stati rinvenuti ulteriori animali analogamente morti;

sono 54 i comuni piemontesi e 24 quelli liguri ad oggi dichiarati "area infetta" in cui la caccia è stata vietata e dove è stata attivata la massima vigilanza sulle misure di biosicurezza nel settore domestico, con particolare riguardo a tutte le operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e persone, come conseguenza del ritrovamento dell'esemplare di ungulato morto sul territorio alessandrino;

rilevato che:

l'impatto della PSA a livello locale, ma anche globale, è impressionante e sta cambiando i flussi commerciali non solo legati allo scambio di suini vivi, di carni e prodotti derivati, ma anche ai mangimi e alle fonti alimentari proteiche alternative;

una crisi legata ad un'emergenza PSA, in questo momento, potrebbe rischiare di portare danni ingentissimi al settore zootecnico suinicolo e a tutta la filiera connessa nel nostro Paese;

risulterebbe da notizie di stampa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aveva già provveduto a redigere un decreto deputato a risolvere sia l'emergenza della peste suina africana, sia quella relativa alla fauna selvatica in cui "si intende predisporre misure di prevenzione, di monitoraggio e di controllo relative alla malattia virale, denominata 'Peste Suina Africana' che colpisce suini domestici e selvatici con livelli di mortalità del 100% nelle popolazioni di suini colpite";

lo stesso decreto prevedeva la istituzione presso il Ministero della salute, a supporto di un piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della PSA, di un "sistema nazionale di raccolta dati per il monitoraggio dei cinghiali" e di un "Comitato di coordinamento di cui avrebbero dovuto far parte un esperto del Ministero della Salute, con funzioni di Presidente, un esperto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un esperto delle Regioni e Province autonome, un esperto degli Istituti zooprofilattici sperimentali e un esperto dell'ISPRA. Il Comitato avrebbe dovuto avere lo scopo di assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle Regioni e Province autonome attraverso il Piano regionale di gestione e controllo del cinghiale";

il 30 giugno 2021 la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica, ha approvato un'articolata risoluzione nella quale si chiedeva una serie di interventi per affrontare l'emergenza causata dall'eccessiva presenza di animali selvatici e per rendere più efficaci le azioni di controllo in particolare sul cinghiale, anche perché "il numero sproporzionato di cinghiali aumenta in modo esponenziale i rischi di introduzione di alcune patologie,

come la peste suina africana (PSA), in grado di creare importanti rischi sanitari per la successiva diffusione degli agenti patogeni sia a carico delle popolazioni selvatiche di cinghiale sia a carico di allevamenti di maiali domestici";

come previsto dal piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, sarebbe stato avviato l'insediamento delle unità di crisi a livello locale, regionale e nazionale per l'adempimento delle azioni previste dal manuale operativo e dalle norme specifiche in materia, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se sia a conoscenza di ulteriori casi di diffusione della PSA in altri ambiti territoriali del Paese;

quali siano le misure già messe in atto e quelle in via di predisposizione per affrontare, con urgenza, l'emergenza causata dal diffondersi della PSA nei 54 comuni piemontesi e nei 24 liguri ad oggi dichiarati "area infetta" e per mettere in sicurezza l'intero settore dell'allevamento suinicolo italiano a fronte dei rischi derivanti dalla possibile diffusione della PSA sul territorio nazionale;

quali iniziative intenda predisporre, anche alla luce della citata risoluzione approvata in Parlamento, al fine di affrontare la problematica dell'abnorme diffusione di ungulati nel nostro Paese, in particolare del cinghiale, tenendo conto dei gravi rischi sanitari generati dalla crescente diffusione della specie *Sus scrofa* e delle possibili ricadute economiche negative sugli allevamenti, e se, in tale ambito, intenda consentire maggiori strumenti e possibilità di azione agli enti preposti all'attuazione dei piani di gestione e di controllo necessari per arginarne la diffusione della suddetta specie, e ai conduttori dei fondi interessati.

(3-03009)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

risulta agli interroganti che le sezioni di polizia giudiziaria siano uffici di polizia presenti presso i tribunali che svolgono attività investigativa, senza particolari limiti di materia, alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria. Solo sul piano amministrativo detto personale è gestito dalle diverse forze di polizia da cui proviene, perché in sostanza si tratta di investigatori distaccati presso gli uffici giudiziari per svolgere il loro servizio in abiti civili, operando a stretto contratto con i magistrati (si veda il codice di procedura penale, articoli 55, 56, 57 58 e 59);

l'art. 6 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", stabilisce che l'organico delle sezioni di polizia giudiziaria dev'essere costituito da un numero di unità non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle singole procure della Repubblica. Per le procure distrettuali il rapporto dev'essere, invece, almeno il triplo (si veda "Circolare 4 ottobre 2010 - decreto interministeriale di determinazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2009-2010. Note esplicative" del 4 ottobre 2010 sul sito del Ministero della giustizia);

considerato che:

per quanto riguarda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nella carta dei servizi di dicembre 2013, la più recente disponibile in rete e basata su dati del 2012, si evidenziava una mancanza di personale che coinvolge anche la polizia giudiziaria. Vi si legge: "A fronte di una pianta organica che prevedrebbe 68 unità, ne risultano effettive solo 61 delle quali solo il personale della Guardia di finanza e del Nucleo investigativo Sanità Ambientale risultano essere interamente coperte"; la suddetta previsione (68 unità) non interamente coperta (61 unità) discendeva dal fatto che, secondo la pianta organica, il personale di magistratura di Catanzaro doveva contare 42 togati (tra cui il procuratore, 2 aggiunti e 18 sostituti), ma nella realtà i sostituti erano 16 invece di 18 e i vice procuratori onorari 14 invece di 21, con un totale di 33 unità in luogo di 42. Ai 19 magistrati presenti (invece di 21), sarebbero toccate, come detto, 68 unità di polizia giudiziaria;

valutato che:

all'aumento dell'organico dei magistrati intervenuto da allora, tale per cui oggi la Procura di Catanzaro ne conta in totale 27 (si veda "magistrati 9" sul sito della Procura), non sembra avere tenuto dietro un incremento delle unità di polizia giudiziaria previste (81), nonostante le istanze in tal senso inviate dal

procuratore;

in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2020, il 1° febbraio, il procuratore aveva fatto istanza di aumento degli organici, anche in riferimento alle sezioni di polizia giudiziaria, direttamente al rappresentante del Ministro della giustizia, Mario Di Iorio, dichiarando: "Da tre anni risultano bloccate le tavole delle sezioni di polizia giudiziaria, noi a Catanzaro vantiamo uno scoperto di diciotto unità" e chiedendo di superare le diatribe in atto tra Ministero della giustizia e Ministero dell'interno per coprire quella carenza (si veda un video sul punto diffuso su "Youtube"). Aveva poi rinnovato l'appello in occasione delle audizioni svolte a Catanzaro dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il 28 settembre 2020 ("Commissione antimafia a Catanzaro, Gratteri: 'Rinascita da novembre in Calabria'" su "lacnews24"), si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano riferire con quale frequenza, secondo quali criteri e con quali garanzie di trasparenza ed efficienza siano definiti e gestiti i numeri del personale di polizia giudiziaria;

come possano giustificare, a due anni di distanza dalle richieste esplicite del procuratore di Catanzaro, il mancato completamento della pianta organica nella sezione di polizia giudiziaria di un distretto la cui delicatezza e importanza sono perspicue, nel panorama nazionale;

se non ritengano opportuno promuovere un'indagine interna volta a comprendere le ragioni di una situazione che pregiudica gravemente l'attività di polizia giudiziaria della Procura, dove tra l'altro si sta svolgendo il più significativo processo alla 'ndrangheta mai celebrato;

se intendano assumere impegni precisi, quanto al personale, e garantire tempi certi per la risoluzione del problema.

(3-03010)

[RAUTI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

per celiachia si intende una malattia permanente su base infiammatoria dell'intestino tenue, causata da una reazione autoimmune al glutine;

la celiachia è un disturbo sempre più comune che negli ultimi anni ha aumentato notevolmente la sua incidenza anche per via di diagnosi sempre più puntuali;

premesso altresì che la celiachia è l'intolleranza alimentare maggiormente diffusa e, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la sua prevalenza si aggira intorno all'1 per cento e la stima del numero di italiani affetti è di circa 600.000 a fronte dei 225.418 diagnosticati al 31 dicembre 2019;

considerato che per il combinato disposto dell'articolo 582, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, e della direttiva tecnica del 4 giugno 2014 approvata dal Ministero della difesa, la celiachia rientra tra le allergie e le intolleranze che implicano la non idoneità all'arruolamento volontario e, di conseguenza, chi riceve tale diagnosi rimane escluso dalla possibilità di accedere al servizio militare o alle accademie militari, anche quando i sintomi manifestati non risultano gravi;

considerato altresì che ai soggetti ai quali si diagnostica la celiachia successivamente all'arruolamento è riconosciuta l'idoneità al servizio, a meno che essa non sia causa di insorgenza di sintomi tanto gravi da rivelarsi invalidante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda adottare per rimuovere un criterio divenuto anacronistico, rispetto agli sviluppi della scienza dell'alimentazione e per eliminare un elemento discriminatorio nei confronti di chi aspira ad accedere al Servizio militare o alle Accademie militari, al fine di equiparare il trattamento tra gli arruolati affetti da celiachia e coloro che, celiaci accertati, intendano arruolarsi.

(3-03011)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GRANATO](#) - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che: il decreto-legge n. 229 del 2021 ha stabilito nuove misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, incrementando il

regime restrittivo già vigente; il decreto-legge è entrato in vigore il 31 dicembre 2021;
tra le novità introdotte dalla nuova disciplina, a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (il cui termine è ignoto, essendo stato ripetutamente prorogato, da ultimo fino al 31 marzo 2022), si prevede che sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto *green pass* "rafforzato" (la certificazione che si ottiene attraverso il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione) l'accesso a molteplici servizi e attività, tra cui: alberghi e altre strutture recettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti ai matrimoni, servizi di ristorazione all'aperto, impianti sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto;
l'uso del *green pass* rafforzato, peraltro, è stato anche esteso per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto, modificando l'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021;
valutato che:

la nuova disciplina restrittiva, escludendo dunque l'uso del *green pass* "base" (la certificazione verde COVID-19 che si ottiene per vaccinazione, guarigione oppure con i *test* antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o privato di linea come aerei, treni, navi, traghetti e autobus appare a giudizio dell'interrogante irragionevole, sproporzionata ed eccessiva, non permettendo lo spostamento con mezzi pubblici a soggetti evidentemente sani, esclusivamente non vaccinati, i quali potrebbero muoversi dalla propria dimora solamente a bordo di mezzi propri;

ciò, tuttavia, appare addirittura impossibile per coloro i quali vivano su un'isola, non potendo essi raggiungere la terraferma a bordo di mezzi privati (non solo nei casi emblematici della Sicilia o della Sardegna ma, anche, delle altre isole italiane più piccole, come nel caso dell'arcipelago toscano, delle isole pontine o delle isole del golfo di Napoli);

in tal modo, dunque, si violerebbe palesemente, tra gli altri, il principio della continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non nuoccia ai cittadini residenti in territori meno favoriti, in conformità con il rispetto dei principi costituzionali di solidarietà (articolo 2) di uguaglianza sostanziale (articolo 3). Difatti se da un lato il trasporto si configura come attività di tipo economico, dall'altro, per i cittadini residenti nelle isole, esso si configura quale elemento essenziale del "diritto alla mobilità" previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituendo un servizio di interesse economico generale, di modo che lo Stato non possa non garantirlo all'intera collettività, indipendentemente dalla dislocazione geografica;

valutato, inoltre, che tale disciplina evidentemente eccessivamente restrittiva e incostituzionale limiterebbe in modo irragionevole e sproporzionato anche la libertà di recarsi all'estero momentaneamente, secondo la previsione di cui all'articolo 16, comma secondo, della Costituzione che garantisce che ogni cittadino sia "libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge", precludendo l'accesso ad un mezzo di trasporto (aereo, nave) indispensabile per raggiungere la destinazione desiderata ad un soggetto evidentemente sano che dimostri, attraverso il risultato di un *test* molecolare con esito negativo, di non essere affetto dal virus COVID-19,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda garantire il rispetto del principio della continuità territoriale per i residenti nelle isole italiane, laddove essi dimostrino, attraverso il risultato di un *test* negativo, di non essere affetti dal virus COVID-19;

se non si consideri la nuova disciplina introdotta con il decreto-legge citato violativa dell'articolo 16, comma secondo, della Costituzione, il quale prevede, in via teorica, l'eventuale riserva di legge per limitare il diritto di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica, ma nei casi in cui ciò appaia equo, proporzionato e ragionevole, non potendo evidentemente risultare conforme con tali principi una normativa che limiti l'accesso a mezzi di trasporto indispensabili per recarsi all'estero a cittadini sani.

(4-06415)

[NENCINI](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'ospedale "Cutroni-Zodda" di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è utilizzato, sostanzialmente,

soltanto per pazienti COVID-19 a bassa intensità di cure;
da qualche decennio lo stesso nosocomio è stato oggetto di una continua ed incessante azione di depauperamento di servizi e unità operative;
il citato ospedale è, anche per motivi geografici, presidio sanitario di riferimento per un bacino di utenza di 13 comuni (Distretto 28) per un totale di circa 80.000 abitanti;
l'ospedale è privo di guardia attiva anestesiologicala e di presenza costante della figura del cardiologo;
considerato che alla situazione attuale la struttura non ha dignità di ospedale servendo, di fatto, a far figurare posti letto di degenza COVID-19 per di più, come accennato, per pazienti a bassa intensità di cure,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso accertarsi della destinazione che la struttura ospedaliera avrà al termine dell'emergenza COVID.

(4-06416)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la corsa ai tamponi, accresciutasi notevolmente nelle ultime settimane a causa della diffusione dei contagi innescata dalla variante sud-africana "Omicron" del Sars-COVID-19, ne ha fatto lievitare notevolmente i costi;

in particolare i tamponi molecolari hanno registrato un'impennata dei prezzi ragguardevole. Si va da 150 a 172 euro, prezzo praticato da un laboratorio di Firenze, secondo quanto riferito dalla stampa quotidiana;

il ricorso ai tamponi non è una scelta capricciosa ma è, di norma, una necessità che si presenta con carattere non di saltuarietà, ma di sistematicità a fronte del dilagare dei contagi;

le famiglie a minor reddito, già impoverite da due anni di pandemia, non hanno la capacità e la possibilità di sobbarcarsi i pesanti oneri dei tamponi molecolari;

alcune Regioni, come la Toscana, hanno istituito con formale ordinanza presidenziale la sanzione della perdita dell'accreditamento per i laboratori di analisi che praticano condizioni esorbitanti dalle tariffe *standard*;

la tutela della salute, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, è diritto fondamentale della persona ed interesse primario della collettività che, in quanto tale, esige una cura unitaria dello Stato e non tollera interventi frammentati, scoordinati e contraddittori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della indegna speculazione oggi presente nel mercato dei tamponi e quali iniziative intenda adottare per farvi fronte con la tempestività imposta dal suo intollerabile dilagare.

(4-06417)

[PILLON](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 14 dicembre 2021 si è svolta, mediante modalità di didattica a distanza, l'assemblea di istituto del liceo scientifico classico scienze umane "Marconi-Delpino" di Chiavari (Genova), scuola prestigiosa con una grande tradizione alle spalle;

l'assemblea ha trattato, tra le altre, tematiche quali l'identità di genere e l'educazione sessuale;

sono state, tuttavia, sollevate polemiche da parte di alcuni studenti, i quali hanno lamentato un'impostazione dell'evento a senso unico, con nessuna garanzia di espressione di punti di vista diversi;

in particolare, tra i relatori esterni risulta essere stata invitata una psicologa che si definisce "psicologa clinica LGBTQIA+" e "transfemminista intersezionale", la quale è intervenuta sul tema dell'identità di genere;

in tema di educazione sessuale sono stati coinvolti, invece, il collettivo "Virgin & Martyr", che si definisce di area "non binaria", e l'associazione "XY+" che si prefigge di "portare professionisti riconosciuti dell'educazione sessuale omnicomprensiva" nelle scuole di tutta Italia;

invero, anche alcuni genitori hanno lamentato una scarsa informazione preventiva circa l'oggetto dell'assemblea, che avrebbe dovuto riguardare "tematiche sociali";

considerato che:

i relatori, la cui partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal consiglio d'istituto ai sensi

dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché della circolare ministeriale n. 312/1979, par. 1, risultano tutti appartenenti al medesimo filone ideologico ed esprimono posizioni culturali pressoché unanimi;

come autorevolmente sottolineato dal sottosegretario Rossano Sasso in un'intervista rilasciata all'agenzia "Adnkronos" del 19 maggio 2021, "La circolare ministeriale 1972 del 2015 parla chiaro: le teorie sull'identità di genere non rientrano tra le conoscenze sui diritti e i doveri costituzionali dei cittadini da trasmettere agli studenti e sono da considerare pratiche estranee al mondo educativo";

inoltre, non vi è stata alcuna garanzia di pluralismo, ma, anzi, una sostanziale assenza di contraddittorio;

sugli argomenti trattati vi è tutt'altro che un consenso unanime del mondo scientifico, all'interno del quale, anzi, sono ampiamente dibattuti;

infine, gli stessi temi rientrano tra quelli eticamente sensibili, per la trattazione dei quali in ambito scolastico è sempre richiesto il consenso dei genitori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione;

quali misure intenda porre in essere al fine di garantire sempre un adeguato contraddittorio in ambito scolastico ed evitare che le scuole diventino luoghi di propaganda o di indottrinamento ideologico.

(4-06418)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'Italia si contraddistingue per l'identità e le elevate caratteristiche qualitative delle proprie produzioni agroalimentari. Il nostro Paese, con 870 prodotti agricoli registrati come indicazioni geografiche, custodisce un vero e proprio patrimonio culturale, unico a livello europeo;

il sistema delle indicazioni geografiche dell'UE favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio; tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;

è molto diffuso in tutto il mondo il fenomeno *dell'italian sounding*. I consumatori stranieri acquistano prodotti con nomi che al loro orecchio risultano italiani causando un danno elevato all'economia italiana;

la Direzione generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico fa notare che "il giro d'affari annuo dell'Italian Sounding è stimato in circa 54 miliardi di euro l'anno (147 milioni di euro al giorno), comunque oltre il doppio dell'attuale valore delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (23 miliardi di euro). Quindi, almeno due prodotti su tre commercializzati all'estero si riconducono solo apparentemente al nostro Paese". Il danno per l'Italia è di oltre 90 miliardi di euro e di migliaia di posti di lavoro in meno,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per promuovere capillarmente un'informazione che valorizzi i prodotti agroalimentari DOP e IGP *made in Italy*, anche potenziando i consorzi preposti alla loro tutela per garantire scelte di acquisto consapevoli e sicure e maggiori garanzie ai consumatori.

(4-06419)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'intensificarsi delle misure per il contenimento della pandemia da COVID ha comportato pesanti ripercussioni sul piano economico sul settore della navigazione turistica e i sostegni economici previsti fino ad oggi risultano, a parere dell'interrogante, del tutto insufficienti a colmare la perdita di fatturato stimata al 90 per cento nel 2020 e al 70 per cento nel 2021;

il settore ha l'80 per cento degli occupati in CIG e dal 1° gennaio 2022, salvo proroghe, il costo degli ammortizzatori ricadrà sulle imprese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prevedere, nel nuovo provvedimento a sostegno delle attività commerciali ed economiche, aiuti agli operatori della navigazione turistica.

(4-06420)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 è stata approvata una nuova disciplina

che regolamenta i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali; i contributi sono destinati dal Ministero dello sviluppo economico alle emittenti locali e vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologia e della qualità dei programmi e dell'informazione, anche sulla base dei dati di ascolto;

secondo l'Associazione Radiotelevisioni europee associate, l'applicazione delle nuove regole comporterà la chiusura di circa 400 piccole e medie emittenti televisive locali escluse dalle graduatorie dei bandi per la capacità trasmissiva, con ripercussioni sulla capacità occupazionale degli operatori quantificata in circa 2.500 unità oltre a 1.000 cassintegrati;

in particolare 8 emittenti qualificate come Fornitori Servizi Media Audiovisivi (FSMA) nella regione Veneto, in quanto titolari di autorizzazione in ambito locale, hanno segnalato al Ministero che la capacità trasmissiva di reti di I° livello è stata di fatto esaurita dai primi 15 operatori collocatisi in graduatoria, restando di fatto escluse dalla capacità di trasmissione ben 24 imprese televisive pur ritenute idonee; tali aziende potrebbero pertanto continuare la loro attività solo prendendo in locazione una nuova frequenza dagli operatori di rete aggiudicatari;

terminata la disponibilità di capacità della rete di I° livello, per la regione Veneto risulta disponibile la rete di II° livello a copertura della sola provincia di Belluno, in relazione alla quale solo 6 operatori hanno manifestato il proprio interesse, mentre ben 24 hanno dichiarato di non poter accedere a causa del ridotto bacino di utenza, che non consentirebbe l'elaborazione di un idoneo piano commerciale/economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario prevedere un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti degli operatori di settore, al fine di adottare ogni utile soluzione per scongiurare la ventilata ipotesi di chiusura forzata delle emittenti locali escluse dai bandi per la capacità trasmissiva a seguito del passaggio alla tecnologia T2-HEVC, prevedendo, inoltre, a favore dell'emittenza locale l'assegnazione transitoria di una frequenza aggiuntiva per consentire il proseguimento del servizio nel rispetto dei principi di pluralismo, equità e non discriminazione.

(4-06421)

[LANNUTTI](#), [ABATE](#), [ANGRISANI](#), [ORTIS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il 3 gennaio 2022 sul quotidiano "la Repubblica" si leggeva: "Lunghe code di diverse ore a Milano presso il centro vaccinale allestito nei padiglioni della Fiera e dedicato ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Tante le famiglie con i loro figli già in viale Scarampo, ancor prima di accedere alle zone di attesa della struttura gestita da Policlinico Milano e Regione Lombardia, sempre all'aperto. Prima di accedere all'interno dei padiglioni per la registrazione, il triage e l'inoculazione, ci sono state attese al freddo anche di circa due ore";

quello de "la Repubblica" non è stato l'unico articolo. In generale, sui *media* italiani sono apparsi diversi articoli che raccontano della campagna vaccinale per la cosiddetta dose *booster*, ovvero il richiamo per chi ha già completato il ciclo vaccinale di due dosi. Tutti gli articoli parlano di lunghe code, sfiancanti attese, in alcuni casi sotto temperature rigidissime e di una grossa disorganizzazione generale. I centri vaccinali d'Italia sono stati presi d'assalto dai cittadini timorosi di non poter tornare al lavoro senza la vaccinazione. Per l'occasione sono stati organizzati anche diversi *open day* per accelerare la campagna. L'accesso alle strutture senza l'obbligo della prenotazione è diventato, però, un incubo per molti cittadini, dal momento che, come hanno segnalato diversi di loro anche attraverso i *social*, è impossibile gestire in modo ordinato e corretto le lunghe file che si creano davanti agli *hub*. Tra la gente in fila, tra i quali molti anziani costretti ad attendere diverse ore, si sono registrati momenti di tensione in molte parti di Italia. C'è chi è stato costretto, dopo essere stato in coda per molto tempo, a far rientro a casa senza ricevere il vaccino, dal momento che le dosi risultano insufficienti rispetto alle richieste;

tra le molte segnalazioni, il caso di una signora che ha vissuto una disavventura all'*hub* vaccinale "Ente Fiera" di Catanzaro Lido. Dopo aver provato inutilmente a fare la prenotazione per ricevere la terza

dose, si è presentata alle 9 del mattino all'*open day* organizzato per il primo dell'anno. Benché ci fosse già una fila importante, visto che la stessa scorreva, ha deciso di rimanere in fila. Dopo aver fatto circa un'ora di fila è riuscita ad entrare nel cancello della struttura. Da quel momento è cominciata per lei e per tutti quelli che erano in coda una vera odissea. Dopo tre lunghe ore, erano finiti i moduli e gli organizzatori avevano difficoltà a stamparli. A quel punto le persone hanno cominciato a protestare e c'è anche chi ha chiamato le forze dell'ordine. Dopo molte ore di attesa gli anziani presenti, costretti a fare la fila in piedi, hanno cominciato a dare segni di cedimento, molti chiedevano di sedersi e tanti altri di andare in bagno. Molti erano all'ombra infreddoliti. Un'immagine sconcertante. Dopo quasi sei ore di fila la signora è riuscita a mettere piede all'interno dell'*hub*. Da quel momento sono passate altre due ore prima di riuscire a fare la terza dose;

considerato inoltre che:

nonostante l'intenzione teorica del Governo di accelerare la campagna vaccinale, anche in previsione di nuove decisioni che potrebbero estendere l'obbligo della vaccinazione a nuove categorie di lavoratori, la realtà documenta *caos*, disorganizzazione, approssimazione nelle strutture aperte, con molti centri vaccinali che ancora non hanno riaperto;

a tali, a parere degli interroganti, evidenti abusi, ordinari soprusi, quotidiane vessazioni che Governo, struttura commissariale e Regioni riservano proprio a quei cittadini che vorrebbero adempiere alle vaccinazione, come elemento utile per contrastare la pandemia, si aggiunge la decisione ultima del Consiglio dei ministri di imporre l'obbligo per talune categorie ed il discriminatorio "green pass rafforzato", anche per accedere al proprio posto di lavoro, stante l'inspiegabile resistenza del ministro della Pubblica amministrazione ad incentivare lo *smart working* quale formidabile strumento per ridurre, nelle grandi città, sia la propagazione del contagio che la riduzione del traffico, quindi dell'inquinamento,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga di dover intervenire per aumentare i punti vaccinali, utilizzando anche medici di medicina generale, se necessario, in modo da porre rimedio a questa disorganizzazione, diffusa ormai in tutto il Paese, visto anche che il Governo sta valutando di allargare l'obbligo vaccinale, senza però evidentemente considerare l'inefficienza delle tantissime, troppe, strutture vaccinali. Peraltro questa situazione, se perdurasse, scoraggerebbe i cittadini, che potrebbero decidere di desistere e rinunciare alla terza dose o anche alla prima, aumentando il rischio di diffusione del *virus*, con possibili gravi conseguenze sia per la salute pubblica, sia per la ripresa dell'economia del Paese;

se, a fronte di quelli che agli interroganti appaiono evidenti abusi, ordinari soprusi, quotidiane vessazioni derivanti dalle modalità di attività di struttura commissariale e Regioni, riservati proprio a quei cittadini che vorrebbero adempiere alle vaccinazioni, come elemento utile per contrastare la pandemia, il Governo non abbia l'obbligo di un intervento urgente per lenire i disagi e ridurre le lunghe, snervanti attese, specie per gli anziani, aggravate dalle temperature rigide;

se la decisione ultima di imporre l'obbligo per talune categorie ed il discriminatorio "super green pass", anche per accedere al proprio posto di lavoro, non rappresenti un *boomerang*, stante l'inspiegabile resistenza del ministro della Pubblica amministrazione ad incentivare lo *smart working* quale formidabile strumento per ridurre, nelle grandi città, coi mezzi pubblici sempre più radi ed affollati, sia la propagazione del contagio. che la riduzione del traffico, quindi dell'inquinamento.

(4-06422)

[NENCINI](#), [BITI](#), [PARRINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'Ortofrutticola Mugello è una società specializzata nella lavorazione e nella distribuzione in Italia e all'estero delle castagne e di altri prodotti della filiera agroalimentare;

lo stabilimento dell'Ortofrutticola Mugello è sito a Marradi, un piccolo comune in provincia di Firenze;

nel 2020 l'Ortofrutticola Mugello è stata acquistata dalla Italcanditi S.p.A., società con sede a Pedrengo (Bergamo);

in seguito alla recente delocalizzazione della fabbrica nel bergamasco, annunciata dalla nuova società,

è prevista la chiusura dello stabilimento di Marradi;
considerato che:

la chiusura dello stabilimento causerebbe la perdita del posto di lavoro di circa 80 lavoratori;
la decisione di delocalizzare l'impianto produttivo è stata comunicata con colpevole ritardo;
è notevole l'importanza sociale ed economica che lo stabilimento ha per il Comune di Marradi;
nel PNRR vengono valorizzate, attraverso appositi investimenti, le aree di montagna ed i piccoli centri
e pertanto la delocalizzazione dello stabilimento dal Comune di Marradi sarebbe in totale contrasto
con l'orientamento assunto dal Governo,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso accertare le cause che hanno portato alla chiusura
dello stabilimento di Ortofrutticola Mugello di Marradi;

se non ritengano doveroso, in considerazione del fatto che la decisione presa dalla Italcanditi è in
palese conflitto con gli indirizzi assunti dal Governo, impedire ove possibile la chiusura dello
stabilimento.

(4-06423)

[RUFA](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nelle ultime settimane, tra festività natalizie, viaggi e cenoni in famiglia, con tutti i timori legati alla
diffusione della variante "Omicron", le richieste di tamponi sono raddoppiate, arrivando a un milione e
200.000 al giorno;

il costo dei tamponi risulta essere soggetto a notevoli variazioni. Il prezzo calmierato dal Governo per i
tamponi antigenici a 15 euro, e ad 8 euro per la fascia 12-18 anni, sembra resistere, anche se in alcuni
casi può arrivare fino a 30 euro. Il costo dei tamponi molecolari, ritenuti tra l'altro più affidabili,
presenta una forte variabilità, andando dai 140 ai 60 euro. Prezzi due o tre volte superiori rispetto ad
alcuni mesi fa, quando la curva epidemica era molto meno "aggressiva";

considerato che:

il costo sostenuto dagli italiani supera quotidianamente i 13 milioni di euro, ai quali devono essere
aggiunti quelli dell'acquisto delle mascherine "FFP2", le cui vendite sono aumentate tra l'80 e il 120
per cento dopo l'obbligo di indossarle in alcuni luoghi, per una spesa complessiva giornaliera (tra
tamponi e mascherine) che si aggira mediamente intorno ai 15 milioni di euro;

in Germania, secondo fonti Codacons, i *test* antigenici hanno costi molto inferiori e «ai cittadini
tedeschi spetta un test rapido gratuito una volta alla settimana (due volte per insegnanti e studenti che
frequentano corsi in presenza)». In Francia, sempre secondo l'associazione di consumatori, «il test Pcr
per individuare la presenza del coronavirus è gratuito»;

inoltre, i disagi per chi necessita di un tampone non si limitano solo ai costi. Tra gli ostacoli anche le
lunghe file, già di prima mattina davanti alle strutture, oppure i centralini in *tilt* e i siti *web* dedicati alle
prenotazioni "paralizzati",

si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Ministro in indirizzo non
ritenga doveroso e urgente valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi antigenici, o almeno di
prevedere che ogni cittadino abbia il diritto di effettuare un tampone gratuito con cadenza settimanale,
come già previsto in altri Paesi dell'Unione europea, sia presso le strutture del servizio sanitario
nazionale, sia in quelle private nel caso in cui le ASL non siano in grado di garantire il servizio, ed
intervenire al fine di calmierare i prezzi anche dei tamponi molecolari.

(4-06424)

[MAGORNO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la strada statale 283 delle Terme Luigiane dal chilometro 15+970 al chilometro 18+240, viadotto Valle
Leto, è stata chiusa al traffico dal 28 giugno 2021;

il tratto di strada è di fondamentale importanza per la viabilità del vasto comprensorio, essendo il
collegamento principale tra il Tirreno cosentino e lo Ionio cosentino, oltre ad essere di fondamentale
rilevanza per i collegamenti tra i comuni della valle dell'Esaro e quelli del Tirreno cosentino;

considerato che:

la chiusura effettuata nel mese di giugno 2021 ha provocato notevoli disagi ai cittadini residenti ed ai

turisti che, percorrendo la strada statale 283 per giungere sul Tirreno cosentino, sono stati costretti ad effettuare una deviazione di diversi chilometri in una strada, peraltro, non assolutamente adeguata al traffico veicolare caratteristico della strada statale 283. Molto spesso, infatti, la presenza di mezzi pesanti ed autoarticolati ha comportato pesanti rallentamenti e, non di rado, addirittura il blocco del traffico;

la conformazione della strada utilizzata come percorso alternativo al tratto di strada chiusa non è in alcun modo adeguata al transito di mezzi pesanti che, troppo spesso, si trovano costretti a compiere manovre pericolose per uscire dalle strettoie della carreggiata che caratterizzano il percorso;

con l'arrivo della stagione invernale i problemi di viabilità stanno notevolmente aumentando, con rilevanti disagi agli utenti;

è evidente che il tratto di strada interessato non può restare chiuso ancora per troppo tempo. I disagi che si stanno registrando aumentano di giorno in giorno, costituendo anche un elevato rischio per la pubblica incolumità,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di risolvere con immediatezza ed in maniera definitiva la questione e ripristinare la percorribilità della strada statale 283.

(4-06425)

[MAGORNO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

un tratto della strada provinciale 5 nel comune di Verbicaro (Cosenza), in località Peluso, è stato reso quasi impraticabile da alcuni interventi seguiti a una frana;

i lavori svolti avrebbero peggiorato la tenuta del manto stradale;

dopo un primo intervento d'emergenza il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri, ha più volte evidenziato il pericolo di incidenti che potrebbero verificarsi a causa della pioggia e per il materiale argilloso riportato;

considerato che:

si tratta dell'unica strada di collegamento tra il centro collinare e la costa tirrenica ed è quindi necessario e urgente un ulteriore intervento per eliminare il pericolo per gli automobilisti;

la vita delle persone non può essere legata a ritardi oppure a mancanza di fondi,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di risolvere tempestivamente, per quanto di competenza, le problematiche della strada provinciale 5 nel comune di Verbicaro, in località Peluso.

(4-06426)

[LANNUTTI](#), [MORONESE](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate avrà il compito di notificare la contravvenzione di 100 euro per chi, *over 50*, non risulterà adempiente all'obbligo vaccinale. Le disposizioni concederanno a chi non risulta in regola con il vaccino (*over 50*, indipendentemente dal fatto se lavori o meno) tempo fino al 31 gennaio per effettuare la vaccinazione. Questo termine deve essere preso in considerazione anche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio con il *green pass* rafforzato (o *super green pass*, si intende con vaccinazione o guarigione). Per ottenere la certificazione verde in regola occorrono 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Infine, accesso limitato con *green pass* base (vaccinazione, guarigione o tampone) o *super green pass* dal 20 gennaio per i negozi come il parrucchiere, il barbiere e i centri estetici;

sarà, dunque, l'Agenzia delle entrate a individuare chi non è in regola con l'adempimento. In particolare, ci sarà una comunicazione tra le strutture sanitarie e l'Agenzia delle entrate che, successivamente, avrà il compito di stilare gli elenchi dei non vaccinati *over 50* e che invierà quindi l'avviso bonario della sanzione. Chi lo riceve potrà opporsi attraverso una procedura di contestazione presentando la ragione medica di esenzione;

considerato che:

le sanzioni previste per l'introduzione dell'obbligo vaccinale, allargato agli *over 50*, in vigore dal 7

gennaio 2022, rappresentano una chiara violazione della *privacy* dei cittadini perché i dati sanitari sono ora a disposizione anche dell'Agenzia delle entrate, fatto che potrebbe creare un pericoloso precedente; la *privacy* dei dati sanitari prevale sulla trasparenza amministrativa. Ad affermarlo è una sentenza della Cassazione (Cassazione civile, sezione II, 4 aprile 2019, n. 9382) che ha accolto il ricorso del Garante per la protezione dei dati personali contro la sentenza del tribunale che aveva accolto il ricorso della Provincia di Foggia, sanzionata dalla stessa *authority* per 20.000 euro per illecito trattamento di dati sensibili. Per la Corte, infatti, "la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa, sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione di dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa",

si chiede di sapere:

se si ritenga di essere in presenza di una chiara violazione della *privacy* dei cittadini mettendo a disposizione dell'Agenzia delle entrate dati sensibili come quelli sanitari;

se si intenda fare un passo indietro e annullare questa procedura, a giudizio degli interroganti scellerata e discutibile, che mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate dati sullo stato delle vaccinazioni dei cittadini *over 50*. È bene ricordare che il compito dell'Agenzia delle entrate è invece quello del "corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti, finalizzata a contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e di favorire l'adempimento spontaneo del contribuente", ovvero di contrastare i comportamenti fiscalmente non corretti, non certo di comminare multe ai cittadini basandosi su dati sanitari, quindi sensibili quali le vaccinazioni, violando chiaramente la *privacy*.

(4-06427)

[LANNUTTI](#), [ABATE](#), [DI MICCO](#), [CRUCIOLI](#), [LEZZI](#), [TONINELLI](#), [MININNO](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#), [LA MURA](#), [GRANATO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

nella legislatura in corso (XVIII Legislatura) è stato previsto (legge di bilancio per il 2019) di arrivare entro 4 anni a una progressiva riduzione, fino alla cancellazione definitiva, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché all'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, i cui termini, però, sono stati poi più volte differiti;

da quando il COVID-19 è diventato la principale notizia, i finanziamenti pubblici a sostegno dei giornali sono invece raddoppiati. Una tendenza che ha accomunato tutta l'Europa e che emerge dal rapporto del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 2021. In Italia infatti tra il 2020 e il 2021, rispetto a quanto erogato nel 2019, i finanziamenti pubblici sono passati da 175,6 milioni a 386,6 milioni di euro, con un incremento del 120 per cento. I "sostegni diretti" sono rimasti circa 88 milioni di euro. Quelli indiretti sono stati 64,5 milioni di euro e tra questi compaiono, ad esempio, i contributi alle scuole per l'acquisto di quotidiani, ma anche i contributi speciali per le risoluzioni delle crisi aziendali (come quella de "Il Sole 24 Ore");

nel 2021, lo Stato ha stanziato 232,9 milioni di euro supplementari (143 milioni nel 2020) sotto forma di crediti d'imposta. Particolarmente favorevole per i grandi editori è la "Forfettizzazione delle rese al 95%" per cui si ha IVA agevolata al 4 per cento, che si applica solo al 5 per cento delle copie. Questo ha significato per gruppi editoriali come Cairo, Gedi e Mondadori (fatturato di 2 miliardi di euro nel 2020), un risparmio di 360 milioni di euro. Di cui 71 diretti a giornali diffusi in Italia e il resto suddiviso tra minoranze linguistiche, periodici diffusi all'estero, contributi a giornali per non vedenti e per varie associazioni;

nella categoria citata si trovano i finanziamenti a quotidiani come "Il Foglio" (933.000 euro l'anno, dati del 2020), "Libero" (2,7 milioni), "l'Opinione" (481.000 euro) o il "Secolo d'Italia" (467.000 euro), organi della stampa cattolica come l'"Avvenire" (2,5 milioni l'anno) o "Famiglia Cristiana" (3 milioni), fino a vere cooperative come "il manifesto" (1,5 milioni). Sostegni indiretti questi, che hanno come causale "Covid", anche se non è chiaro se siano sostegni per la crisi dovuta al COVID-19 oppure per la sua campagna d'informazione;

considerato inoltre che:

il più che raddoppio dei contributi all'editoria non ha tenuto in considerazione i dati sulla pubblicità legale, che tra il 2016 e il 2021 sono pari a circa 300 milioni di euro. Cifra tutt'altro che trascurabile, dove il maggior peso è proprio quello dei ricavi derivanti dall'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli avvisi di gara e aggiudicazione;

come pure non sono stati presi in considerazione gli importi per i prepensionamenti dei giornalisti e del "salvataggio" dell'INPGI, che secondo le stime de "il Fatto Quotidiano" ammontano a ben 2,5 miliardi di euro. Come pure non sono stati conteggiati gli "aiuti" alle agenzie di stampa. Tutti elementi che cambierebbero in maniera significativa la comparazione effettuata dal Dipartimento con gli altri Paesi europei analizzati nello studio, relativamente alle risorse *pro capite* e alla loro incidenza sul PIL di ciascuna nazione, anche in considerazione degli ulteriori 350 milioni di euro stanziati nella manovra di bilancio approvata a fine dicembre 2021 dal Consiglio dei ministri del Governo Draghi;

considerato infine che:

lo Stato spende molto più di quanto dichiara, dato che si evincerebbe da una nota molto vaga del rapporto del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 2021, in cui si dichiara che tra il 2014 e il 2027 le varie misure di rifinanziamento del "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" hanno comportato uno stanziamento pubblico complessivo di 1 miliardo e 813 milioni di euro. Ebbene, se si spalma l'ammontare sui 14 anni presi in considerazione, si tratta di circa 130 milioni di euro all'anno. Molto di più di quanto dichiarato;

al gruppo Gedi, il 31 dicembre 2021, sono stati sequestrati 30 milioni di euro, perché sospettato di aver truffato l'INPS per ottenere ammortizzatori sociali. L'indagine della procura di Roma, partita nel 2018 su segnalazioni provenienti dall'interno del gruppo, relativa ad un periodo in cui l'editrice, allora Gruppo Editoriale L'Espresso, era ancora controllata da Carlo De Benedetti, riguarda una settantina di dipendenti che, tra il 2011 e il 2015, attraverso un meccanismo di demansionamenti e trasferimenti, avrebbero ottenuto il pensionamento anticipato, di cui non avrebbero avuto diritto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato nel rapporto del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 2021;

se questi finanziamenti siano in contrasto con la decisione di ridurre progressivamente, fino alla cancellazione definitiva, i contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, soprattutto in un periodo storico in cui la popolazione arranca, perché non riesce ad arrivare a fine mese e la crisi energetica imperversa;

se corrisponda al vero che lo Stato italiano abbia speso molto di più di quanto abbia dichiarato, come si evincerebbe dalla nota citata, contenuta nel rapporto del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 2021;

poiché il finanziamento pubblico viene calcolato sulla base delle retribuzioni pagate, delle copie vendute e dei contributi versati, destinando quindi i fondi soprattutto alle aziende-gruppi virtuosi, se il Governo abbia mai verificato la correttezza e la trasparenza dei suddetti, considerando i recenti scandali, come quello che vede protagonista il gruppo Gedi.

(4-06428)

[LA PIETRA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* -

Premesso che:

come riportato sul sito *web* del Ministero della difesa, la missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia «MIASIT» è intesa a fornire assistenza e supporto al Governo di accordo nazionale in Libia ed è frutto della riconfigurazione, dal 2018, della precedente Operazione «Ippocrate» e di alcuni compiti di supporto tecnico-manutentivo a favore della Guardia costiera libica rientranti nell'operazione "Mare Sicuro";

la missione persegue lo scopo di incrementare le capacità delle istituzioni locali, in armonia con le linee di intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario e umanitario, *security force assistance* e *stability policing* ed agevolando attività di formazione/addestramento, sia in Italia, sia in Libia;

la medesima missione ha inoltre il compito di fornire assistenza e supporto sanitario, garantendo anche la possibilità di trasferire in Italia i pazienti che dovessero richiedere cure altamente specialistiche, condurre attività di sostegno a carattere umanitario e a fini di prevenzione sanitaria attraverso corsi di aggiornamento a favore di *team* libici, fornire attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e *mentoring* a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative libiche, in Italia e in Libia, al fine di incrementarne le capacità complessive;

ulteriori finalità sono quella di assicurare assistenza e supporto addestrativi e di *mentoring* alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza della Libia, quella di svolgere attività per il ripristino dell'efficienza dei principali assetti terrestri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali allo sviluppo della capacità libica di controllo del territorio e al supporto per il contrasto dell'immigrazione illegale e inoltre, supportare le iniziative, nell'ambito dei compiti previsti dalla missione, poste in essere da altri Dicasteri, incentivare e collaborare per lo sviluppo di *capacity building* della Libia, effettuare ricognizioni in territorio libico per la determinazione delle attività di supporto da svolgere, garantire un'adeguata cornice di sicurezza/*force protection* al personale impiegato nello svolgimento delle attività/iniziativa in Libia;

considerato altresì che:

nonostante il lavoro svolto dal personale italiano *in loco*, con il massimo impegno ed abnegazione e senso del dovere, sono rappresentate all'interrogante notevoli criticità per il conseguimento degli obiettivi preposti in essere dall'accordo, in particolare a causa della scarsa collaborazione delle autorità libiche;

al riguardo, in particolare, risulterebbe essere stato bloccato per molto tempo nel porto di Misurata il macchinario per la produzione di ossigeno necessario per il corretto ed efficiente uso funzionale delle sale operatorie dell'ospedale da campo di Misurata e a tutt'oggi risulterebbe comunque non utilizzato;

ancora, non risulterebbe nessuna attività di *mentoring*, tranne pochi elementi a Tripoli, ma con attività minimali;

si sarebbero inoltre verificati più volte blocchi, da parte delle autorità doganali libiche, del materiale di approvvigionamento destinato al contingente militare italiano, creando notevoli disagi;

durante le missioni esterne dei medici italiani risulterebbe che i militari di scorta non possono né vestire la divisa italiana, né tantomeno portare armi con sé, il che di fatto trasforma la scorta in una sorta di accompagnatori;

risulterebbe, altresì, che le autorità libiche sarebbero entrate nell'armeria del contingente italiano, fotografando e filmando tutto per poi diffonderne le immagini tramite canali *social*, mettendo in serio rischio la sicurezza dei nostri militari;

è inoltre noto come il contingente attuale abbia dato il cambio al precedente con oltre tre mesi di ritardo a causa della mancanza dei visti da parte delle autorità libiche, mentre attualmente sembrerebbe che le prefissate partenze per il rientro in Patria dell'attuale contingente, programmato per il mese di gennaio 2022 stia subendo ulteriori ritardi in quanto i piani di volo del 5 e 11 gennaio sono stati annullati,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere nei confronti delle autorità libiche per la salvaguardia dell'immagine della dignità delle nostre Forze Armate, della loro sicurezza, sottoposte ad umiliazioni che minano la dignità e il morale dei nostri soldati, nonché per il raggiungimento degli obiettivi della missione.

(4-06429)

[MALAN](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la Consulta Evangelica è un Ente di religione e di culto, apolitico e senza finalità di lucro, con riconoscimento giuridico da parte del Ministero dell'interno (decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 Rg N. 3 int. n° 46 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'11 dicembre 1999); la Consulta si propone di favorire le iniziative di evangelizzazione e di diffusione della cultura evangelica, oltre a dar corpo ad iniziative specifiche nell'ambito della solidarietà sociale. Alla Consulta Evangelica possono aderire tutte le chiese evangeliche e le associazioni che si

riconoscono negli obiettivi e nelle finalità della Consulta, e che basano la loro esistenza sui Punti di comunione di fede riportati nell'atto costitutivo e nell'apposita sezione di questo sito. Gli organi che reggono la Consulta Evangelica sono composti da credenti evangelici di provata esperienza, pastori e responsabili di chiesa, i quali si impegnano quotidianamente per conseguire gli scopi statutari, sia nell'ambito delle proprie specifiche realtà comunitarie, che contribuendo e partecipando ai progetti e alle iniziative comuni concordate con i membri della Consulta;

l'11 settembre 2012 è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose) la richiesta di avvio delle trattative per la stipula di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione;

il 28 novembre 2012 si è avuto il primo incontro con la suddetta Commissione per l'esame della bozza di intesa presentata;

il 13 maggio 2013 la Commissione interministeriale per le intese, dopo aver avuto parere positivo dalla commissione consultiva per la libertà religiosa che ha dichiarato ammissibile la stipula dell'intesa con il nostro ente, ha chiesto alla Consulta di modificare il proprio statuto in modo che dallo stesso risultasse chiara la rappresentanza in capo all'ente e di tutte le chiese ad essa associate;

il 3 febbraio 2014 le modifiche sono state formalizzate con atto notarile;

il 15 dicembre 2015 lo statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole del Consiglio di Stato;

il 21 aprile 2016 si è avuto il secondo incontro con la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose;

il 17 ottobre 2017 la Consulta ha inviato una lettera alla Commissione interministeriale per le intese, con la speranza di una ripresa delle trattative, insieme ad una serie di documenti allegati per dare maggiore e più compiuto riscontro alle indicazioni e alle osservazioni contenute nel verbale della riunione del 21 aprile 2016;

il 27 febbraio 2020 la Consulta ha inviato una lettera alla Direzione dell'ufficio studi e rapporti istituzionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la richiesta della ripresa delle trattative per l'intesa; alla stessa si è avuto riscontro con la semplice comunicazione che la Commissione interministeriale per le intese è in fase di ricostituzione; la scadenza del precedente mandato risale ormai a maggio 2018;

il 14 aprile 2021 analoga richiesta è stata inviata direttamente all'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, senza nessun riscontro;

sono dunque passati ben nove anni dall'avvio della procedura per l'intesa tra la Consulta evangelica e la Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione e tutto sembra essere pronto per la sigla, ma dal 21 aprile 2016 non c'è alcun segno di vita da parte della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo dei quasi sei anni di inerzia da parte Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose rispetto alla Consulta Evangelica;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per porre rimedio a questa incresciosa situazione che riguarda un atto fondamentale per la libertà religiosa, tanto da essere previsto nella Carta costituzionale.

(4-06430)

[FAZZOLARI](#), [RAUTI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [CALANDRINI](#), [IANNONE](#), [DRAGO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nella notte del 31 dicembre 2021, poco dopo la mezzanotte, si sono verificati gravi atti di violenza ai danni di giovani ragazze, gravemente molestate sessualmente e poi derubate, mentre erano nelle piazze e nelle strade del centro di Milano per festeggiare il Capodanno;

dalle testimonianze delle vittime e dal lavoro degli investigatori, che stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e i video amatoriali circolati sui *social network*, è emerso che gli autori delle aggressioni siano più gruppi di giovani stranieri, per lo più di origine araba e nordafricana, che hanno agito in punti diversi (ma sempre nel centro della città) tutti con la medesima

modalità: circondare e molestare, con la forza del branco, le ragazze;
nella mattina di oggi, martedì 11 gennaio, sono già stati individuati e perquisiti 18 ragazzi, tra Milano e Torino, di età compresa tra i 15 e i 21 anni, di cui una parte italiani di origine straniera, altri egiziani e maghrebini;

nei diversi episodi finora noti, sembra essere comune sia la composizione del branco assalitore, sia la dinamica dei fatti, con giovani ragazze isolate dal resto della propria comitiva e costrette all'interno del branco stesso, con l'oggettiva impossibilità di scappare e opporre qualsiasi forma di resistenza;

i fatti descritti, per le numerose analogie, riportano alla mente le gravissime vicende di Colonia quando, proprio nella notte di Capodanno di 6 anni fa, centinaia di ragazze vennero molestate, derubate e in alcuni casi stuprate da gruppi di uomini, per lo più stranieri e provenienti da Stati a maggioranza musulmana;

proprio come all'epoca, quando, dopo che sono venute alla luce delle violenze di Colonia, emersero numerosissimi altri episodi, nella stessa Germania (Amburgo fu una delle città più colpite) come anche in Gran Bretagna, Svezia, Belgio, anche questa volta, di giorno in giorno, sta crescendo il numero delle denunce di aggressioni subite a Milano, cosa che fa temere che i casi di violenza siano in numero molto superiore rispetto a quelli finora conosciuti, tanto che, dopo le perquisizioni di oggi, inquirenti e investigatori stanno indagando per individuare altre vittime che si aggiungono alle 9 già accertate;

dagli episodi di Milano, già gravissimi in sé, emerge anche un contesto inquietante in cui queste bande di delinquenti, prevalentemente arabi e nordafricani, agiscono in modo pianificato, coordinato e premeditato, non solo al fine di compiere furti e violenze sessuali, ma anche per rivendicare un modello di società, tipico del fondamentalismo islamico, che non ammette il riconoscimento della parità di diritti delle donne;

quanto emerso riporta proprio ai fatti accaduti a Colonia e nel resto d'Europa, dalle cui indagini emerse che simili episodi di violenza siano riconducibili al "Taharrush gamea", termine arabo che indica forme di molestia collettiva e di aggressione nei confronti delle donne fino alla violenza sessuale;

tali pratiche sembrerebbero proprio quelle messe in pratica a Milano nella notte di Capodanno, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivida la ricostruzione, per cui i fatti di Capodanno in piazza a Milano siano riconducibili e assimilabili al "Taharrush gamea" e alle violenze verificatesi 6 anni fa a Colonia e nel resto d'Europa, stanti le modalità dell'azione e la provenienza degli autori, per lo più immigrati arabi e nordafricani;

se non reputi che l'immigrazione illegale di massa registrata negli ultimi anni non abbia accresciuto il rischio di fenomeni criminosi di questa natura;

quali misure urgenti intenda adottare per scongiurare il rischio che simili violenze si ripetano e proteggere la popolazione, soprattutto femminile, da rapine, abusi, molestie e violenza sessuale in occasione di feste di piazza e contesti affollati.

(4-06431)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: è attivo il sito "officialbe", che rimanda a "madeinitaly.gov", e le pagine social "officialbe" ("Spotify", "Instagram", "Facebook", "Twitter", "Linkedin", "Youtube") la cui creazione e gestione è stata assegnata con un bando di gara pubblico da 39 milioni di euro aperto nel luglio del 2020 dall'Istituto per il commercio estero (ICE) e assegnato nell'agosto scorso;

il 21 ottobre 2020 furono ammessi alla gara dieci operatori economici. Fu creata la commissione giudicatrice da parte di ICE, stazione appaltante. Il bando è stato assegnato alla società Pomilio Blumm;

il bando era stato annunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Giuseppe Conte e dall'allora e attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio con l'obiettivo di rilanciare la comunicazione del *made in Italy* e sostenere le imprese italiane penalizzate dalla pandemia nella ripartenza dell'*export*; secondo fonti di stampa, alcuni partecipanti parlano di anomalie già all'apertura delle buste. Tra gli operatori che decidono di partecipare, uno avrebbe presentato un'offerta con il 56 per cento di ribasso, di gran lunga superiore ai limiti consentiti dal bando stesso. Proprio a questo candidato viene

assegnato il bando;

ancora in base a fonti di stampa, secondo le rimostranze legali di altri due candidati che si costituiscono all'ANAC, la procedura si sarebbe conclusa in modo del tutto irrituale. Non sarebbero stati ascoltati i ricorrenti, la stessa commissione giudicatrice non avrebbe le competenze e mancherebbe una controfirma del relatore alla delibera del presidente dell'ANAC Giuseppe Busia. Ancora, secondo il parere dei legali delle società escluse, le irregolarità sarebbero molteplici. Non riguarderebbero solo l'eccesso di ribasso, ma vi sarebbero anche svariati errori tecnici. L'ANAC però non avrebbe eccepito nulla e avrebbe autorizzato ICE a procedere;

considerato che:

il vincitore è Pomilio Blumm, una società esperta in bandi pubblici, che partecipa alla gara con Triboo, una società quotata in Borsa specializzata nell'*e-commerce*, che vede come amministratore delegato Riccardo Monti, presidente dello stesso ICE dal 2012 al 2016;

ICE firma il contratto per assegnare il bando alla società vincitrice il 13 agosto 2021 e stabilisce un termine al 30 ottobre per presentare la pianificazione e la creatività. Termine che non viene rispettato. La campagna di comunicazione straordinaria a sostegno del *made in Italy* "beIT" sarà avviata il 21 novembre;

secondo fonti di stampa, sull'appalto graverebbero due ricorsi al TAR da parte delle aziende che si sono classificate al secondo e al terzo posto nella graduatoria. Su uno dei due ricorsi, il tribunale amministrativo dovrebbe esprimersi il 13 dicembre,

si chiede di sapere:

quali azioni intenda porre in essere il Ministro in indirizzo, per verificare che l'eccesso di ribasso operato dalla società aggiudicatrice del bando sia stato frutto della sua capacità organizzativa e industriale e non uno strumento per falsare i risultati;

quali azioni intenda porre in essere, per verificare che effettivamente la società avesse diritto a vedersi aggiudicato il bando, nonostante il ribasso fosse oltre il termine consentito;

quali azioni intenda porre in essere, per verificare che non si configurino gli estremi di incompatibilità in merito al precedente incarico di Riccardo Monti alla presidenza dell'ICE, stazione appaltante del bando vinto dalla società che oggi lui presiede;

quali azioni intenda porre in essere, nell'eventualità che la sentenza del TAR accolga i ricorsi.

(4-06432)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

il Trofeo Accademia Navale di Livorno (TAN), istituito nel 1981 in occasione del centenario dell'Accademia Navale, è divenuto tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000 la più importante manifestazione velica italiana;

il raggiungimento di così grandi dimensioni ha implicato per l'Accademia Navale un notevole aggravio di incombenze nonostante l'esistenza di un Comitato organizzatore (C.O. TAN), peraltro mai ufficialmente costituito;

tale Comitato, avvertendo nel tempo la necessità di conferire un'appropriata dimensione alla manifestazione, anche dal punto di vista organizzativo e gestionale delle risorse provenienti da sponsorizzazioni, ha deciso di affidare la responsabilità legale per la custodia dei fondi ad una società esterna all'Accademia Navale, conservando per sé il pieno controllo della gestione delle suddette risorse attraverso un Quadro Mastro in cui la società affidataria ha registrato tutte le operazioni di cassa in entrata e in uscita;

la società all'epoca prescelta è la Tuttovela Yachting Club S.r.l. la quale, in base alla Convenzione stipulata con il Presidente *pro tempore* del Comitato organizzatore del Trofeo Accademia Navale e città di Livorno, capitano di Vascello C. G., avrebbe potuto contare su parte dei proventi delle sponsorizzazioni (30 per cento) con i quali gestire in autonomia il "Villaggio della Vela Tuttovela" e, a seguire, dell'Oscar della Vela poi divenuto premio Italia per la Vela;

l'ultima scrittura privata è stata fatta tra le parti per le edizioni del TAN 2015/2016/2017, sebbene le edizioni 2016/2017 non abbiano avuto poi luogo per decisione unilaterale del Comando dell'Accademia Navale e della Forza Armata;

sebbene negli anni la predetta società non abbia mai ricevuto in merito alla tenuta del Quaderno Mastro, alcuna contestazione, nel 2007, al termine della manifestazione, per la prima volta è emerso un disavanzo nei fondi a disposizione del C.O TAN (presidente *pro tempore* il Contrammiraglio A. L.) che, nonostante la consistenza, avrebbe potuto rientrare con una corretta gestione; nel 2008 e 2009, l'allora presidente *pro tempore*, anziché risanare il disavanzo, ha prodotto un ulteriore disavanzo pari a meno 236.651,90 euro;

l'emersione, nel tempo, di ulteriori anomalie nella gestione delle risorse ha prodotto nuovi debiti, anche nei confronti della Tuttovela Yachting Club S.r.l. per un importo, nel 2013, pari a 123.510 euro; in particolare, negli anni 2018-2019, stante il progressivo deterioramento della situazione, la Tuttovela Yachting Club S.r.l. ha inviato numerosissimi solleciti di pagamento dei rimborsi e avviato azioni legali nei confronti dell'Accademia Navale che la stessa ha provveduto a inoltrare alle superiori Autorità;

è ancor più stigmatizzabile la circostanza che nel 2019 il capo di Stato Maggiore della Marina nominato nel mese di giugno, e che nel 2013/2014 era al comando dell'Accademia Navale e soprintendeva all'operato del presidente del C.O. TAN, pur essendo a conoscenza dell'anomala gestione dei fondi e della situazione creatasi con la Tuttovela Yachting Club S.r.l., non abbia all'epoca affrontato il problema in modo adeguato e risolutivo;

risulta, inoltre, che il comando dell'Accademia Navale, piuttosto che ufficializzare la gestione delle risorse e farsi autorizzare all'utilizzo delle stesse, abbia preferito non comunicarla alla Forza Armata e affidarla ad una società (la Tuttovela Srl), dietro corrispettivo (il 30 per cento degli introiti da sponsorizzazioni) per ottenere copertura legale, attraverso una scrittura privata denominata convenzione, rinnovata ogni tre anni o al cambio del presidente del C.O. TAN;

tale scelta avrebbe consentito al comando dell'Accademia Navale di gestire nella più completa autonomia e senza alcun controllo la quota parte delle risorse derivanti da sponsorizzazioni per il TAN;

risulta, altresì, che negli anni il comando dell'Accademia Navale avrebbe sottratto al controllo della Forza Armata e quindi dello Stato, una cifra prossima a 2 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se abbia intrapreso o intenda intraprendere ogni azione utile volta a verificare la situazione esposta e come intenda valutarla.

(4-06433)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-03011 della senatrice Rauti, sull'esclusione dal Servizio militare e dalle Accademie militari dei soggetti affetti da celiachia;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02868 del senatore Mallegni ed altri, sul canale televisivo scientifico del CNR;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03006 del senatore Bergesio ed altri, sulla diffusione della peste suina africana (PSA) causata dalla proliferazione della fauna selvatica;

3-03009 del senatore Taricco ed altri, sulla diffusione della peste suina africana (PSA) causata dalla proliferazione della fauna selvatica;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03005 del senatore Calandrini, sulla nomina del direttore dell'ente parco nazionale del Circeo.

